

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

—————

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALBORGHETTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale n. 470 della valle Brembana (Bergamo) è altamente trafficata e la velocità di percorrenza, nei momenti di punta, si riduce a quindici chilometri orari, con notevoli problemi, anche di inquinamento;

la valle Brembana si sta costantemente spopolando, poiché il tessuto produttivo è debole e non assorbe molta forza lavoro; pertanto, chi vuole rimanere è costretto a fare il pendolare, con percorrenze superiori ai cinquanta chilometri per raggiungere il posto di lavoro;

il turismo è una delle poche risorse su cui può puntare la valle;

nei periodi estivi ed invernali, nei fine settimana, c'è un notevole flusso di turisti che la domenica sera sono costretti per diverse ore a code snervanti;

nella settimana prima e dopo la Pasqua 1997, l'Anas provvedeva ad asfaltare a Zogno il tratto di strada che va dalla località Grotte delle Meraviglie fino al secondo semaforo del paese, con relativa segnaletica orizzontale;

questi lavori hanno creato ulteriori disagi agli abitanti, oltre che ai turisti, dando a questi ultimi una cattiva immagine della valle e motivi per scegliere nei fine settimana località meno disagiate, ad ulteriore scapito dell'economia vallare —

se intendano attivarsi per uniformare il comportamento dell'Anas per una più corretta e ottimizzata gestione degli interventi, con direttive atte a coinvolgere gli enti locali presenti sul territorio, onde evi-

tare danni economici e ambientali che, con maggiore attenzione e sensibilità, si possono evitare;

se l'asfaltatura della strada statale n. 470 non possa effettuarsi nelle ore notturne, come avvenuto l'estate scorsa nel tratto da Ambria (frazione di Zogno) a San Pellegrino Terme, con benefici per la viabilità e per gli operatori turistici della zona. (4-09016)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto l'ANAS con nota n. 1514 del 17/06/97 riferisce che i lavori di asfaltatura della statale n. 470 rientravano in un programma prioritario di interventi di manutenzione ordinaria in quanto, lo stato della pavimentazione risultava seriamente danneggiato.*

Lo stesso Ente ponendo in evidenza il fatto che l'esecuzione di tali lavori era possibile solo nelle ore diurne in quanto, nelle ore notturne si registrava un abbassamento della temperatura e un forte tasso di umidità tali da pregiudicare l'ottimale esecuzione degli stessi, precisa che tutti i lavori di ordinaria manutenzione sulle strade statali vengono normalmente eseguiti nelle ore diurne, tanto per garantire la sicurezza quanto per motivi di controllo e gestione degli stessi.

L'ANAS fa infine presente che il competente Compartimento per la Lombardia ha provveduto a notificare in tempo utile al Comune di Zogno l'inizio dei lavori al fine di ridurre al minimo i disagi per la popolazione.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

AMATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditorato agli studi di Agrigento ha in pianta organica 8 funzionari;

nell'ultimo anno ne sono andati in pensione ben 8;

allo stato attuale ne è rimasto in servizio solo 1;

anche l'addetta al centralino è andata in pensione;

non è difficile capire in quale situazione si trovi in questo momento il provveditorato, con il rischio di paralisi dell'ufficio con un lavoro massacrante per l'unico funzionario rimasto in servizio e un grande disagio per gli utenti —:

se sia a conoscenza di questa situazione e quale provvedimento intenda adottare per risolvere questo increscioso problema che tanto fastidio provoca agli insegnanti, alle scuole e agli utenti tutti.

(4-04092)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che la carenza di personale presso il Provveditorato agli Studi di Agrigento, come peraltro presso tutte le strutture centrali e periferiche di questa Amministrazione, è riconducibile al blocco delle assunzioni disposto dalle leggi finanziarie degli ultimi anni a fronte di continue cessazioni dal servizio che in questi ultimi tempi sono via via aumentate.*

Presso l'ufficio scolastico provinciale in parola, risultano tuttavia in servizio n. 3 funzionari a fronte di una dotazione organica pari a n. 8 unità di personale direttivo, carenza in parte compensata dall'esubero di n. 5 unità di personale appartenente alla settima qualifica funzionale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

AMATO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

il collegamento tra Agrigento e Licata, di circa quarantadue chilometri, è assicurato dalla strada statale n. 115 ed attraversa centri abitati come il villaggio Mosè di Agrigento e la circonvallazione di Palma di Montechiaro, inurbata nel tessuto della cittadina e che presenta un traffico molto intenso. In pratica, per raggiungere il capoluogo della provincia da Licata spesso si

impiega più di un'ora per coprire i quarantadue chilometri di percorso;

sono cantierabili i lavori di ampliamento e ammodernamento di sette chilometri tra Licata e Palma di Montechiaro, bloccati per il fallimento della ditta giudicataria —:

se non ritenga di recuperare questa opera, che, oltre a migliorare la viabilità della strada statale n. 115, potrebbe dare immediato lavoro a diverse decine di persone, alleviando i drammatici problemi occupazionali della zona. (4-09285)

RISPOSTA. — *I lavori di ammodernamento e sistemazione della Statale 115 dal Km. 214+000 al Km. 221+000, vennero appaltati all'inizio del 1995 all'Impresa IMPREGIMA di Casagiove (CE) e la consegna dei lavori avvenne in data 28.06.1995. All'impresa fu anche affidato l'incarico di svolgere per conto dell'ANAS tutte le pratiche inerenti le espropriazioni.*

L'Impresa IMPREGIMA dopo l'avvenuta consegna dei lavori avrebbe dovuto dare immediato inizio alla procedura espropriativa, impiantare il cantiere e procedere alla picchettazione del tracciato e, quindi alla progettazione esecutiva delle opere d'arte.

Ma i suddetti obblighi vennero disattesi e, quindi in data 8.11.95 con ordine di servizio n. 1, veniva ordinato di porre in essere quanto prescritto.

Il suddetto ordine di servizio venne restituito firmato e con allegata una nota esplicativa dell'Impresa I.G.M. s.a.s. che informava di aver acquisito dall'Impresa IMPREGIMA tutto il complesso aziendale ed in attesa del perfezionamento di tale passaggio di proprietà chiedeva la sospensione dei lavori.

La Direzione Lavori non ha ritenuto accordare alcuna sospensione all'Impresa IMPREGIMA aggiudicataria dei lavori, in quanto dalla data di consegna dei lavori (avvenuta il 28.06.95) la suddetta Impresa non aveva dato inizio ad alcuna attività.

Inoltre non essendo in atto alcun rapporto con l'Impresa I.G.M. è stata interessata la Direzione Generale dell'Ente, che non ha riconosciuto il passaggio dei lavori

all'Impresa su indicata in quanto la stessa non era in possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara.

Attualmente l'Ente sta verificando il possesso dei requisiti dell'Impresa I.G.M. che ha presentato la seconda offerta.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

ARACU. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

la legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (legge finanziaria per il 1997) ha previsto particolari condizioni per gli inquilini Consap (ex Ina) per quanto attiene sia all'acquisto sia all'affitto degli immobili;

per l'acquisto viene difatti fissato il prezzo di mercato ridotto del trenta per cento e la possibilità del ricorso alla stima dell'ufficio tecnico erariale in caso di difforme valutazione;

per l'affitto viene fissato il diritto al rinnovo del contratto per i nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per l'edilizia economica e popolare;

nulla viene detto per coloro che hanno acquistato prima della entrata in vigore della legge;

la Consap spa è una società interamente partecipata dallo Stato e sostituisce nel patrimonio immobiliare l'Ina spa, la quale realizzò gli immobili di proprietà con finanziamenti pubblici —:

se si ritenga opportuno rivedere i contratti di vendita precedenti la legge di cui in premessa, affinché siano ricondotti alle norme in essa contenute;

se non si ritenga più idoneo utilizzare sempre gli uffici tecnici erariali per la stima degli immobili, allo scopo di evitare inutili contenziosi e risparmiare ingenti quantitativi di pubblico denaro;

quali motivazioni giustifichino le stime elevate effettuate dalla Nomisma, società incaricata dalla Consap per la valutazione degli immobili;

se si intenda applicare alle locazioni gli stessi parametri e gli stessi canoni dell'edilizia economica e popolare. (4-09521)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto, il Segretariato Generale del CER ha riferito di non avere alcuna competenza nella materia riguardante l'acquisto o l'affitto degli alloggi ex INA.*

Da notizie assunte dallo stesso Segretariato risulta che, all'atto della sua costituzione la CONSAP ha assunto, tra le funzioni, quella della gestione delle c.d. « cessioni legali », istituto definitivamente abolito con la legge n. 403/94, che ha posto a carico della stessa Società l'obbligazione di restituire alle compagnie di assicurazioni sulla vita, le quote dei premi precedentemente versate dall'INA, sui rischi assunti dalle compagnie stesse.

Al fine di far fronte a tale obbligazione, è stata trasferita alla CONSAP, in sede di scissione dell'INA S.p.A., una consistente quota del patrimonio immobiliare di quest'ultima Società, che la CONSAP sta provvedendo a dismettere, facendosi interprete della volontà dell'unico suo azionista, il Ministero del Tesoro, che è l'Amministrazione competente ad impartire direttive in ordine alle questioni conseguenti la soppressione del citato Istituto.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

ARMOSINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

dall'inizio dell'anno scolastico 1996-1997 i genitori nominati dal consiglio di circolo (4° circolo didattico stabile di Asti - V Croce Verde n. 4) hanno riscontrato nella mensa comunale della scuola Bausano di Asti vistose carenze e disfunzioni di vario tipo;

gran parte dei ragazzi quivi accolti sono soliti non consumare il primo piatto (pasta o riso) perché ritenuto immangiabile;

risulterebbe peraltro che anche i secondi piatti ed il pane non siano da meno, tant'è che il pane è risultato non regola-

mentare all'analisi effettuata il 5 marzo 1997 dall'Arpa (agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte);

risulterebbero svolti numerosi appelli al sindaco ed all'assessore della pubblica istruzione volti a richiedere un più incisivo controllo sulla ditta appaltatrice ed un miglioramento della qualità del servizio, che non hanno sortito esito alcuno;

sta crescendo l'exasperazione dei genitori in quanto migliaia di bambini di Asti mangiano veramente male, ed anzi spesso non mangiano proprio, trattandosi di cibi non adeguati —:

quali provvedimenti intenda adottare il ministro interrogato per consentire agli allievi della scuola Baussano di Asti di disporre di un adeguato servizio di mensa. (4-08865)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione parlamentare, indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere che la questione alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole attiene a materia demandata dalla vigente normativa agli enti locali.

Dalle notizie acquisite dal Provveditore agli Studi di Asti risulta che il Comune di Asti, a seguito di una segnalazione da parte del Direttore del 4° Circolo Didattico, si è subito attivato nei confronti della ditta aggiudicatrice dell'appalto mensa, la quale, anche se non tempestivamente, ha ottemperato alle richieste e indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

È stato attualmente riscontrato comunque un netto miglioramento del servizio.

Quanto alle analisi effettuate dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte sul pane distribuito nelle mense scolastiche l'ente locale, all'uopo interpellato, ha comunicato che il pane fornito dalla ditta non è risultato conforme a quello indicato nel capitolato d'appalto — che richiede pane senza grassi — in quanto ne contiene una modesta percentuale che lo rende, come da unanime riconoscimento dei consumatori, più fragrante e appetibile.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

BAMPO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

a partire dal marzo del 1996, presso l'Ufficio del Giudice di pace di Cortina D'Ampezzo è in servizio un assistente giudiziario in prova, tale Massimo Conte, il quale, dopo la concessione di due giorni di congedo ordinario nei giorni 6 e 9 aprile 1996, non riprendeva servizio, trasmettendo certificazioni mediche in successione;

il dipendente comunicava ogni volta con largo anticipo all'Ufficio di Cortina la continuazione dell'assenza per malattia, mediante certificazione medica inviata dal suo domicilio di Barletta (Bari);

in tale circostanza, è lecito domandarsi come il dipendente potesse prevedere ogni volta la malattia della quale sarebbe stato affetto nei giorni successivi;

l'assenza prolungata dell'assistente giudiziario creava non pochi disagi all'ufficio del Giudice di pace di Cortina, già afflitto dai noti problemi collegati alla carenza di organico, di strutture, di personale —:

quali provvedimenti e quali iniziative il Ministro intenda adottare per prevenire l'accadere di tali episodi ed impedire la colpevole violazione di obblighi inerenti al servizio ricoperto, dal momento che tali assenze prolungate provocano disagi notevoli, oltre quelli ricollegabili alle insufficienti dotazioni organiche. (4-06938)

RISPOSTA. — Con interrogazione del 28 gennaio 1997 il dep. Bampo ha chiesto al Ministro di Grazia e Giustizia quali iniziative intenda adottare per evitare che assenze prolungate del personale dell'Amministrazione — specie se numerose e (ritenute) ingiustificate come nel caso di Conte Massimo, assistente giudiziario presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Cortina D'Ampezzo — rischino di provocare gravi disagi nella gestione del carico di lavoro degli uffici giudiziari.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

La situazione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cortina D'Ampezzo presenta un carico di lavoro molto modesto, considerato che nel periodo dall'1.10.1995 al 30.9.1996 si è proceduto alla definizione di 15 procedimenti ordinari e 68 speciali e che il carico medio di lavoro per le unità di personale presenti (sia pure con una parziale mancata copertura degli organici) è assai inferiore alla media nazionale.

Non si sono, perciò, registrati nell'ufficio de quo, particolari disfunzioni o disagi nell'espletamento dell'attività lavorativa, anche se questo, naturalmente, non costituisce elemento che possa impedire all'Amministrazione di intervenire per valutare ed eventualmente sanzionare comportamenti del personale non rispondenti ai doveri che ogni pubblico dipendente è tenuto ad osservare.

In seguito ad informazioni raccolte per l'Ufficio del Giudice di Pace di Cortina D'Ampezzo, si è preso atto dell'assenza dal servizio nel 1996 di Conte Massimo per il periodo di 266 giorni su 276 giorni lavorativi.

Con P.D.G. 2.6.1996 si è quindi provveduto a contestare all'interessato l'illecito disciplinare previsto e sanzionato dall'articolo 25, comma 4 quarto e quinto alinea del C.C.N.L. per persistente scarso rendimento. Essendo altresì emerso, dagli atti in possesso all'Amministrazione, un comportamento dell'interessato ritenuto suscettibile di valutazione sotto il profilo penale, si precisa, infine, che è stata inviata la completa documentazione alla competente Autorità Giudiziaria per le opportune valutazioni del caso, disponendosi la contestuale sospensione, sino a sentenza penale definitiva, del procedimento disciplinare all'esito del quale si darà luogo, in caso di accertamento di responsabilità, all'adozione degli opportuni provvedimenti sanzionatori.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BASTIANONI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

il commissario straordinario della azienda Usl n. 3 di Fano (PS), con delibe-

razione n. 174 del 10 settembre 1996, ha proceduto alla separazione tra il servizio di anestesia e il reparto di rianimazione, prevedendo l'ampliamento della dotazione organica di due unità mediche di primo livello dirigenziale (con contestuale soppressione di altre due unità dirigenziali);

la separazione tra le due unità operative — come evidenziato nelle osservazioni critiche al provvedimento dal competente direttore sanitario — non trova conforto nell'attuale definizione dei profili professionali dei medici specialisti in questione, essendo la specialità di anestesia e rianimazione per definizione comprensiva sia delle competenze di tipo anestesilogico che di quelle di tipo rianimatorio (come previsto anche nel recente decreto ministeriale del 16 maggio 1996, n. 413);

la separazione dei due organici comporta una serie di problemi, quali la difficile integrazione degli operatori, che tradizionalmente invece nelle due unità operano in maniera intercambiabile;

la separazione delle due unità operative determina, inoltre, una interruzione della continuità dell'assistenza per i pazienti in terapia intensiva post-chirurgica, poiché, sulla base di tale distinzione, una *équipe* seguirebbe il paziente prima e durante l'intervento, mentre un'altra *équipe* seguirebbe il paziente dopo l'intervento (si veda anche il parere del direttore sanitario) —;

se sia a conoscenza della scelta e dei provvedimenti conseguenti intrapresi dal commissario straordinario della azienda USL n. 3 di Fano;

quali iniziative intenda adottare per risolvere i problemi che tale decisione sta comportando e potrà comportare, tenuto altresì conto che la separazione tra le due unità operative non trova conforto in un'analoga organizzazione degli equivalenti servizi nel territorio regionale, che ovunque sono strutturati in modo da prevedere un'unica unità operativa che garantisce le due tipologie di funzioni. (4-03549)

RISPOSTA. — Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, chiesti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Marche.

Al riguardo si è appreso quanto segue.

La Direzione Aziendale della U.s.l. n. 3 di Fano, considerato il parere negativo espresso (ai sensi della L. 412/91) dal Servizio Personale Comparto Sanità della Regione sul provvedimento che stabiliva la separazione tra il Servizio di anestesia ed il Reparto di rianimazione del Presidio ospedaliero di Fano e tenendo conto, altresì delle note di protesta pervenute dal personale medico del Servizio stesso, ha ritenuto comunque inopportuno affidare la gestione della Rianimazione dell'Ospedale di Fano al Dr. Cesare Cicoli. Questi infatti, sostiene la direzione, pur dotato di ottime qualità dirigenziali sul piano organizzativo, non possiede una comprovata esperienza nel settore della rianimazione, avendo prestato servizio nel solo Ospedale di Fossombrone, sprovvisto di tale Reparto.

Così prendendo atto, anche alla luce della interrogazione parlamentare in esame, della opportunità di non suddividere la funzione della Rianimazione da quella dell'Anestesia nell'ambito dell'ospedale di Fano, il Commissario straordinario dell'Azienda U.s.l. n. 3 in data 3 ottobre 1995 ha deliberato la revoca dei provvedimenti (n. 353 del 22 maggio c.a. e n. 174 del 10 settembre c.a.) inerenti, appunto, alla nomina del Dr. Cicoli quale Dirigente del Servizio di Anestesia e Rianimazione ed alla successiva separazione di tali Servizi, ed ha provveduto contestualmente a indire un avviso pubblico, ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/02, per la copertura del posto di II livello dirigenziale di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Fano, secondo la ribadita esigenza di preporre a tali servizi un dirigente di comprovata esperienza in materia di Rianimazione.

Il Ministro della sanità: Bindi.

BERGAMO. — Al Ministro dell'industria e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

lo stabilimento « Morgana » di Reggio Calabria vive una situazione di gravissima crisi, tanto che le maestranze del medesimo versano in condizioni di estremo disagio vista la drammatica carenza occupazionale;

la « vertenza Morgana » rappresenta una tra le più gravi ed irrisolte questioni del capitolo lavoro della regione Calabria, poiché riguarda ben cento posti di lavoro e le prospettive di vita di altrettante famiglie;

una delegazione delle maestranze dello stabilimento predetto, accompagnata dal presidente del consiglio regionale, Giuseppe Scopelliti, ha partecipato ad un incontro convocato presso il ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato qualche giorno addietro;

in tale occasione, la delegazione ed il presidente Scopelliti sono stati ricevuti dal signor Minopoli che aveva il compito di presiedere l'incontro;

il signor Minopoli non risulta essere né un sottosegretario del dicastero già citato, né il capo di gabinetto del Ministro, così come invece è stato presentato alla delegazione, ma, esclusivamente, il « segretario politico » del responsabile del dicastero dell'industria;

a seguito di ciò il Presidente Scopelliti ha ritenuto di lasciare la riunione in corso, considerando l'interlocutore « governativo » certo non valido, né adeguato alla necessità di assumere responsabilmente impegni;

il Governo ha fatto anche in presenza del Capo dello Stato nell'estate del 1996, a più riprese solenni proclami relativi ad un suo energetico impegno sul fronte dell'emergenza lavoro nel Meridione d'Italia e, qualche giorno fa, una delegazione gover-

nativa, scesa a Catanzaro, ha assunto fermi impegni a tal proposito —:

se non ritenga assolutamente scorretto l'atteggiamento tenuto in tale occasione;

se non ritenga doveroso stabilire, con cortese sollecitudine un nuovo incontro presso il dicastero dell'industria, questa volta alla presenza di un valido interlocutore istituzionale;

quali immediati, urgenti ed improcrastinabili iniziative intenda assumere per la risoluzione della « vertenza Morgana », visto che da essa dipende la tranquillità di decine di famiglie calabresi. (4-08448)

RISPOSTA. — *In merito a quanto rappresentato nel testo dell'interrogazione si fa presente quanto segue.*

In occasione dell'incontro tenutosi all'inizio dello scorso mese di marzo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su sollecitazione della Prefettura di Reggio Calabria e delle organizzazioni sindacali, in relazione alla situazione di crisi dello stabilimento Morgana di Reggio Calabria, il Ministero era effettivamente rappresentato dal dr. Minopoli, coordinatore della segreteria tecnica, come accaduto in altre occasioni per vertenze altrettanto gravi e delicate, di norma seguite dai rappresentanti del Dicastero che hanno ricevuto gli opportuni indirizzi dal Ministro.

In particolare nel corso della riunione, che il Presidente del Consiglio regionale della Calabria ha inteso abbandonare, è stato ottenuto, fra l'altro, da parte della GEPI, il ritiro della mobilità, la sua trasformazione in Cassa integrazione guadagni e l'impegno a discutere con le organizzazioni sindacali i criteri della privatizzazione in corso dell'azienda Morgana.

Gli esiti della riunione sono stati comunque comunicati al medesimo Presidente del Consiglio. Sono dunque evidenti gli elementi che consentono di guardare con fiducia alla possibilità di pervenire in tempi brevi e con la collaborazione di tutte le parti interessate, a una soluzione soddisfacente della vertenza; a tal fine il Ministero del-

l'industria ha già assicurato la piena disponibilità ad assumere eventuali ulteriori iniziative, ove se ne manifesti la necessità o l'opportunità.

Va in ogni caso sottolineato che, indipendentemente dalla formale qualifica di collaboratori, il Ministero dell'industria e il Sottosegretario di Stato da Lui delegato seguono costantemente le questioni di competenza del Dicastero e, ove fosse richiesta la loro presenza nel corso delle riunioni, essi sarebbero sempre disponibili a valutare le singole questioni con l'attenzione che merita ogni rapporto di cooperazione per il perseguimento dei fini istituzionalmente previsti dal vigente ordinamento costituzionale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

BERSELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

negli istituti scolastici italiani si nota una grave carenza di ore per approfondire agli studenti la conoscenza di quelle che sono la storia, le tradizioni e le bellezze artistiche e monumentali dei luoghi dove essi risiedono;

spesso la mancanza di un serio insegnamento scolastico di quelle che sono le tradizioni culturali e storiche locali determina nella nostra società un appiattimento sui modelli culturali consumistici che i mezzi di informazione, soprattutto televisivi, propinano ai più giovani;

l'inserimento sempre più frequente nel nostro sistema scolastico di studenti provenienti da presidi extracomunitari (ex Jugoslavia, Nord Africa, eccetera), oltre ad accentuare un sovrapporsi di culture diverse, pone il serio problema dell'inserimento in una società della quale essi non conoscono ovviamente tradizioni, usi e storia locale —:

quale sia il suo pensiero in merito a quanto sopra e se non ritenga opportuno, in collaborazione con comuni, provveditorati agli studi, rappresentanti di insegnanti e studenti, avviare una fase di proficua consultazione per giungere alla pubblica-

zione di testi scolastici volti a far conoscere ed apprezzare ai giovani le loro città di residenza negli aspetti storici, culturali e monumentali più significativi. (4-04760)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che questo Ministero non può non condividere le affermazioni espresse dalla S.V. Onorevole, circa la valenza degli studi aventi per oggetto le tradizioni culturali e storiche locali, al fine di evitare un appiattimento su modelli culturali di tipo consumistico.*

Occorre tuttavia osservare, preliminarmente, che la scuola, per il suo ruolo istituzionale, deve innanzi tutto assicurare una formazione in grado di fornire le capacità cognitive, logico-espressive, critiche e culturali tali da consentire ai giovani di inserirsi responsabilmente nella società in cui vivono e fornire ai medesimi strumenti e criteri di analisi per saper leggere la realtà che è prima di tutto la realtà vicina.

In tal senso si ritiene che l'insegnamento critico, problematico e motivante della globalità delle discipline, che non può non coinvolgere gli aspetti della realtà contestuale, sia più idoneo per le finalità indicate nella interrogazione in parola, piuttosto che l'inserimento di un ulteriore specifico insegnamento che riguardi le tradizioni culturali e storiche locali.

D'altra parte gli argomenti in parola rientrano già nei programmi di insegnamento o comunque nell'ambito della libertà di insegnamento e delle autonome capacità programmatiche e progettuali dei docenti e possono trovare adeguati spazi e occasioni di sviluppo già negli attuali contesti educativi e formativi.

Nella scuola media, infatti, l'insegnamento dell'educazione artistica, già presente, può offrire, anche in un'ottica interdisciplinare, ogni utile opportunità in funzione di quanto prospettato dalla S.V. Onorevole.

Nella scuole superiori la storia dell'arte è presente nei curricula di tutti i tipi di scuola, compreso quello dell'istruzione professionale, e consente, nel quadro di una più solida formazione culturale di base, la possibilità di attivare moduli didattici sulle

conoscenze e i profili culturali in discussione.

Nell'ambito della sperimentazione si è inoltre cercato di dare maggiore spazio alle discipline storico-artistiche inserendole nei piani di studio dei licei, nei quali non erano presenti e ampliandone lo studio nell'arco di tutto il quinquennio nei tipi di istituto in cui le medesime venivano impartite soltanto nel triennio.

Occorre inoltre tener presente che la scuola può, nella sua autonomia, adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e organizzare iniziative, quali ricerche concorsi, visite, viaggi di istruzione, che assumano valenze di veri e propri progetti educativi e didattici finalizzati tra l'altro a valorizzare la conoscenza delle varie realtà del paese.

In riferimento poi al problema dell'inserimento nel sistema scolastico di allievi provenienti dai paesi extracomunitari, conclamati principi dell'educazione interculturale esigono, non tanto una pur necessaria e specifica azione volta a far comprendere il contesto locale di civiltà in cui gli allievi in parola si trovano inseriti, quanto far conoscere ai compagni italiani le caratteristiche della civiltà dei popoli di provenienza dei giovani in parola per tutelare la effettiva pari dignità della cultura.

Riguardo, infine, all'ultimo capoverso dell'atto di sindacato ispettivo in parola va chiarito che una collaborazione integrata e allargata sul territorio di tutti i soggetti e agenzie, che hanno competenze in campo educativo, è auspicabile per l'integrazione di risorse strumentali e professionali nelle iniziative coordinate extracurricolari o per supportare il programma operativo dell'attività didattica necessariamente interdisciplinare, volto all'esplorazione del patrimonio di civiltà locale, fornendo materiali e fonti da attingere in loco.

È opportuno anche far presente che questo Ministero, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal fondo sociale europeo a favore delle regioni, ha istituito corsi post-secondari annuali di 700 ore, finalizzati alla formazione di personale specializzato nella valorizzazione del patrimonio storico-am-

bientale locale, nelle regioni Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sardegna.

Si sottolinea altresì che l'entrata in vigore della legge sull'autonomia scolastica consentirà alle scuole di destinare maggiori spazi sia di natura curriculare che extra-curriculare all'esplorazione del patrimonio della cultura locale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

BERSELLI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

il gravissimo problema dell'erosione della costa è tornato prepotentemente alla ribalta a Cervia (Ravenna), facendo aumentare le sacrosante preoccupazioni degli operatori in vista dell'approssimarsi della stagione estiva;

per anni si è assistito ad un vergognoso rimpallo di responsabilità fra comune-regione e Governo senza mai pervenire ad una seria soluzione, ma anzi pregiudicando ulteriormente le condizioni di vasti tratti di arenile, al punto da essere perfino riusciti a distruggere l'illusoria fiducia che i dirigenti della cooperativa bagnini di Cervia avevano risposto nel « nuovo » Governo delle sinistre per avviare a rapida soluzione il problema;

il consigliere regionale di Alleanza Nazionale, avvocato Alberto Balboni, ha già interessato della questione il presidente del consiglio della regione Emilia-Romagna con apposita interrogazione —:

quale sia il suo parere in merito a quanto sopra;

quali iniziative urgenti intenda porre in essere per affrontare e risolvere il problema connesso alla erosione della costa romagnola. (4-07668)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione in oggetto, la Direzione Generale delle Opere Marittime ha comunicato di aver autorizzato l'Ispettorato Generale per l'Albo Nazionale Costruttori a provvedere all'appalto dei lavori per la difesa del litorale del

Comune di Cervia nell'importo aggiornato di L. 1.648.956.000, mediante una nuova gara di licitazione privata.

L'Ispettorato è in attesa di ricevere da parte del Competente Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Ravenna il verbale di verifica, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento n. 350/1895, per poter dar corso agli adempimenti di competenza.

Poiché la procedura adottata per la scelta del contraente è quella della licitazione privata, dopo la pubblicazione del bando occorrerà attendere almeno 18 giorni, a termini di legge, per la ricezione delle richieste di invito da parte delle imprese interessate a partecipare alla gara.

Successivamente, una volta espletato l'adempimento della prequalificazione delle imprese da invitare, i cui tempi variano in ragione del numero dei concorrenti, occorrerà dare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, un ulteriore termine di almeno 18 giorni per la presentazione delle offerte.

Pertanto, compatibilmente con l'osservanza dei termini suindicati, l'Ispettorato provvederà, nel più breve tempo possibile, ad espletare la gara di appalto per l'affidamento dei lavori menzionati.

Terminate dette operazioni, la citata Direzione Generale si attiverà per l'approvazione del relativo contratto e per la consegna dei lavori stessi.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

BICOCCHI. — Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

nella mattina del 21 febbraio 1997, una frana di notevoli dimensioni ha coinvolto lo sperone tufaceo su cui poggiava un palazzo di diversi appartamenti, determinandone il crollo, in un comparto assai significativo del centro storico di Sorano;

a seguito di un sopralluogo, effettuato dai tecnici del genio civile di Grosseto, è emersa la necessità di un urgente e significativo intervento « la cui spesa presunta è di lire due miliardi », con il quale compiere opere di bonifica dell'area interessata, di consolidamento della stessa e del comparto

edilizio circostante, che potrebbe avere anch'esso riportato lesioni da non trascurare;

la mancanza di tale intervento, con carattere di urgenza, può portare alla scomparsa di una parte significativa del centro storico di Sorano, il cui danno culturale sarebbe incalcolabile, tenendo conto che il comune in questione pensa allo sviluppo del suo territorio valorizzando i suoi beni culturali, lo stesso centro storico, in direzione di un turismo di qualità;

il comune di Sorano ha a disposizione un progetto generale esecutivo del centro, che prevede una spesa di circa otto miliardi di lire e che una parte delle opere previste sono state eseguite tramite finanziamenti della protezione civile e della regione Toscana con la legge n. 183 —:

come si intenda procedere per garantire lo stanziamento di due miliardi di lire necessario per le opere di bonifica e di consolidamento dell'area interessata, come risultante dal sopralluogo del genio civile di Grosseto. (4-08160)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto, la Direzione Generale del Coordinamento territoriale ha trasmesso la nota n. 3479-3483 del 10.05.97 con la quale il Comune di Sorano ha relazionato sulla situazione del centro storico.*

Al riguardo, è stato precisato quanto segue.

Il centro abitato è stato dichiarato in parte da trasferire ed in parte da consolidare ai sensi della legge 445/1908 e sottoposto ai vincoli degli articoli 2 e 3 della legge 64/1974. Successivamente nel 1984 è stato riclassificato interamente da consolidare ai sensi della suddetta legge 445/1908.

Il Comune in seguito all'espletamento di un appalto concorso dispone, fin dal 1992, di un progetto generale esecutivo per il consolidamento dell'intero centro storico per una spesa di circa 8 miliardi. Tale progetto è stato in parte realizzato con un finanziamento di due miliardi della protezione civile e di 485 milioni in base alla

legge 183/1989 ed è in corso di realizzazione per un importo di lire 800 milioni con legge 438/1995.

Il progetto generale prevede il consolidamento della rupe tufacea mediante chiodature, cuciture, tiranti nonché il placcaggio dello strato sabbioso conglomeratico sottostante la formazione tufacea. Gli interventi finora realizzati hanno interessato il versante Ovest dell'abitato in corrispondenza della zona già dichiarata da trasferire e già evacuata fin dagli anni '60.

In seguito ad un prolungato periodo di precipitazioni piovose e nevose accompagnate da temperature particolarmente rigide si sono verificati due fenomeni di crollo che hanno interessato edifici di privata abitazione.

Il primo, di più modeste entità, si è verificato in Piazza Vanni in data 4.01.97 e consiste in un collasso di una cavità sotterranea anticamente adibita a cantina che ha interessato un volume di 10 metri cubi di roccia e che ha determinato il crollo di un edificio abbandonato.

Il secondo si è verificato in data 21.02.97, nel rione Porta dei Merli, che insiste sulla zona Est della Rupe in un settore non ancora interessato dagli interventi di consolidamento, seppure previsti nel progetto generale di stabilizzazione.

Il fenomeno consiste in un crollo di roccia associato al collasso di una cavità sotterranea che ha interessato oltre 400 metri cubi di roccia e che ha coinvolto un edificio di privata abitazione di quattro piani fuori terra in cui alloggiavano sette famiglie. L'evento non ha determinato danni a persone in quanto il Sindaco, su segnalazione del Genio Civile di Grosseto, aveva provveduto ad emettere ordinanza di sgombero dell'edificio ed interdizione all'accesso della zona interessata da evidenti segni precursori del crollo.

Dall'osservazione delle condizioni Strutturali dell'ammasso roccioso nel Rione di Sorano sono state evidenziate diverse situazioni di stabilità precaria che possono comportare a breve termine situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. Tali potenziali situazioni di rischi sono connesse al particolare assetto geometrico delle

fratture della roccia, alla presenza di numerose cavità sotterranee e allo stato di abbandono in cui versano da molti anni alcuni edifici di proprietà privata, per cui sono state indicate delle misure urgenti da attuare, quali l'istituzione di una fascia di interdizione totale all'accesso nella zona immediatamente a monte del dissesto e di inagibilità dei fabbricati esistenti sulla stessa; l'installazione di fessurimetri di controllo sulle principali fratture riscontrabili, sia nella zona dichiarata inagibile, che nelle zone circostanti per un accurato controllo dell'evoluzione del fenomeno, a cura dell'Ufficio tecnico Comunale, e la bonifica dell'area in frana, rimozione delle masse instabili e demolizione degli edifici pericolanti.

Per procedere, nel più breve tempo possibile all'attuazione globale di tale progetto, anziché procedere per stralci, come finora è avvenuto per insufficienza di finanziamenti, i tecnici comunali e del Genio Civile reputano necessaria la somma di sei miliardi, il cui fabbisogno è stato segnalato alla Regione Toscana ed al Dipartimento per la Protezione Civile.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

BOCCHINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

dal 21 al 25 gennaio 1997 si è svolto a Capua, in provincia di Caserta, un seminario di studio sul tema: « L'istituto magistrale dal passato per il futuro »;

al predetto seminario non è stato invitato, per motivi che risultano incomprendibili, alcun rappresentante (docenti o preside) dell'istituto magistrale statale A. Manzoni di Caserta, uno dei più importanti della provincia;

la scelta dei seminaristi, venti docenti e venti presidi, è stata effettuata dalla direzione generale classica, scientifica e magistrale del ministero della pubblica istruzione —:

quali criteri siano stati adottati per la scelta dei seminaristi;

quali siano i criteri che presiedono alla costituzione delle scuole « Polo », una delle quali ha organizzato il predetto seminario;

se per caso, in via sperimentale e segreta, siano stati creati presidi con compiti speciali di informazione e di valutazione. (4-09100)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto.*

In merito alla mancata partecipazione di un rappresentante dell'istituto magistrale « Manzoni » di Caserta, al seminario sul tema « L'Istituto magistrale dal passato per il futuro » svoltosi il 21-25 aprile a Capua, si deve far presente che per l'istituto in parola era stato invitato con le procedure di rito il prof. Guadagnuolo, il quale non ha partecipato ai lavori per motivazioni interne all'organizzazione dell'istituto di appartenenza.

Nessun altro nominativo, in sostituzione del citato docente, è stato segnalato alla direzione del corso.

Quanto ai criteri adottati per la scelta dei partecipanti al seminario in parola essi sono stati quelli della rappresentatività territoriale nazionale e soltanto motivi di opportunità economica, in relazione agli stanziamenti previsti per lo svolgimento del seminario, hanno suggerito e consentito di lasciare uno spazio percentualmente più elevato ai docenti ed ai capi d'istituto della regione Campania.

Riguardo infine alle scuole polo — più propriamente scuole referenti — esse sono soltanto i punti terminali di una rete organizzativa finalizzata ad una più sollecita diffusione di materiali informativi o di iniziative promosse dal Ministero nell'ottica dell'autonomia delle istituzioni scolastiche previste recentemente dalla legge 59/97.

Le scuole in parola sono individuate sulla base della disponibilità a collaborare con i processi di innovazione promossi dall'Amministrazione e con riguardo alle dislocazioni territoriali ed alla dotazione di strutture.

I compiti dei capi d'istituto restano quelli definiti dal vigente stato giuridico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CANGEMI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. Per sapere — premesso che:*

la mattina di venerdì 10 gennaio 1997, un consistente numero di dirigenti di Alleanza Nazionale, tra cui l'onorevole Nello Musumeci, parlamentare europeo, ha tenuto una conferenza nei locali del liceo scientifico statale « Leonardo da Vinci » di Niscemi (Caltanissetta);

l'iniziativa, per le modalità con cui è stata organizzata, per i toni usati e per l'impossibilità di esprimersi in un libero contraddittorio da parte di opinioni diverse da quelle dei relatori, è senz'altro catalogabile, ad avviso dell'interrogante, come mero atto di propaganda del partito erede della mussoliniana Repubblica di Salò;

per garantire la partecipazione dell'« istruttiva » iniziativa è stata disposta la sospensione delle lezioni per le classi del triennio e gli studenti sono stati costretti ad assistere alla « performance » oratoria degli esponenti di Alleanza Nazionale;

non risulta che gli organi collegiali dell'istituto abbiano autorizzato la gravissima iniziativa descritta;

il liceo scientifico « Leonardo da Vinci » si è caratterizzato nel recante passato per poco edificanti episodi di rifiuto dell'accesso alla scuola e significative realtà della società di Niscemi e persino ad operatori dell'informazione —:

come sia stato possibile un uso così gravissimamente strumentale di una istituzione scolastica dello Stato e l'inaudita violazione dei diritti democratici dei giovani cittadini che frequentano l'istituto;

quali iniziative voglia immediatamente promuovere per individuare le responsabilità ed assumere gli opportuni provvedimenti. (4-06501)

RISPOSTA. — *Dai chiarimenti forniti dal preside del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Caltanissetta in merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto risulta che, in effetti, la conferenza-dibattito sul tema la Sicilia in Europa e l'occupazione giovanile, svoltasi presso l'istituto il giorno 10.1.1997, non è stata oggetto di formale delibera da parte degli organi collegiali.*

Ciò in quanto la richiesta dell'Associazione Giovani di Caltanissetta di svolgere durante le lezioni e nei locali dell'istituto tale iniziativa, inviata per fax dall'ufficio di presidenza della provincia, con apposta in calce l'autorizzazione del presidente della provincia medesima, era pervenuta alla scuola quando il capo d'istituto era assente per motivi di famiglia e pochi giorni prima della programmata data di svolgimento.

Constatato che l'esiguità del tempo non avrebbe permesso la convocazione degli organi collegiali, nel rispetto dei termini prescritti, il collaboratore vicario, dopo una consultazione telefonica intercorsa con l'ufficio scolastico provinciale, ha ritenuto di poter interpellare verbalmente ciascuno dei componenti del consiglio d'istituto, compresi gli allievi ed i docenti presenti il giorno 8.1.1997 e, avuto da tutti l'assenso verbale per la concessione dell'auditorium e per la partecipazione degli allievi alla conferenza, considerata l'importanza dell'argomento, ha concesso l'uso dei locali dalle ore 11 alle ore 13 del giorno 10 gennaio.

Tale comportamento è stato anche confortato dal fatto che la programmazione d'istituto prevede la partecipazione dei discenti a conferenze e dibattiti di interesse culturale e che con delibera del 26.10.1988 il consiglio d'istituto ha delegato il preside a concedere l'aula magna per manifestazioni culturali ed artistiche che non disturbino l'andamento della vita scolastica e che costituiscano eventi di arricchimento culturale.

La conferenza in parola, comunque, si è svolta fino alle ore 12.15 quando gli allievi hanno ripreso regolarmente le lezioni.

Venuto a conoscenza del procedimento adottato il Provveditore agli Studi di Caltanissetta ha subito invitato il capo dell'isti-

tuto ad osservare le disposizioni vigenti che prevedono la preventiva autorizzazione del consiglio d'istituto circa l'uso dei locali e la preventiva delibera del collegio docenti circa le iniziative culturali che prevedano la partecipazione degli allievi, non essendo consentite ratifiche successive a supporto di assensi verbali.

Il medesimo Provveditore tuttavia, tenuto conto che il Consiglio d'istituto nella seduta del 4.2.1997 ha confermato l'assenso espresso verbalmente dai singoli componenti, non ha ritenuto di assumere ulteriori iniziative riservandosi di vigilare sul corretto andamento della scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CARDIELLO. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

il comune di Eboli (Sa), nel maggio del 1981 approvò l'affidamento in appalto, al Consorzio cooperative costruzioni di Bologna, della messa in opera di duecento alloggi leggeri;

tali alloggi dovevano sistemare in via provvisoria le famiglie terremotate;

a distanza di 14 anni la condizione di disagio non è stata ancora risolta;

nelle intelaiature dei prefabbricati è stata rilevata la presenza di amianto, materiale notoriamente tossico;

i lavori di ricostruzione delle abitazioni destinate alle famiglie residenti in quelle strutture temporanee, hanno subito una interruzione, per lungaggini burocratiche;

la gente alloggiata nei prefabbricati è esposta al rischio di infezioni ed epidemie per carenti condizioni igienico sanitarie —:

quali utili interventi intenda attivare allo scopo di tutelare le famiglie dall'incombente pericolo connesso alla presenza di amianto nelle pareti dei prefabbricati e garantire loro più sicure condizioni igienico-sanitarie. (4-02339)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione in oggetto, il Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale ha fatto presente che questo Ministero ha rilevato, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lvo 3 aprile 1993, n. 96, le competenze dei soppressi organismi per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel settore dell'edilizia abitativa privata e delle connesse opere pubbliche di interesse comunale nei territori della Campania, Basilicata e Puglia colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, trattando, in particolare, l'attuazione della legge n. 32/1992 e conseguenti delibere CIPE, dal luglio 1993.

Per quanto concerne il problema dei prefabbricati è stato precisato che al Comune di Eboli sono stati finora assegnati, sulla suddetta legge, fondi per il complessivo importo di lire 32.025.894.819, che consentono la ricostruzione totale delle abitazioni dei proprietari tuttora alloggiati in prefabbricati, containers e alloggi provvisori.

Per quanto riguarda invece, i prefabbricati occupati dai non proprietari, il predetto Segretariato ha fatto presente di avere in corso una rilevazione, su tutti i Comuni interessati, dei prefabbricati e ricoveri provvisori occupati dai non proprietari, ai fini di accelerare la loro sistemazione, mediante l'utilizzazione dei fondi destinati a tale scopo dalle Regioni interessate, assegnati dal CER con delibera 16.03.1994, dei quali una quota deve essere destinata, ai sensi della delibera stessa, alla completa eliminazione delle baracche e dagli altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito dagli eventi sismici o di altri eventi straordinari.

Circa la questione sanitaria dei prefabbricati del rione Pescara del Comune di Eboli, l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno, per il tramite del competente Commissario Prefettizio, non ha mancato di segnalare al Ministero della Sanità lo stato di pericolo in cui versano gli abitanti di detti immobili a causa dell'inquinamento da amianto, contenuto nei manufatti dei prefabbricati occupati.

La soluzione ottimale presentata per ovviare agli inconvenienti sanitari è stata

quella della rimozione radicale dei materiali contenenti amianto da parte di ditte specializzate.

In merito allo specifico problema della eliminazione urgente dell'amianto nei prefabbricati, il Segretariato ha ribadito che esso non può trovare immediata soluzione nell'ambito dei fondi stanziati per la ricostruzione post-sismica, in quanto la disciplina generale dell'uso dell'amianto trova regolamentazione nella legge n. 257/1992 (norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), di competenza del Ministero dell'Industria e dei rispettivi Enti regionali.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

CARDIELLO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

da oltre venticinque anni è stato istituito nel comune di Eboli (Salerno) il liceo scientifico;

la scuola è alloggiata in uno stabile nato per civili abitazioni;

la continua crescita numerica di iscritti e frequentanti ha richiesto il ricorso a una succursale, anch'essa struttura costruita per ospitare famiglie e non aule scolastiche;

è stato stanziato per la costruzione di un nuovo plesso un finanziamento di circa sei miliardi di lire;

nel comune di Eboli è stata individuata l'area dove edificare la nuova struttura, in località Fontanelle;

malgrado lo stanziamento del fondo necessario per la costruzione dell'edificio scolastico sia stato già deliberato dal consiglio provinciale, non è ancora resa possibile la sua realizzazione;

l'ufficio scolastico provinciale, sulla base di precise indicazioni ministeriali, ha disposto il piano di razionalizzazione della rete scolastica, relativo al prossimo anno 1997-1998;

la circolare del provveditorato agli studi di Salerno, n. 95 protocollo 1803, prevede la trasformazione del liceo scientifico in sezione annessa al liceo classico di Eboli —:

quali utili interventi intendano attivare allo scopo di sollecitare gli enti locali interessati alla immediata costruzione del liceo scientifico in Eboli;

se non ritenga sia il caso di promuovere un'indagine ispettiva al fine di verificare eventuali responsabilità riguardo al prolungato ritardo nella realizzazione dell'opera pubblica;

se la previsione della trasformazione del liceo scientifico in sezione staccata annessa al liceo classico di Eboli riguardi solo l'accorpamento delle presidenze e degli organi amministrativi. (4-07656)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue. Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 il Provveditore agli Studi di Salerno non ha disposto alcun provvedimento riguardante il Liceo Scientifico di Eboli.*

Con decorrenza dall'1.9.98 è prevista invece la trasformazione del Liceo Classico « E. Perito » (20 classi) in sezione annessa al Liceo Scientifico (26 classi).

Si precisa, inoltre, che i rispettivi Capi di Istituto sono interessati al pensionamento con decorrenza 1.9.1997.

Riguardo alla nuova sede del Liceo Scientifico, premesso che la competenza in materia d'edilizia scolastica è totalmente devoluta dalla normativa vigente agli Enti locali e che l'intervento statale ha natura puramente sussidiaria, si fa presente che il Capo dell'Ufficio Scolastico, dopo aver preso contatto con l'Assessore provinciale alla P.I. ed Edilizia Scolastica, ha comunicato a questo Ministero che in data 24.3.97 la Cassa DD. e PP. ha inviato all'Amministrazione provinciale l'adesione di massima per il mutuo relativo al finanziamento statale concesso (lire 6 miliardi) con la legge n. 396/95.

Il provveditore agli Studi resta impegnato a seguire l'evolversi della situazione ed a riferire in merito.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CARDIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con la circolare n. 95 del 7 febbraio 1997, il provveditorato agli studi di Salerno ha previsto un piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998;

nel progetto è stata ipotizzata, tra l'altro, per il distretto n. 57 di Eboli (Salerno), la soppressione della sezione staccata della scuola media di Puglietta, attualmente operante con tre classi e già dipendente dalla scuola media « Mazzini » di Campagna, e della sezione staccata di « Serradarce », anch'essa operante con tre classi, dipendente dalla scuola media « Quadrivio » di Campagna;

si tratta di plessi ubicati in frazioni agricole, mal collegate con il capoluogo;

già lo scorso anno scolastico, a seguito delle pressioni degli utenti, si chiese la proroga per la soppressione dei plessi;

la presenza di una scuola nelle contrade periferiche, rappresenta anche un punto di riferimento sociale, oltre che morale —:

se possa scongiurare l'evenienza di soppressione dei plessi di « Puglietta » e « Serradarce », che comprometterebbe la frequenza degli alunni residenti in quelle frazioni. (4-07823)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 il Provveditore agli Studi di Salerno ha disposto la soppressione della sezione staccata della scuola media di Pu-

glietta, già dipendente dalla scuola media « Mazzini » di Campagna.

Tale provvedimento è stato adottato nella considerazione che nel Comune di Campagna funzionano attualmente due scuole medie e due sezioni staccate ed il plesso di Puglietta è frequentato da un numero esiguo di studenti per complessive tre classi.

Non è stato adottato, invece, alcun provvedimento nei confronti della scuola media di Serradarce, sezione staccata della scuola media « Quadrivio », sempre nel Comune di Campagna.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CARDIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con la circolare n. 95 del 7 febbraio 1997; il provveditorato agli studi di Salerno ha previsto un piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998;

nel progetto è stata ipotizzata, tra l'altro, per il distretto n. 58 di Agropoli (Salerno), la soppressione della direzione didattica del secondo Circolo di Capaccio;

la soluzione penalizzerebbe in modo rilevante l'utenza;

il comune di Capaccio risulta essere in forte crescita;

le frazioni della città paestana non sono ben collegate tra loro —:

se intenda intervenire per evitare la soppressione della direzione del secondo circolo di Capaccio. (4-07826)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 il Provveditore agli Studi di Salerno ha disposto la soppressione del III Circolo Didattico di Capaccio, in accordo con l'Amministrazione Comunale.

L'utenza scolastica dell'intero Comune di Capaccio, articolata su 74 classi di scuola

elementare e 19 sezioni di scuola materna, per complessivi 1757 alunni, può essere infatti distribuita agevolmente tra i due rimanenti Circoli.

Il provvedimento in parola è stato adottato con la collaborazione delle Organizzazioni sindacali, dei dirigenti scolastici ed il parere favorevole del Consiglio scolastico provinciale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CARDIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

con la circolare n. 95 del 7 febbraio 1997, il provveditorato agli studi di Salerno ha previsto un piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998;

nel progetto è stata ipotizzata, tra l'altro, per il distretto n. 57 di Eboli (Salerno), la trasformazione della scuola media ubicata nella popolosa frazione agricola di Santa Cecilia, in sezione aggregata al terzo circolo didattico di Eboli;

tale operazione comporterebbe il trasferimento della direzione dal capoluogo alla contrada;

visti gli umori degli utenti e sentiti i pareri degli addetti ai lavori, lo spostamento provocherebbe la privazione, per il centro cittadino, di un'importante struttura amministrativa, compromettendone la funzionalità nell'erogazione dei servizi essenziali;

in tal modo Eboli, con una popolazione di oltre trenta mila abitanti, escludendo i residenti nelle frazioni, avrebbe lo stesso numero di circoli didattici operanti in comuni con densità di gran lunga inferiori;

la soluzione ideale sarebbe l'istituzione di una direzione a Santa Cecilia per dare funzionalità e credibilità al servizio scolastico della contrada, visto che molte famiglie attualmente preferiscono far frequentare dai propri figli i plessi di Batti-

paglia, e, nel contempo, per non creare eccessivo aggravio di funzioni ai due circoli didattici che, nell'eventualità, resterebbero operanti in Eboli centro —:

quali provvedimenti intenda adottare riguardo la scuola media « Santa Cecilia »;

se sia possibile istituire una nuova direzione didattica nella frazione, evitando così il trasferimento del terzo circolo dal capoluogo. (4-07827)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998 il Provveditore agli Studi di Salerno ha disposto la costituzione di un istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media nella frazione S. Cecilia di Eboli.

L'Istituto medesimo sarà affidato al Direttore Didattico del III circolo di Eboli ed a questo sarà aggregata la scuola media « Santa Cecilia » attualmente sezione staccata della scuola « P. da Eboli » di Eboli.

I rimanenti plessi di scuola materna ed elementare, dipendenti dal citato circolo didattico, ubicati nel centro cittadino saranno aggregati ad altri due circoli già esistenti.

Quanto all'ipotesi della istituzione, nella frazione S. Cecilia, di una quarta Direzione Didattica, questa non è invece attuabile per la mancanza del numero minimo di alunni e classi previsto dalla normativa vigente.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CARUSO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

nonostante sia stato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983, il Ministero ha negato ai docenti collocati in pensione nel 1982 i miglioramenti economici previsti da contratto triennale 1982-1983-1984;

diverse sezioni della Corte dei conti, in particolare la terza sezione di Roma,

con sentenza, passata in giudicato, n. 70512 del 5 ottobre 1993, ha dato ragione a molti ricorrenti contro tale interpretazione, affermando che la cessazione del servizio nel triennio di vigenza dell'accordo dà diritto a tutti gli aumenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983, compresi quelli dell'annata 1982;

il Ministero ha dovuto pagare, per tali sentenze, quanto dovuto ai ricorrenti —:

per quale motivo, oltre che ai ricorrenti, la suddetta sentenza, emessa da più di tre anni, non venga ancora applicata, correggendo l'iniziale interpretazione errata del Ministero, essendo il giudicato indivisibile, anche per i non ricorrenti.

(4-07925)

RISPOSTA. — In merito alla questione, riguardante l'attribuzione dei miglioramenti economici previsti dal contratto triennale 1982/84 al personale del comparto scuola cessato dal servizio nell'anno 1982, si ritiene di dover far presente che il decreto del Presidente della Repubblica 349/83 al quale fa riferimento la S.V. Onorevole, è stato oggetto di numerose contraddittorie pronunce giurisdizionali che si sono susseguite sulla materia in parola.

Allo stato attuale, tuttavia, per consolidata giurisprudenza ed anche a seguito dell'interpretazione data dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza n. 9/10/11 QM del 28.9.94 non sono stati concessi al suddetto personale gli interi benefici del contratto in parola.

Quanto poi alla richiesta di estendere il giudicato formatosi per effetto della sentenza n. 70512 della III Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, che ha tra i destinatari anche alcuni ricorrenti cessati nel 1982, si fa presente che l'« accertamento » contenuto nelle sentenze passate in giudicato fa stato ed ha effetto soltanto nei confronti di coloro che hanno promosso i singoli giudizi.

Peraltro l'articolo 1, comma 45, della legge 549/95 ha fatto divieto, per il triennio 1996/1998, a tutte le Amministrazioni pubbliche di adottare provvedimenti per l'esten-

sione di decisioni giurisdizionali o comunque divenute esecutive in materia di pubblico impiego.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CENTO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

i docenti nominati dal Ministro della pubblica istruzione come commissari per gli esami di maturità e non presentatisi agli esami sono sostituiti dai provveditorati da docenti « non di ruolo » (i cosiddetti « precari ») o da giovani neolaureati, i quali accettano la nomina a Commissari per poter lavorare nella scuola;

questi commissari nominati in sostituzione di quelli non presentatisi ricevono per un intero mese di lavoro, peraltro con un orario di servizio settimanale di circa trenta-trentasei ore, quindi quasi doppio rispetto a quello normale del docente (dieciotto ore), solo l'indennità di esame, consistente all'incirca in lire 1.400.000 lorde, appena un milione netto;

è profondamente ingiusto, oltre che discriminante, che questi commissari, per un intero mese di lavoro, per giunta con un orario settimanale di servizio in genere doppio rispetto a quello normale del docente, ricevano solo l'indennità di esame di appena un milione netto —:

se non ritenga opportuno che ai commissari degli esami di maturità, nominati dai provveditorati agli studi in sostituzione di quelli non presentatisi, si riconosca un'indennità più adeguata alla quantità di ore svolte. (4-07533)

RISPOSTA. — In ordine alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto si deve far presente che il trattamento economico stabilito per la partecipazione ai lavori delle commissioni d'esami di maturità, che per effetto delle modifiche legislative intervenute con la legge collegata alla finanziaria 1995 ha carattere forfettario, non può che variare in

ragione della funzione che il componente la commissione d'esami è chiamato a svolgere (presidente, membro esterno, membro aggregato, membro interno) e non in ragione dello status del medesimo personale.

Per quanto riguarda poi il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato impegnato nelle commissioni d'esame, si precisa che allo stesso spetta, oltre al compenso forfettario connesso all'incarico in parola, anche la retribuzione ordinaria, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Per il solo personale estraneo all'Amministrazione dello Stato e alle Pubbliche amministrazioni (ivi compresi i pensionati) la normativa vigente dispone che devono essere corrisposti esclusivamente i compensi previsti per l'incarico rivestito nelle commissioni d'esame, con esclusione quindi di qualsiasi altro tipo di retribuzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CESETTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

grave disagio ed indignazione ha sollevato presso tutta la popolazione del Fermano (provincia di Ascoli Piceno) l'ipotesi di razionalizzazione della rete scolastica, in quanto si ipotizzano tagli talmente gravi da mettere in ginocchio tutta l'offerta scolastica e quindi da pregiudicare in modo irreparabile lo stesso diritto allo studio;

l'ipotesi di razionalizzazione riguarda tra l'altro: *a)* la cessazione di autonomia del liceo artistico di Porto San Giorgio e la sua trasformazione in sezione aggregata dell'istituto d'arte di Fermo; *b)* la soppressione della sede distaccata dell'istituto tecnico commerciale « L. Einaudi », con sede a Montegranaro, e la fusione con l'organico della sede principale di Porto Sant'Elpidio; *c)* la soppressione della presidenza e, quindi, la perdita dell'autonomia del liceo scientifico di Montegiorgio; *d)* l'unificazione degli organici della scuola media « Bacci » di Sant'Elpidio a Mare;

tali ipotesi sono, ad avviso dell'interrogante, a dir poco assurde, perché non tengono assolutamente conto delle realtà territoriali interessate, che vengono fortemente penalizzate nelle loro potenzialità attuali e future;

le popolazioni interessate, giustamente, ad avviso dell'interrogante, rivendicano la propria identità territoriale ed i necessari servizi primari e sono decise ad attuare ogni forma di lotta per vedersi riconoscere legittimi diritti e per evitare ulteriori disagi oltre a quelli che già sopportano;

è assolutamente necessario mantenere l'autonomia del liceo scientifico di Montegiorgio e del liceo artistico di Porto San Giorgio, in quanto lo stesso ministro della pubblica istruzione, in occasione della razionalizzazione della rete scolastica relativa all'anno scolastico 1996-1997, accogliendo specifiche richieste dell'interrogante, riteneva opportuno mantenere l'autonomia dei citati istituti, considerando evidentemente valide le ragioni indicate negli atti di sindacato ispettivo nell'anno 1996 rispettivamente nn. 4-00192 e 4-01119 che si intendono integralmente riportati e trascritti;

appare necessario il mantenimento della sede distaccata dell'istituto tecnico commerciale « Einaudi » di Montegranaro in quanto la paventata fusione, oltre che comportare grave danno per la comunità montegranarese, metterebbe in discussione la sopravvivenza stessa dell'istituto commerciale, per il prevedibile esodo dell'utenza scolastica di secondo grado verso il territorio maceratese;

è pure necessario evitare l'unificazione degli organici della scuola media « Bacci » di Sant'Elpidio a Mare e, quindi, mantenere l'autonomia dell'organico della scuola media di Casette d'Ete —:

se non ritenga che un piano di razionalizzazione della rete scolastica debba essere coerente con le concrete esigenze delle varie realtà territoriali e non basato solo su freddi calcoli matematici;

se non ritenga opportuno, coerentemente alle proprie decisioni assunte nel corso dell'anno scolastico 1996-1997, invitare il provveditorato agli studi di Ascoli Piceno a mantenere l'autonomia del liceo scientifico di Montegiorgio e del liceo artistico di Porto San Giorgio;

se non ritenga opportuno, per le ragioni indicate, invitare il provveditorato agli studi di Ascoli Piceno a mantenere la sede distaccata dell'istituto tecnico commerciale « Einaudi » a Montegranaro e a mantenere l'autonomia dell'organico della scuola media di Casette d'Ete - sezione distaccata di Sant'Elpidio a Mare;

se non intenda, comunque, intervenire nei confronti del provveditorato agli studi di Ascoli Piceno per invitarlo ad adottare provvedimenti che tengano conto delle legittime aspettative delle popolazioni interessate e delle istituzioni che le rappresentano e, quindi, procedere con gradualità secondo le ipotesi di razionalizzazione indicate dai comuni, e ciò anche alla luce della riforma della scuola media superiore. (4-08614)

CESETTI. — *Al Ministro per la pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con interrogazione a risposta scritta n. 4-08614 del 20 marzo 1997 si chiedeva l'intervento del Ministro presso il provveditorato agli studi di Ascoli Piceno affinché quest'ultimo, nell'adottare il piano di razionalizzazione della rete scolastica per la provincia di Ascoli Piceno per l'anno scolastico 1997-1998, tenesse conto delle legittime aspettative delle popolazioni interessate e delle istituzioni locali;

a seguito di approfonditi contatti e confronti tra il provveditorato agli studi di Ascoli Piceno e i sindaci interessati si è pervenuti a concordare soluzioni che realizzano otto delle dieci operazioni di razionalizzazione previste e che hanno ottenuto anche il parere favorevole del consiglio scolastico provinciale;

non si è potuto invece raggiungere un'intesa sulla soppressione di due sedi

principali di istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica;

il consiglio scolastico provinciale ha espresso, giustamente, parere contrario sulla proposta del provveditore, che prevede le seguenti ipotesi: a) accorpamento dell'Itg « Galilei » di Fermo all'Itg « Carducci » di Fermo; b) trasformazione del liceo artistico di Porto San Giorgio in sezione aggregata all'Istituto statale d'arte « Preziotti » di Fermo; c) trasformazione del liceo scientifico di Monte Giorgio in sezione staccata del liceo di Fermo —:

se non intenda invitare il Provveditore agli studi di Ascoli Piceno ad uniformarsi al parere espresso dal consiglio scolastico provinciale e quindi a non adottare i provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) della premessa, concedendo le opportune deroghe. (4-08690)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alle interrogazioni parlamentari citate in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998 il Provveditore agli Studi di Ascoli Piceno ha disposto la fusione dell'Istituto tecnico commerciale « G. B. Carducci » e dell'Istituto tecnico per geometri « G. Galilei », con un unico ufficio direttivo ed amministrativo ed un unico organico. La scuola risultante sarà denominata Istituto tecnico commerciale e per geometri « G. B. Carducci/G. Galilei ».

Con detta fusione si stabilizzerà la situazione delle due strutture scolastiche nella prospettiva dell'attribuzione dell'autonomia didattica, organizzativa e gestionale.

Si fa comunque presente che nella stessa Ascoli Piceno già esiste un Istituto con le medesime caratteristiche.

È stata anche disposta la trasformazione dell'Istituto d'Arte di Fermo in sezione aggregata al Liceo Artistico di Porto S. Giorgio in quanto sottodimensionato perché funzionante con 7 classi ed attualmente senza un preside titolare.

Si precisa che l'aggregazione in parola non incide in alcun modo sul servizio reso dall'istituto nell'ambito provinciale e che i

corsi integrativi continuano a funzionare regolarmente.

Nessun provvedimento è stato invece adottato nei confronti del Liceo scientifico di Montegiorgio, della sede staccata dell'I.T.C « Einaudi » di Montegranaro e della scuola media statale di Casette d'Ete.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CIANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

nel corso di una tavola rotonda organizzata, fra l'altro, dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Dap, e da notizie giornalistiche, è emerso che diverse decine di bambini da 0 a 3 anni vivono nelle carceri italiane assieme alle madri detenute;

compiuti i tre anni, i bambini vengono comunque separati dalla madre e gli incontri vengono regolati secondo precise e severe norme;

dal punto di vista psicologico, nel primo caso i bambini sono costretti ad una vita innaturale, in un ambiente per nulla affatto idoneo ad una sana crescita; nel secondo caso, la separazione dalla madre può comportare traumi difficilmente sanabili —:

quanti bambini da 0 a 3 anni attualmente convivano con genitori in carcere;

se siano allo studio ipotesi di pene alternative alla reclusione per le madri di minori che possano salvaguardare bambini che altrimenti sopporterebbero pene per colpe mai commesse;

se non si convenga che sia necessario agire in tal senso onde informare l'ordinamento italiano al disposto degli articoli 3 e 9 della convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Onu nel 1989 ed oggi in vigore. (4-07604)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione proposta all'On.le Ciani sono state acquisite notizie presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria: il Dipartimento rappresenta che non risultano casi di donne*

detenute che partoriscono all'interno degli istituti penitenziari.

La normativa vigente accorda particolare favore alle donne in stato di gravidanza, sia con riferimento alla custodia cautelare che all'espiazione della pena.

L'articolo 275, comma 4 cpp prevede infatti che la custodia cautelare in carcere non possa essere disposta « salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente ».

In fase esecutiva l'articolo 146 cp sancisce il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena, se la stessa deve avere luogo nei confronti di donna in stato di gravidanza ovvero contro donna che ha partorito da meno di sei mesi, mentre l'articolo 147 prevede un rinvio facoltativo dell'esecuzione se soggetto della stessa è donna che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.

Infine, è espressamente previsto dall'articolo 47-ter Ordinamento Penitenziario che sia consentita la detenzione domiciliare, qualora la pena — anche residua — da scontare non superi i tre anni, nei confronti di « donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di età inferiore a cinque anni ».

Si ricorda inoltre che con la sentenza 4-13 aprile 1991 n. 215 la Corte Costituzionale ha esteso quest'ultima disposizione, a parità di condizioni, anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole.

Ovviamente è comunque possibile il ricorso alle altre misure alternative alla detenzione per donne con prole in tenera età, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

Si segnala anzi a questo proposito che in caso di ammissione al regime di semilibertà, la detenuta madre di un figlio di età inferiore di tre anni ha il diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431/76 (sezioni autonome di istituti per la semilibertà ubicate in edifici o parte di edifici di civile

abitazione, e quindi non all'interno degli istituti penitenziari).

Da quanto esposto deriva che la presenza di donne incinte all'interno dei carceri è limitata a casi in cui le esigenze cautelari siano ritenute di eccezionale gravità ex articolo 275 cpp; anche con riferimento a tali situazioni non può ritenersi possibile un parto all'interno del carcere, soccorrendo, in caso di strutture sanitarie inadeguate, il disposto di cui all'articolo 11 Ordinaro Penitenziario, che prevede il trasferimento in luoghi esterni di cura.

Sempre ai sensi dell'articolo 11 comma 9 O.P., è consentito alla detenute madri di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni.

Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili-nido.

Da un'indagine statistica condotta sul tema, ed aggiornata all'8.3.1997, è emerso che negli istituti penitenziari italiani sono presenti 29 bambini di età inferiore a tre anni, figli di donne detenute, in attuazione della disposizione citata.

Nella riportata situazione normativa vigente, la Convenzione sui diritti del fanciullo (che fa espresso riferimento — articolo 9.4 — alla situazione di detenzione come ad una delle cause che possono giustificare la separazione del fanciullo dai genitori) non comporta dunque specifici obblighi di adeguamento allo Stato italiano.

Nell'ottica di una maggiore protezione della relazione madre-figlio si segnala infine la predisposizione di uno schema di articolato da parte del Ministero per le pari opportunità, in materia di pene alternative alla reclusione per le madri di minori.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CONTENTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere — premesso che:

con l'articolo 23 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, è stata posta fine alla realizzazione dell'intervento relativo alla costruzione dei locali da adibire a scuola della Guardia di Finanza in quel di Gorizia;

l'opera in questione era ed è ritenuta di vitale importanza per lo sviluppo della città;

alcune indiscrezioni attribuirebbero al competente ministro la volontà di procedere, comunque, alla realizzazione dell'opera in quel di Gorizia utilizzando altro sito o, addirittura, immobili appartenenti al demanio pubblico e non suscettibili di utilizzo attuale —:

se risponda al vero che il Ministro intenda procedere, comunque, alla realizzazione dell'opera in questione nell'area del goriziano;

quali soluzioni siano allo studio per rendere praticabile detta ipotesi e quali tempi si ipotizzino nella realizzazione;

quali caratteristiche avrebbe la nuova opera sotto il profilo della funzionalità e della capienza;

quali importi comporti, ragionevolmente, l'esecuzione della stessa, e con quali risorse si intenda farvi fronte. (4-07720)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si rappresenta che questo Ministero non ha in programma alcuna nuova soluzione per la realizzazione della Scuola-allievi della Guardia di Finanza di Gorizia.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

COSTA. — Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

allo stato attuale, risultano non aver percepito alcuno stipendio relativo ai mesi di settembre, ottobre e novembre 1996 i supplenti sia annuali che temporanei delle scuole medie e medie superiori. Trattasi di alcune decine di migliaia di insegnanti;

per quanto riguarda i supplenti annuali, i loro stipendi vengono erogati dal Ministero del tesoro, che allo stato attuale, non paga a causa dei ritardi nella registrazione delle pratiche inerenti le nomine;

per quanto riguarda i supplenti temporanei, i cui stipendi sono erogati direttamente dai presidi dopo che questi hanno ricevuto i fondi dal Ministero della pubblica istruzione, risulta che questi fondi o non sono stati assegnati o, quando ciò è avvenuto, risultano essere insufficienti a sostenere le spese previste —:

quando si intendano pagare gli stipendi dei supplenti;

quali siano le ragioni per le quali si stanno verificando i citati ritardi;

in che modo intendano evitare che i ritardi proseguano nei mesi futuri dell'anno scolastico. (4-05706)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri si fa presente che i ritardi nella corresponsione degli stipendi al personale docente con contratto a tempo determinato, agli inizi del corrente anno scolastico, non sono stati soltanto causati dalla insufficienza dei fondi esistenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero, ma anche dell'applicazione, per la prima volta nel corrente anno, delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge finanziaria n. 537/93.*

Com'è noto la normativa surrichiamata ha trasferito alle istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica le competenze all'ordinazione e liquidazione delle spese in parola sia nell'intento di stimolare lo sviluppo dell'autonomia scolastica che allo scopo di responsabilizzare i capi d'istituto e gli organi di governo delle stesse istituzioni a gestire le risorse programmate per le esigenze di cui trattasi in modo da contenere le relative spese nella compatibilità finanziaria.

Comunque, al fine di consentire ai capi di istituto di continuare a far fronte alle esigenze connesse all'assunzione di docenti supplenti in data 22.10. 1996 è stata assegnata per il tramite dei Provveditori agli Studi la somma a saldo delle disponibilità del capitolo 1032 afferenti all'anno 1996.

Detto residuale stanziamento, in linea generale, è risultato sufficiente per le esigenze relative a tutta la metà del mese di ottobre.

È risultato tuttavia un « vuoto finanziario » per il periodo metà ottobre — fine dicembre, cui hanno sopperito le disponibilità di cassa delle istituzioni scolastiche in condizioni di particolari liquidità.

Inoltre, avuto riguardo alle difficoltà operative emerse, i Provveditori agli Studi sono stati invitati a procedere alla ripartizione dell'eventuale quota a suo tempo accantonata per esigenze impreviste, in relazione a situazioni di emergenza rappresentate dalle singole istituzioni.

Con telegramma dell'11.12.1996 i capi di istituto sono stati invitati, poi, a liquidare entro il 20.12.1996 le spettanze maturate sino al 13.11. 1996 al personale interessato mentre il Ministero ha provveduto a distribuire le risorse aggiuntive a quelle assegnate per l'esercizio finanziario 1996 in relazione alle maggiori esigenze finanziarie determinatesi entro il 31.12.1996.

Per quanto riguarda i fondi di competenza dell'anno 1997 (50 per cento dello stanziamento annuale del capitolo 1032 detratte L. 150 milioni assegnati in conto sospeso per il 1996) i medesimi sono effettivamente pervenuti ai Provveditorati ai primi dello scorso mese di febbraio.

È comunque attualmente in corso un monitoraggio della situazione al fine di accertare che le misure predisposte abbiano consentito di definire tutte le situazioni pregresse.

Sicuri indizi inducono a ritenere che ciò sia avvenuto nella stragrande maggioranza dei casi.

Per quanto riguarda poi i pagamenti delle retribuzioni ai supplenti annuali ed ai supplenti temporanei fino al termine dell'attività didattica, che dal 1° settembre 1996 sono effettuate dalle Direzioni Provinciali del Tesoro eventuali ritardi possono essersi verificati nella fase di avvio del nuovo sistema, anche a causa della non sempre tempestiva informazione ai predetti uffici della stipula dei contratti a tempo determinato.

Si comunica, comunque, che secondo dati forniti dal Ministero del Tesoro dalla

data del 16.9.1996 alla data del 23.12.1996 sono stati attivati i seguenti pagamenti:

DATA DI ARRIVO:

16.9.1996 (19580 docenti di religione);

9.10.1996 (3264 docenti di religione);

9.10.1996 (4165 supplenti);

12.11.1996 (33508 supplenti);

30.11.1996 (20140 supplenti);

23.12.1996 (10000 supplenti).

PAGAMENTO:

30 sett. 1996.

31 ott. 1996.

31 ott. 1996.

30 nov. 1996.

20 dic. 1996.

23 gen. 1997.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CREMA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 70, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662 dispone che i provveditorati agli studi, sentiti gli enti locali interessati ed il consiglio scolastico provinciale, adottano con propri decreti, aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione e soppressione di scuole e di istituti di ogni ordine e grado, nonché di plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati;

sempre nello stesso articolo sono previste deroghe con riguardo alle necessità ed ai disagi che possono determinarsi in relazione a specifiche esigenze, particolarmente nelle comunità e nelle zone montane e nelle piccole isole;

il provveditore agli studi di Belluno, territorio in buona parte montano, ha già avanzato una propria proposta in materia che, in modo estremamente fiscale, punta alla soppressione di numerose classi e presidenze;

ad esempio, viene proposta la soppressione della presidenza della scuola media nel comune di Ponte nelle Alpi, che da

molti anni è un punto di riferimento per ventidue frazioni (molte delle quali sopra i seicento metri di altitudine) con centottantanove alunni ed il tempo prolungato;

in questo caso, annullando presidenza e segreteria, verrebbe a mancare il rapporto fecondo che, in tutti questi anni, si è stabilito fra la scuola e le varie forze sociali e istituzionali che ha fatto diventare la stessa un centro di aggregazione e di cultura per tutto il territorio —:

se non ritenga opportuno dare precise direttive affinché, come previsto tra l'altro dalla legge, si arrivi ad un coordinamento reale tra provveditorati agli studi ed enti locali, per programmare insieme il piano di riorganizzazione delle scuole;

se non ritenga in particolare necessario ricordare al provveditore agli studi di Belluno le caratteristiche, in buona parte montane, della provincia e che, di conseguenza, quando si affronta il problema della permanenza o meno della presidenza di una scuola in un comune come Ponte nelle Alpi, l'altitudine va valutata su tutto il territorio comunale (comprese le frazioni interessate), evitando così decisioni avventate e frettolose. (4-08367).

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998, su richiesta del Sindaco, il Provveditore agli Studi di Belluno ha disposto la costituzione, a Ponte delle Alpi, di un Istituto comprensivo di plessi di scuole elementari, di sezioni di scuola materna e delle 10 classi della scuola media « S. Pertini » di Ponte delle Alpi, con a capo il Direttore del locale Circolo didattico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

DALLA CHIESA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

all'inizio dell'anno scolastico 1996-1997 è stata incaricata presso la scuola

media statale « Beltrami » di Milano la preside Angela Calaminici, al settimo anno di lavoro come dirigente scolastica e ventesima nella graduatoria di ottantatre posti;

fin dall'inizio la professoressa Calaminici si è rivelata competente, appassionata al proprio lavoro, capace di valorizzare il contributo di tutti: bambini, docenti, non docenti e genitori;

in breve tempo sotto la sua guida la scuola ha garantito ospitalità alla civica scuola media del Teatro la Scala, che da anni cercava una sede, ha messo a disposizione alcuni locali per i corsi del Comune di Milano sul tempo libero, ha riattivato il servizio orientamento per la scelta delle scuole superiori, ha ripristinato i rapporti con le scuole elementari della zona per rilanciare la continuità didattico-educativa;

il giorno 19 novembre la professoressa Calaminici è stata convocata presso il Provveditorato di Milano, dove le è stato comunicato che dallo stesso giorno ella era la preside non più della scuola « Beltrami », bensì della scuola « Arioli/Pascoli », e che il suo posto sarebbe stato coperto dalla professoressa Di Nunzio Ferrari, proveniente appunto dalla scuola « Arioli/Pascoli », e da essa scuola allontanata per « incompatibilità ambientale »;

la reazione dei genitori e degli insegnanti della scuola « Beltrami » è stata immediata, tanto che attualmente tutti i ragazzi vengono tenuti a casa, un gruppo di genitori occupa gli uffici della presidenza e della segreteria, una delegazione di genitori si è recata presso il provveditorato per protestare contro la decisione del provveditore, il consiglio d'istituto ha rassegnato le dimissioni, si è dimessa anche la vicepreside;

di tutto questo la stampa milanese ha dato con risalto e ripetutamente dettagliata notizia —:

quali ragioni abbiano portato le autorità scolastiche competenti a spostare la professoressa Calaminici dalla scuola Bel-

trami, creando, dove esisteva una condizione di armonia, una situazione di disordine e di diffusa diffidenza da parte degli allievi e delle loro famiglie;

se non ritengano che sia stato violato nell'occasione l'articolo 461 del testo unico della scuola, riguardante la mobilità del personale direttivo e docente che recita: « Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo »;

se non rientri nelle linee guida della politica scolastica del Governo la migliore valorizzazione delle positive esperienze di scuola pubblica realizzatesi sul territorio nazionale e non si ritenga, per conseguenza, che il caso meriti un intervento del ministero volto a ripristinare le condizioni di miglior funzionamento della scuola « Beltrami », con tempestiva revoca dei provvedimenti indicati. (4-05714)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che il trasferimento della preside incaricata, Angela Calaminici, dalla scuola media « Beltrami » di Milano ad altro istituto della stessa città, si era reso, in un primo tempo, necessario, in quanto tale scuola — che all'interessata era stata assegnata solo a titolo di incarico — era stata destinata, proprio perché priva di titolare, ad altra Preside, rimossa dalla precedente sede per accertata incompatibilità ambientale.

Considerato, tuttavia che nei confronti della preside da ultimo citata si è reso necessario attivare un ulteriore procedimento di trasferimento per incompatibilità, con il suo conseguente allontanamento anche dalla scuola media « Beltrami », in tale sede è stata reintegrata la Preside Calaminici la quale vi svolge tuttora la propria attività.

Premesso, quindi, che la situazione segnalata è ormai tornata alla normalità si

ritiene di dover, ad ogni modo, aggiungere che, nel caso del contestato trasferimento di altro preside presso la scuola « Beltrami » — che era stato disposto, giova ripetere, per motivi di incompatibilità ambientale — non era stato violato l'art. 461 del D.L.vo n. 297 del 1994; infatti il successivo articolo 468 di tale decreto, riferito esplicitamente ai trasferimenti d'ufficio, prevede che « quando ricorrano ragioni di urgenza il trasferimento... può essere disposto anche durante l'anno scolastico ».

Nel caso specifico, le ragioni di urgenza erano state chiaramente indicate nell'apposito provvedimento ministeriale che era stato peraltro adottato su conforme parere del Consiglio Nazionale della P. Istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

DE FRANCISCIS. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 1, comma 56, della legge n. 662 del 1996 ha innovato la materia dell'incompatibilità tra impiego pubblico ed esercizio di attività libero-professionale stabilendo che « le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni » con rapporto di lavoro a tempo parziale;

con il decreto-legge del 28 marzo 1997, n. 79, all'articolo 6, comma 2, viene previsto l'inserimento all'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, dopo il comma 56, del comma 56-bis che dispone « l'abrogazione delle disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56 »;

il comma 56-bis prevede inoltre che « restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività »;

appare, pertanto, chiaro che con tali nuove disposizioni, al dipendente pubblico

part-time è consentito l'esercizio della professione di avvocato;

con parere n. 1 - C/1997 il consiglio nazionale forense ha ritenuto di escludere che in conseguenza dell'articolo 1, commi 56 e 56-bis della legge n. 662 del 1996 « debba intendersi venuta meno l'incompatibilità tra la professione di avvocato e qualunque rapporto di impiego sia privato che pubblico indipendentemente dal suo configurarsi o meno come rapporto a tempo parziale » —:

se non ritenga il Governo che tale interpretazione contrasti con le norme vigenti richiamate in premessa e quali iniziative in caso positivo, intenda assumere, nell'ambito delle sue competenze.

(4-10236)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rileva quanto segue.*

L'articolo 1 comma 56, della legge 23.12.1996, n. 662 dispone che « le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno ».

Tuttavia, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, poi seguito da altri consigli forensi, con delibera del 6 marzo 1997 ha stabilito la permanenza in capo ai pubblici dipendenti part-time dei limiti e dei divieti di cui all'articolo 3 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante: « Ordinamento delle professioni di Avvocato e Procuratore ».

Le motivazioni di tale deliberato sono sostanzialmente tre.

La prima, che la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 3 del 19 febbraio 1997, al paragrafo 6, punto 8, ribadisce che le attività extra-istituzionali, sono comunque da considerarsi incompatibili quando oltrepassino i limiti della sal-

tuarietà ed occasionalità, nonché si riferiscono allo svolgimento di libere professioni.

La seconda motivazione è data dalla lettera dell'articolo 3 del richiamato regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. La detta norma, infatti, nell'enumerazione delle attività incompatibili con l'esercizio della professione di avvocato, al primo capoverso così recita: « (L'attività di avvocato) È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della Lista civile, del Gran Magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei Deputati ed in genere di qualsiasi altra Amministrazione o Istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province, dei Comuni ».

La ratio di tale incompatibilità va ricercata nella necessità di garantire l'indipendenza e l'autonomia del professionista nell'esercizio del mandato difensivo.

Ferma restando l'incompatibilità appena richiamata, l'ultimo comma del ripetuto articolo 3 del regio-decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, consente l'iscrizione in un apposito elenco speciale, annesso all'albo, dei c.d. « non esercenti » che sono specificamente, i docenti universitari lato sensu considerati (lett. a) e gli avvocati degli uffici legali istituiti « sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo » presso gli enti di cui al secondo comma, anzi riportato per integrum (lett. b).

La terza ed ultima motivazione consiste nella considerazione che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, essendo *lex generalis*, non può modificare una *lex specialis* quale appunto il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante: « Ordinamento delle professioni di Avvocato e Procuratore ».

Nella seduta dell'11 aprile 1997, il Consiglio Nazionale Forense ha emanato apposito parere sull'articolo 6, comma secondo, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, recante « Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica », ribadendo in forma

sintetica tutte le argomentazioni avanzate dal Consiglio Forense di Roma.

Ciò posto, volendo entrare nel merito della questione, le motivazioni svolte dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e recepite dal Consiglio Nazionale Forense, non sembra che possano essere condivise.

Va, innanzitutto, evidenziato come nella fattispecie non possa trovare applicazione il principio secondo il quale « la legge generale non può derogare la legge speciale ».

L'articolo 1, comma 6, sopra riportato, infatti, non è qualificabile quale norma precettiva generale, avendo, invece, natura di norma derogativa che, come tale, non può che avere l'effetto di apportare le deroghe volute alle previsioni (legislative e regolamentari) di riferimento.

La dizione del comma in esame, infatti, non sembra lasciare adito a possibili dubbi, visto che espressamente dispone che ai « dipendenti delle pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale », non si applicano « le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali ».

Dato per presupposto che ogni singola norma che regolamenti (in senso lato, ricomprendendo, quindi, in tale concetto anche le « incompatibilità »), l'iscrizione degli aventi diritto in un determinato albo professionale debba ritenersi « speciale », va rilevato che, in tanto il principio appena esposto (di specialità) potrebbe trovare applicazione, in quanto intervenga una norma precettiva dettata per regolamentare una generalità di casi senza che vi sia espressa previsione per quello regolato da norma speciale.

Totalmente diversa è l'ipotesi in esame, nella quale l'articolo 1, comma 6 già citato, deroga tutte le previsioni « speciali » regolamentanti l'iscrizione negli albi professionali. Tale deroga deve ritenersi operativa, senza necessità di una espressa menzione delle normative sulle quali si intenda incidere, menzione che, al contrario, sarebbe necessaria solo nel caso che si intendesse escludere una qualche previsione particolare dalla disposta deroga.

Non può, quindi, trovare applicazione l'invocato principio di specialità, per il semplice motivo, a tacer d'altro, che il legislatore ha esplicitamente voluto derogare le norme speciali di riferimento. Affermare il contrario equivarrebbe a sostenere che il legislatore non può apportare modifiche, con unico provvedimento, avente portata generalizzata, a più leggi speciali, il che certo non appare sostenibile.

Evidenziato che anche per quanto riguarda gli « albi professionali » non viene operato, nel comma 6 più volte citato, alcun « distinguo » (con riguardo alle varie professioni), non può che concludersi che nessuna iscrizione nei medesimi (qualunque sia la relativa professione) può ritenersi immune dalla deroga legislativa che ci occupa, con la conseguente che deve ritenersi che i pubblici dipendenti con lavoro part-time ben possono iscriversi (ove in possesso dei prescritti requisiti) anche all'albo degli avvocati.

Non sembra, peraltro, che per contrastare tale conclusione possa invocarsi ulteriore considerazione fondata sul contenuto, sopra riportato, della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 19.2.1997.

Per convincersene basti, in questa sede, prescindendosi da ogni ulteriore e possibile considerazione, rilevare che in nessun caso una circolare può modificare una norma di legge o porne nel nulla gli effetti.

Per quanto, infine, concerne la seconda motivazione (esposto in narrativa), adotta a sostegno delle conclusioni raggiunte dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, laddove il medesimo si riporta alla lettera dell'articolo 3 del R.D.L. n. 1578 del 1933, si evidenzia preliminarmente, che tale norma concerne le incompatibilità, e, quindi, quelle situazioni che impediscono l'iscrizione all'albo. Nessuno dubita che dalle stesse (ante novella) discendeva l'impossibilità di iscrizione per i pubblici dipendenti. Tale situazione, però, è mutata con l'entrata in vigore della comma 6 dell'articolo 1 della L. n. 662 del 1996, secondo il cui espresso disposto, il divieto di iscrizione non si applica ai dipendenti del-

l'Amministrazione con rapporto di lavoro parziale (con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno).

Bisogna concludere che non sembra contestabile il diritto di tali dipendenti di iscriversi anche all'albo degli avvocati.

Conferma dell'esposto orientamento, poi, si trae dal rilievo che la legge n. 140 del 28 maggio 1997, di conversione del D.L. n. 79 del 28 marzo 1997, con l'articolo 6, ha aggiunto, alla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, il comma 56-bis, che così dispone:

« sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività.... ».

L'entrata in vigore dell'appena disposto conferma viepiù il diritto dei soggetti di cui trattasi di iscriversi negli appositi albi professionali (ivi compreso quello degli Avvocati), ove abbiano i previsti requisiti.

Nel senso indicato si è pronunciato di recente il Consiglio Forense di Camerino che rimeditando le indicazioni fornite dal Consiglio nazionale Forense, ha disposto l'iscrizione all'Albo degli avvocati di un pubblico dipendente che ne aveva fatto richiesta e ne possedeva i requisiti soggettivi ed oggettivi.

Questo Ministero è sfornito nella maniera più assoluta di competenza in relazione alla interpretazione del consiglio nazionale forense che peraltro, come dimostra l'esempio citato — non ha nella sua autorevolezza, potere vincolante né nei confronti dei singoli Ordini locali né nei confronti dei soggetti legittimati che, in caso di rifiuto all'iscrizione, potranno adire la tutela che l'ordinamento mette a loro disposizione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

DI NARDO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

già da alcuni anni gli insegnanti precari percepiscono lo stipendio con notevole

ritardo, alcuni di essi addirittura cinque o sei anni dopo la loro nomina;

ciò provoca ovviamente malcontento e proteste da parte di molti in particolar modo coloro che devono sostenere le proprie famiglie costringendoli a ricorrere a prestiti spesso anche presso usurai con interessi capestro —:

quali iniziative nell'immediato il Ministro interrogato intenda attuare affinché tale sconcertante situazione abbia fine;

se inoltre non ritenga di intervenire urgentemente per accertare i responsabili di questi episodi che creano danni incalcolabili a centinaia di famiglie. (4-06925)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto indicata si deve far presente che i ritardi verificatisi agli inizi del corrente anno scolastico nel pagamento delle spettanze al personale docente con contratto a tempo determinato non sono soltanto derivati dalla insufficienza dei fondi esistenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero, ma anche dalle difficoltà che sono derivate dall'applicazione, per la prima volta nel corrente anno, delle disposizioni contenute dell'articolo 4 della legge finanziaria 537/93.*

Com'è noto la normativa surrichiamata ha trasferito alle istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica le competenze all'ordinazione e liquidazione delle spese in parola sia nell'intento di stimolare lo sviluppo dell'autonomia scolastica che allo scopo di responsabilizzare i capi d'istituto e gli organi di governo delle stesse istituzioni a gestire le risorse programmate per le esigenze di cui trattasi in modo da contenere le relative spese nella compatibilità finanziaria.

Già in passato infatti il capitolo di bilancio destinato alle supplenze, le quali giova ricordarlo sopperiscono in gran parte al fenomeno delle assenze temporanee del personale della scuola, ha dovuto essere sempre integrato attesa l'entità del fenomeno stesso.

Comunque, al fine di consentire ai capi di istituto di continuare a far fronte alle

esigenze connesse all'assunzione di docenti supplenti in data 22.10.1996 è stata assegnata per il tramite dei Provveditori agli Studi la somma a saldo delle disponibilità del capitolo 1032 afferenti all'anno 1996.

Detto residuale stanziamento, in linea generale, è risultato sufficiente per le esigenze relative a tutta la metà del mese di ottobre.

È risultato tuttavia un « vuoto finanziario » per il periodo metà ottobre-fine dicembre, cui hanno sopperito le disponibilità di cassa delle istituzioni scolastiche in condizioni di particolari liquidità.

Inoltre, avuto riguardo alle difficoltà operative emerse, i Provveditori agli Studi sono stati invitati a procedere alla ripartizione dell'eventuale quota a suo tempo accantonata per esigenze impreviste, in relazione a situazioni di emergenza rappresentate dalle singole istituzioni.

Con telegramma dell'11.12.1996 i capi di istituto sono stati invitati, poi, a liquidare entro il 20.12.1996 le spettanze maturate sino al 13.11.1996 al personale interessato mentre il Ministero ha provveduto a distribuire le risorse aggiuntive a quelle assegnate per l'esercizio finanziario 1996 in relazione alle maggiori esigenze finanziarie determinatesi entro il 31.12.1996.

Per quanto riguarda i fondi di competenza dell'anno 1997 (50 per cento dello stanziamento annuale del capitolo 1032 detratte L. 150 miliardi assegnati in conto sospeso per il 1996) i medesimi sono effettivamente pervenuti ai Provveditorati ai primi dello scorso mese di febbraio.

È comunque attualmente in corso un monitoraggio della situazione al fine di accertare che le misure predisposte abbiano consentito di definire tutte le situazioni pregresse.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

LUCIANO DUSSIN. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione. — Per sapere — premezzo che:*

il signor Elio De Grandis, insegnante di religione e attualmente residente presso

il convento dei frati minori in via Zavetton 1 a San Pietro di Barbozza (Treviso), è in attesa di trattamento pensionistico dal 1° settembre 1993;

il provveditorato agli studi di Venezia con lettera prot. n. 1996 del 14 ottobre 1996, ha trasmesso rilievo della ragioneria provinciale dello Stato, in attesa di specifiche disposizioni dal ministero della pubblica istruzione —:

se sia prassi consolidata che le definizioni dei trattamenti pensionistici restino inevase così a lungo;

se ritenga di attivarsi per definire questa spiacevole vicenda. (4-07512)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si deve far presente che i ritardi nella emissione del provvedimento di pensione definitiva nei confronti dell'insegnante di religione sig. Elio De Grandis sono stati causati da difficoltà interpretative derivate dagli intervenuti mutamenti normativi succedutisi negli ultimi anni in materia.*

Il decreto di pensione definitiva in parola predisposto dal Provveditore agli Studi di Venezia era stato oggetto di rilievo, da parte della Ragioneria Provinciale dello Stato in merito all'applicabilità al personale non di ruolo delle disposizioni contenute nell'articolo 42 comma 1 del T.U. n. 1092/73.

Ed invero, in merito alla questione riguardante l'applicabilità della succitata normativa ai docenti con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, questo Ministero, in considerazione della particolare posizione giuridico-economica di tale personale, aveva richiesto apposito parere al Consiglio di Stato.

Intervenuto detto parere, in data 30.1.1997, il competente Provveditore agli Studi ha provveduto a rinviare il provvedimento in parola all'organo di controllo per il prescritto visto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

FILOCAMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditore agli studi di Reggio Calabria ha comunicato che, in ottemperanza a quanto stabilito con la legge finanziaria per il 1997, dovrà procedere alla riorganizzazione della rete scolastica con soppressione e/o aggregazione di scuole funzionanti autonomamente e di sezioni distaccate;

verrebbero così soppresse o accorpate quasi tutte le scuole dell'obbligo ubicate nei comuni viciniori con gravi disagi economici, personali e familiari e spesso non potrebbero neanche raggiungere la sede per l'esistenza di strade fatiscenti e mancanza di mezzi;

il provveditore, inoltre, ha comunicato che anche l'istituto tecnico per il turismo sito a Marina di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria, che opera con diciotto classi ed un numero di quattrocentotrenta alunni, dovrebbe essere soppresso. A tale proposito si fa presente che in Calabria non esistono altri istituti ad indirizzo turistico e che nel meridione ne esistono solo due, di cui uno ubicato a Palermo e l'altro ad Amalfi;

la comunicazione del provveditore agli studi di Reggio Calabria ha determinato grande sconcerto ed uno stato di agitazione nelle popolazioni interessate che giustamente si sentono frustrati ed abbandonati dalle istituzioni sempre più distanti dai reali bisogni dei cittadini —:

quali iniziative e provvedimenti intenda adottare, anche in deroga alla prescrizione della legge finanziaria per il 1997, al fine di evitare soppressioni o aggregazioni di scuole che determinerebbero un grave danno ai cittadini interessati privati dal loro diritto-dovere fondamentale sancito anche dalla Costituzione, quali il diritto allo studio, tenuto anche conto della

particolare situazione di degrado socio-economico e della difficoltà di raggiungere le nuove sedi scolastiche da parte degli studenti della fascia ionica reggina volenterosi e desiderosi ad imparare, progredire e socializzare. (4-08368)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998, infatti, il Provveditore agli Studi di Reggio Calabria non ha adottato alcun provvedimento nei confronti dell'Istituto tecnico per il turismo di Marina di Gioiosa Jonica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

FOTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la legge 29 gennaio 1994, n. 87, dispone che l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, venga computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio;

l'articolo 3 della summenzionata legge prevede che la legge si applichi anche ai dipendenti cessati dal servizio successivamente al 30 novembre 1994;

la norma prevede altresì, al comma 3 dell'articolo 3, che le relative prestazioni debbano essere corrisposte in tempi diversi a seconda della data di cessazione dal servizio;

il personale della scuola cessa, tradizionalmente, dal servizio il 1° settembre —:

se non ritenga doveroso ed equo proporre opportune modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, nel senso di prevedere che identico trattamento a quello previsto dalla citata legge sia riservato a coloro che

siano cessati dal servizio nel periodo 1° settembre-30 novembre 1994. (4-08398)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale la S.V. Onorevole chiede da parte di questo Ministero interventi in favore dei docenti cessati dal servizio nel periodo 1° settembre 1984-30 novembre 1984 i quali sono stati esclusi dal beneficio previsto dalle legge n. 87 del 29 gennaio 1994 ai fini del computo dell'indennità integrativa nella base di calcolo delle indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio.*

Al riguardo si premette che la legge in parola, che si riferisce alla generalità dei pubblici dipendenti, dispone che il computo di tale indennità sia effettuato a decorrere dall'1.12.1994.

La medesima legge, tuttavia, estende, all'articolo 3, tale beneficio anche a coloro che ne facciano richiesta che siano cessati dal servizio nei dieci anni antecedenti la succitata data (1° dicembre 1984-30 novembre 1994) in quanto è decennale il periodo di prescrizione previsto dal codice civile.

Ed invero nella previsione in parola il legislatore non ha tenuto presente la particolare situazione del personale docente della scuola che di norma cessa dal servizio a decorrere dal 1° settembre.

Questo Ministero, tuttavia, nonostante ogni migliore determinazione non può attivare autonomamente una modifica alla normativa in parola in quanto trattasi di una indennità che ha carattere strettamente previdenziale e pertanto la questione investe anche la competenza dei Ministeri del Lavoro e del Tesoro.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

GALLETTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

tra il 9 ed il 10 dicembre 1996, in Emilia-Romagna, in particolare nella pianura bolognese, sono caduti 130 millimetri d'acqua in ventiquattro ore;

il nubifragio ha colpito, oltre alla pianura bolognese, anche la bassa ravennate, la reggiana ed il ferrarese, provocando l'interruzione di strade, l'allagamento di aree industriali e agricole, l'evacuazione di due frazioni e la chiusura delle scuole in cinque comuni;

se la pioggia straordinaria giustifica la richiesta di calamità naturale, occorre sottolineare la frammentazione di competenze tra enti diversi, l'imperfetto funzionamento dei servizi di manutenzione e di emergenza (le idrovie di Malalbergo, Varani e Travallino, prive di generatori, sono state fermate da un *black out* elettrico), l'aumento dei terreni resi impermeabili dalla costruzione di strade ed aree edificate, la sistematica distruzione di fossi e di scoline nelle aree agricole ipermeccanizzate, tutti elementi che hanno aggravato e continueranno ad aggravare gli effetti delle precipitazioni straordinarie —:

se intendano dichiarare lo stato di calamità naturale per le aree interessate in questi giorni da straordinarie precipitazioni atmosferiche;

come intendano avviare un piano di risanamento e di manutenzione del territorio e della rete di assorbimento delle acque meteoriche, per impedire il ripetersi di allagamenti come quello in questione.

(4-06068)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto, il Nucleo Operativo presso il Provveditorato alle OO.PP. di Bologna ha fatto presente che il risanamento del territorio e della rete idrica non ricade nella sfera di interventi di propria competenza, ma in quella di altre Amministrazioni.*

In particolare la Regione Emilia-Romagna, per fronteggiare l'evento alluvionale del periodo 9-15 dicembre 1996, si è subito attivata autorizzando interventi che hanno consentito di scongiurare il rischio di allagamento di civili abitazioni e di attività produttive nei Comuni di Molinella e Barchicella in provincia di Bologna; nel contempo con delibera n. 3363 del 23/12/96 la citata Regione, d'intesa con i Prefetti delle

province interessate, ha chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza per il territorio delle Province di Bologna e Ferrara, ai sensi del comma 1, articolo 5 della legge 24.2.1992 n. 225.

Anche la rete viabile ha subito danni a causa delle avverse condizioni atmosferiche.

La stima dei danni effettuata dal competente Compartimento ANAS di Bologna ammonta a circa 15 miliardi necessari per gli interventi più urgenti e non più procrastinabili.

In attesa del completamento delle procedure per la erogazione dei finanziamenti straordinari richiesti, il citato Compartimento ha, comunque, provveduto a ristabilire provvisoriamente il traffico con i residui mezzi assegnati alla ordinaria manutenzione e, nei casi più gravi, con interventi di somma urgenza.

L'Autorità dei Bacini Conca e Marecchia ha accertato che nei giorni suindicati sul territorio di competenza, non è caduta alcuna pioggia, con carattere di straordinarietà.

La predetta Autorità che ha solo compiti di programmazione, ha stilato un protocollo di intesa con il Consorzio di Bonifica della Provincia di Rimini per l'elaborazione di un primo stralcio per l'assetto idraulico.

Per conto di detta Autorità opereranno con il Consorzio i Servizi Regionali di Rimini e Pesaro e tutti gli altri Enti territoriali che hanno competenza sui corsi d'acqua del bacino.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

GATTO e GIACCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 151, stabilì che le graduatorie del concorso a cattedre, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1990, erano prorogate d'ufficio anche per l'anno scolastico 1992-1993;

la successiva legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4 prorogò le graduatorie del concorso per l'anno scolastico 1993-1994;

tale proroga veniva reiterata anche per l'anno scolastico 1994-1995 per effetto dell'articolo 5 della legge 19 luglio 1993, n. 243;

l'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, proroga la validità delle graduatorie suddette anche per gli anni scolastici successivi al 1994-1995;

l'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (legge finanziaria per il 1995), proroga di un ulteriore anno scolastico le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e ammette a concorso i posti per i quali le graduatorie risultano esaurite;

per effetto delle normative vigenti, ai docenti idonei del concorso a cattedre per titoli ed esami indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1990, spettano le cattedre che vanno dall'anno scolastico 1989-1990, all'anno scolastico 1995-1996 fintanto che non dovesse essere bandito un nuovo concorso a cattedre;

il decreto-legge 9 agosto 1993, n. 288 (cosiddetto decreto « mangiaclassi »), ha sottratto migliaia di cattedre per l'anno scolastico 1993-1994, come riconosciuto dalla sentenza del Tar del Lazio n. 721 del 23 settembre 1993;

l'articolo 401, comma 11, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce che le graduatorie dei concorsi per titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami;

tale situazione ha aperto contenziosi col ministero della pubblica istruzione, ha provocato profondo disagio e disparità di trattamento tra i docenti in attesa di nomina, ha prodotto spreco di risorse intellettuali a carico dei docenti, costringendoli a sottoporsi a nuovi, ma vani, tentativi di inserimento nella scuola, con conseguente dispendio economico per la collettività —:

quali provvedimenti si intendano adottare per il rispetto delle normative citate, che permetterebbero la restituzione di tutte le cattedre accantonate ed il man-

tenimento del posto con riserva, dopo la cancellazione delle graduatorie, ai docenti utilmente collocate in esse;

per quali ragioni non venga pienamente applicato il comma 22 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che renderebbe possibile che le graduatorie citate diventino ad esaurimento per i docenti collocati in esse;

se si ritenga possibile bandire il prossimo concorso a cattedre per le sole graduatorie esaurite relativamente ad ogni singola provincia;

se non ritenga giusto attivare le procedure per la compilazione di una graduatoria nazionale degli idonei ai concorsi sopra citati, come per la graduatoria di cui all'articolo 8 della legge n. 426 del 1988, che consentirebbe un evidente risparmio finanziario, una maggiore razionalizzazione delle risorse intellettuali, una maggiore funzionalità nell'utilizzo dei posti e una concreta risposta al crescente disagio dei docenti idonei e alle loro legittime aspettative;

quali misure s'intendano adottare, relativamente ai concorsi sopra citati, per razionalizzare la finanza pubblica.

(4-03495)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si permette che questo Ministero non ignora lo stato di disagio e le aspettative di quei docenti i quali, essendo risultati idonei nei concorsi ordinari a cattedre banditi nel 1930, sono ancora in attesa di conseguire la nomina in ruolo sulla percentuale dei posti annualmente accantonati per tale tipo di concorsi.

Al riguardo, tenuto conto che la validità delle graduatorie relative ai suddetti concorsi è stata più volte prorogata per effetto delle leggi cui ha fatto riferimento anche la S.V. Onorevole, è da ritenere che buona parte dei docenti interessati siano già stati riassorbiti con le nomine disposte negli anni scolastici 1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997.

Premesso, peraltro, che un certo numero dei docenti inseriti nelle suddette graduatorie appartiene a classi di concorso notoriamente con scarse disponibilità e caratterizzate dalla presenza di molti docenti di ruolo in soprannumero, si osserva che questa Amministrazione si è dovuta fin qui attenere alla normativa prevista dagli articoli 436 e 470 del D. L.vo n. 297 del 1994, in applicazione dei quali le nuove nomine devono essere conferite, con le modalità ed i criteri di programmazione stabiliti con apposito decreto interministeriale annuale, nel numero complessivo di cattedre e posti che risultano vacanti dopo le operazioni di trasferimento e passaggio (rispettivamente da altre province da altri ruoli) a condizione che se ne preveda la disponibilità anche per l'anno scolastico successivo e tenuto conto, per quanto concerne il corrente anno scolastico, del decremento d'organico previsto dalle tabelle allegate al D.I. n. 174 dell'8.5.1996.

I posti residuati dopo tali operazioni, e risultati ancora vacanti dopo le utilizzazioni dei docenti già di ruolo, sono stati destinati alle nuove immissioni in ruolo al 100 per cento per quanto riguarda quelli istituiti presso le singole istituzioni scolastiche.

Per quanto concerne, invece, i posti istituiti sulla dotazione organica provinciale, essi sono stati utilizzati, entro il limite dei posti effettivamente vacanti, per un'aliquota che, per l'anno scolastico 1995/96, è stata del 50 per cento (articolo 22 comma 9 legge 724/94); per l'anno scolastico 1996/97 tale aliquota è stata determinata in ragione del 35 per cento (articolo 5 legge 425/96).

La suaccennata normativa e le disposizioni applicative — che relativamente all'anno scolastico 1996/97 hanno costituito oggetto del menzionato D.I. n. 339 del 12.7.1996 — hanno determinato, di fatto, una consistente limitazione delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che è stato possibile disporre, con effetto dal corrente anno scolastico.

Quanto alla normativa contenuta nel comma 22 dell'articolo 3 della legge n. 537 del 1993, di cui si lamenta la mancata applicazione, si osserva che la disposizione ivi prevista è tuttora operante, in quanto le

graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, hanno conservato e conservano validità anche per gli anni scolastici successivi al 1994/95, ai fini del conferimento delle nomine in ruolo, nei limiti ovviamente delle cattedre e dei posti che, a tal fine, risultavano accantonati alla data del 10 settembre 1992, così come disposto dal comma in parola.

In merito poi alla proposta di attivare una procedura per la compilazione di una graduatoria nazionale ad esaurimento degli idonei di concorsi ordinari già espletati, analoga a quella di cui all'articolo 8 bis della legge n. 426 del 1988, non pare che al momento sussistano i necessari presupposti per un suo accoglimento, considerato che il personale incluso nelle graduatorie nazionali previste da tale norma è stato immesso in ruolo « ope legis », per effetto di precedenti servizi, a tal fine riconosciuti; una proposta del genere non si concilia peraltro con il consolidato orientamento degli ultimi anni, inteso alla realizzazione di un maggiore decentramento, a livello provinciale, delle attività amministrative.

Relativamente, infine, alla possibilità di indire nuovi concorsi per titoli ed esami, è attualmente in corso una riflessione complessiva alla luce del mutato quadro normativo generale e con riferimento, in particolare, alla disposizione contenuta nell'articolo 1 — comma 73 — della legge n. 662 del 23.12.1996, secondo cui i criteri di programmazione delle assunzioni dei docenti, a tempo indeterminato, dovranno essere ridefiniti, per il prossimo anno scolastico, in relazione alle prevedibili disponibilità dei relativi posti nell'anno scolastico successivo, in connessione con la riorganizzazione della rete scolastica e con le effettive esigenze di insegnamento.

Si desidera, ad ogni modo, aggiungere che il problema è all'attenzione del Ministero, ai fini delle determinazioni che saranno ritenute possibili, nell'ambito del disegno di legge n. 932 (attualmente all'esame della VII Commissione del Senato) ed in ordine al quale è in atto un confronto tra

le forze politiche sulle questioni del precariato e del reclutamento del personale della scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con ordinanza ministeriale n. 223 in data 11 giugno 1996, prot. n. 2927, del Ministero della pubblica istruzione, ispettorato per l'istruzione artistica, sono state dettate le norme per i trasferimenti del personale direttivo e dei docenti di ruolo dei conservatori di musica e delle accademie;

all'articolo 17 venivano individuati i criteri per concedere le precedenza di accoglimento delle domande di trasferimento, ed in particolare in relazione al disposto dell'articolo 33, commi 5 e 7 della legge n. 104 del 1992, richiamati dall'articolo 601 del decreto-legge n. 297 del 1994, si concedeva ai genitori anche adottivi di minore con *handicap* in situazioni di gravità, al coniuge, al parente ed affine entro il terzo grado o all'affidatario di persona handicappata in situazione di gravità, nonché all'handicappato maggiorenne in situazione di gravità di cui al comma 6, il titolo per ottenere la precedenza nelle operazioni di trasferimento;

in riferimento a detti criteri veniva stilata una graduatoria nella quale, a quanto risulta all'interrogante, si segnalano punteggi senza verifica delle reali situazioni evidenziate per ottenere precedenza;

in particolare, si segnalerebbero casi di persone che hanno vantato diritto di precedenza ai sensi del citato disposto dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, anche in presenza, nello stesso nucleo familiare, di persone in grado di provvedere all'assistenza della persona portatrice di *handicap* —:

se non intenda verificare la regolarità dei punteggi attribuiti e delle graduatorie

stilte, riservandosi, se del caso, alla risposta, di denunciare penalmente la vicenda alla competente autorità giudiziaria.

(4-05478)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 33 commi 5° e 7° della legge 104/1992 il contratto collettivo nazionale decentrato, sottoscritto in data 6.6.1996, relativo alla mobilità del personale docente dei Conservatori e delle Accademie ha previsto l'attribuzione della precedenza, nelle operazioni di trasferimento, per i genitori, anche adottivi, di minore con *handicap* in situazione di gravità o per il coniuge o il familiare, affine entro il 3° grado, affidatario di persona handicappata in situazione di gravità.*

*Per beneficiare della precedenza le categorie interessate devono comprovare, con dichiarazione personale resa ai sensi della legge 15/1968 o mediante certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali che il portatore di *handicap* non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati e che il medesimo necessita di un'assistenza continuativa.*

Ad eccezione del coniuge o dei genitori gli interessati devono dimostrare, inoltre, mediante certificato anagrafico o autocertificazione di essere gli unici membri della famiglia in grado di assistere continuativamente la persona handicappata e di convivere nella stessa abitazione.

*Parimenti per l'attribuzione della precedenza all'handicappato maggiorenne di cui all'articolo 33, 6° comma della legge 104/1992 si richiede che l'interessato documenti il suo stato di *handicap* con certificazione rilasciata dalle commissioni mediche funzionanti presso le unità sanitarie locali.*

Ciò premesso, si fa presente che in sede di predisposizione delle graduatorie relative ai trasferimenti del personale direttivo e docente dei Conservatori e delle Accademie le precedenza sono state attribuite in conformità ai criteri succitati ed esclusivamente in base alla prescritta documentazione prodotta unitamente alla domanda nei termini prescritti.

Si assicura comunque che ove dovessero essere segnalate da parte della S.V. Onorevole specifiche situazioni non si mancherà di effettuare le necessarie verifiche e di adottare tutti i provvedimenti che eventualmente dovessero rendersi necessari.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

GIOVANARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

in data 27 luglio 1994, l'interrogato aveva presentato al Ministro di grazia e giustizia la seguente interpellanza di cui di seguito si riporta il testo: « premesso che: l'ex ministro della giustizia Clelio Darida è stato arrestato e tenuto in carcere dal 7 giugno al 23 luglio 1993, senza essere interrogato e senza che nel frattempo sia stato compiuto alcun atto istruttorio che lo riguardasse, né esperita alcuna indagine nei suoi confronti; l'onorevole Clelio Darida è stato prosciolto al termine dell'inchiesta Intermetro, che aveva provocato la sua carcerazione. Per sapere quali iniziative di competenza intenda intraprendere per chiarire le responsabilità di chi ha fatto uso così barbaro e immotivato della carcerazione preventiva »;

« non è stata data risposta alla suddetta interpellanza;

in data 13 giugno 1996, viene riportata con grande rilievo dalla stampa la dichiarazione del pubblico ministero Francesco Misiani, che rileva che il pubblico ministero di Milano Francesco Greco si era rivolto allo stesso Misiani, « in spirito di amicizia, sollecitandomi ad appellare la sentenza di proscioglimento contro Clelio Darida nell'inchiesta Intermetro. Questo perché, fra l'altro, era interesse del pool milanese che il caso Darida non venisse chiuso prima della definizione dell'ispezione ministeriale. Uno dei temi dell'ispezione riguardava la illegittima detenzione di Darida »;

da queste gravissime dichiarazioni appare evidente il tentativo di svuotare l'attività di sindacato ispettivo dei parla-

mentari, che aveva indotto il ministro all'ispezione, attraverso i meccanismi di accanimento giudiziario finalizzati non all'accertamento della verità, ma a coprirsi da eventuali responsabilità che potevano emergere in sede di ispezione;

quali iniziative intenda assumere, sulle base delle dichiarazioni del dottor Misiani, e quali siano stati i risultati dell'ispezione ministeriale sul caso Darida.
(4-00951)

RISPOSTA. — *Va premesso che al quesito formulato sui risultati dell'ispezione ministeriale sul caso Darida è stata già data risposta nella seduta del 4.12.96 alla Camera con riferimento alle interpellanze 2-00048 e 2-00033 (v. Res. 4.12.96) per cui si rinvia ad essa. Con riferimento all'altro quesito sul caso Greco/Misiani su cui il Ministro si era riservata la risposta, dagli elementi acquisiti successivamente dalle competenti articolazioni ministeriali è emerso che il sostituto dott. Greco ha negato decisamente di aver mai sollecitato alcunché del collega dott. Misiani. A tale proposito va ricordato che il procedimento a carico dell'On. Darida fu trasmesso dalla Procura di Milano a quella di Roma il 22.10.93 dopo che il Darida era stato scarcerato (dagli arresti domiciliari) il 9.9.93.*

Il P.M. di Roma chiese il rinvio a giudizio dell'On. Darida il 31.3.94.

Il Gip lo prosciolsse il 25.7.94.

Il Procuratore Generale di Roma propose appello il 27.10.94 ma il proscioglimento venne confermato sia in appello sia nel successivo giudizio in Cassazione.

Con riferimento alla vicenda Darida il dott. Greco ha dichiarato di essersi limitato a chiedere informazioni circa la posizione dell'indagato, in ispecie domandando se fosse definita o tuttora pendente, atteso il riflesso che la stessa poteva spiegare sulla indagine ispettiva promossa nei confronti dei magistrati milanesi a tale riguardo.

Secondo la versione riportata dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano, il dott. Greco ha precisato che fu il collega Misiani a manifestargli l'intenzione di interporre appello contro il prosciogli-

mento del Darida contrariamente a quanto affermato dal dott. Misiani avanti alla Prima Commissione Referente del C.S.M. l'11 6.96 (v. estratto del verbale n. 50 relativo a tale seduta).

I Servizi ministeriali sulla base degli elementi acquisiti hanno espresso il parere che la vicenda non sia suscettibile di ulteriori approfondimenti, atteso l'insanabile contrasto tra le versioni rese dai due magistrati.

Dette conclusioni appaiono condivisibili considerando la genericità e la non verificabilità delle dichiarazioni rese peraltro dal dott. Misiani con finalità difensive nell'ambito della procedura ex articolo 2 R.D.L. 511/46 avviate a suo carico dal C.S.M.; il possibile risentimento dello stesso dott. Misiani nei confronti del collega al quale era stata imputata la responsabilità dell'iniziativa consiliare; l'impossibilità di qualsiasi utile approfondimento istruttorio sulle versioni del tutto diverse tra loro, trattandosi di un colloquio svoltosi per telefono e senza testimoni, considerando infine le conclusioni ampiamente favorevoli per i magistrati della Procura di Milano della prima inchiesta ministeriale sulla vicenda dell'on. Darida. Su questo punto richiamo la risposta data all'on. Giovanardi rispondendo all'atto ispettivo orale all'inizio ricordato.

Atteso quanto sopra non si ravvisano nei fatti i presupposti e le condizioni per proporre iniziative sul piano disciplinare nei confronti del dott. Francesco Greco.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il giorno 6 febbraio 1997, presso la scuola « Franchetti », sita in Piazza Bernini a Roma, sono stati dati ai bambini che frequentano una classe della Materna, di età compresa tra i tre ed i cinque anni, bicchieri di plastica, contenuti nell'originale sacchetto di plastica, sul fondo dei

quali si trovava un liquido giallognolo dall'odore sgradevole;

tale liquido, secondo quanto affermato dalle maestre, sembrava essere urina di topo;

il giorno seguente il signor Nicola Petrucci, padre di un ragazzo che frequenta la Materna, è stato contattato telefonicamente dalla signora Marzilli, assistente sanitario, la quale consigliava di far fare al bambino una terapia di prevenzione per motivi precauzionali;

dall'inizio dell'anno scolastico i bambini che frequentano la scuola « Franchetti » sono costretti a vivere in condizioni igienico-sanitarie alquanto precarie anche per la presenza di lavori di ristrutturazione muraria che interessano la scuola stessa;

su tali fatti è stata presentata puntuale denuncia ai Carabinieri della compagnia « Aventino » —:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali provvedimenti urgenti si intendano prendere per ripristinare, nel più breve tempo possibile, le condizioni igienico-sanitarie che consentano ai bambini che frequentano la scuola « Franchetti » una tranquilla prosecuzione dell'anno scolastico. (4-08566)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, alla quale di risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Provveditore agli studi di Roma ha precisato che il Dirigente del 52° Circolo Didattico di Roma, appena le insegnanti della scuola materna comunale del plesso « Fraschetti », ove è anche ospitata la scuola elementare statale hanno segnalato la presunta presenza di roditori all'interno dei locali ha subito interessato la competente circoscrizione e il servizio internazionale (disinfezione e disinfestazione) per un intervento completo ed analitico di derattizzazione di tutti i locali dell'edificio.*

Il giorno 10.2.1997 a seguito di ulteriori richieste da parte della direzione didattica è stato predisposto dall'azienda sanitaria locale RMD un ciclo di interventi per i giorni 11.2.97 – 25.2.97 e da ultimo la disinfezione di tutto il complesso scolastico per il 15.3.97.

Dalla documentazione inviata dalla azienda sanitaria a seguito degli interventi effettuati non sarebbe stata comunque rilevata alcuna presenza di roditori nei locali della scuola.

Con avvisi affissi all'albo l'utenza è stata puntualmente informata degli esiti dei cicli di derattizzazione effettuati.

Per quanto riguarda poi i lavori di ripulitura delle aule e delle parti comuni, già avviati all'inizio del corrente anno scolastico il Provveditore agli Studi ha comunicato che in seguito ad un incontro tra direzione, genitori e responsabili dell'amministrazione locale, al fine di evitare disagi agli allievi ed agli operatori scolastici, gli interventi alle parti comuni del 1° piano sono stati sospesi.

Risultano comunque ultimati i lavori di bonifica e ristrutturazione dei locali che dovranno essere utilizzati per il refettorio.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

LENTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, della sanità e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:*

all'interrogante sembra di ricordare che nella XII legislatura fosse stato sollevato il problema, non di scarsa rilevanza, del peso degli zaini (con il loro contenuto) degli studenti, soprattutto delle elementari e delle medie inferiori, il quale, da una indagine, era risultato eccessivamente gravoso per corpi in formazione ed in crescita;

in data 13 novembre 1996 una nota di agenzia (Agi) riferisce di un ragazzo di circa undici anni di Sassari che è dovuto ricorrere al pronto soccorso del locale ospedale « Santissima Annunziata », in cui i sanitari riscontravano le spalle segnate

dai tiranti dello zainetto-borsa del peso di 11 chilogrammi —:

se vogliono intervenire nel senso auspicato anche dalla medicina e dai medici del nosocomio sassarese, che suggeriscono di ridurre il peso;

se — qualora disposizioni siano già state emanate — intendano fare in modo che siano rispettate. (4-05343)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto.*

Si ritiene opportuno premettere che la questione riguardante il peso dei libri scolastici, è stata e continua ad essere oggetto di attenzione da parte di questo Ministero, il quale nelle annuali circolari che disciplinano le operazioni di adozione dei libri di testo ha sempre raccomandato al collegio dei docenti cui la vigente normativa demanda, sentito il consiglio di classe, l'adozione dei testi scolastici di evitare la scelta di libri che, giudicati di pari valore didattico, siano più pesanti.

Tale indicazione è stata anche ribadita nell'ultima circolare emanata in data 24.12.1996.

Si ricorda inoltre che lo schema generale della carta dei servizi della scuola (D.P.C.M. 7 giugno 1995) sanziona i criteri ai quali le scuole debbono attenersi ai fini dell'adozione dei libri di testo ed impegna i docenti della scuola dell'obbligo ad adottare con il coinvolgimento delle famiglie, in sede di programmazione dell'azione educativa e didattica, soluzioni idonee a rendere possibile un'equa distribuzione dei testi scolastici, nell'arco della settimana, in modo da evitare, nella stessa giornata, un sovraccarico di materiali didattici da trasportare.

Ed invero, secondo quanto riferito dal Preside della scuola statale « P. Tola » di Sassari, il collegio docenti già da tempo ha adottato misure atte a contenere il peso degli zainetti provvedendo a mettere a disposizione atlanti e vocabolari per le esercitazioni in classe e dando la possibilità agli allievi di uno stesso banco di ripartire i libri da portare a scuola.

Il collegio dei docenti ha anche adottato testi di peso contenuto.

Per quanto riguarda il caso segnalato dalla S.V. Onorevole, il capo di istituto ha precisato che l'allievo, che frequenta la classe I, ha gravi problemi « di comportamento e spesso non osserva le indicazioni degli insegnanti », tant'è che il medesimo è da tempo seguito da uno psicologo della U.S.L. n. 1 di Sassari.

La famiglia appare consapevole della gravità del caso per cui ha accettato di incontrare il medico scolastico per concordare eventuali ulteriori interventi.

Il giorno 11 novembre, dopo aver trascorso la mattinata a disturbare i compagni il ragazzo, uscito in anticipo dalla scuola perché a suo dire accusava dei malesseri, è stato accompagnato dalla madre al pronto soccorso ove gli è stato diagnosticato « torcicollo ».

Nell'astanteria del pronto soccorso qualcuno avrebbe chiesto lo zainetto per poterlo pesare; il peso sarebbe risultato di 11,200 Kg. senza tuttavia che ne fosse verificato il contenuto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

LENTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

in data 10 gennaio 1997, presso il liceo scientifico « Leonardo da Vinci » di Niscemi (Caltanissetta) veniva organizzata una manifestazione che prevedeva l'intervento dell'europarlamentare e presidente della provincia regionale di Catania, onorevole Nello Musumeci, esponente di alleanza nazionale;

l'europarlamentare era accompagnato da altri esponenti del suo partito, tra cui un assessore della provincia regionale di Caltanissetta;

la manifestazione pare non prevedesse un dibattito fra eventuali posizioni differenziate; sembra peraltro che si sia trasformata in una parata esclusivamente di parte, in cui non venivano risparmiate pesanti critiche al Governo dell'Ulivo e non veniva concessa la possibilità di replica;

per consentire la possibilità di svolgimento della manifestazione, effettuatasi in orario scolastico, sono state sospese le lezioni per tutta la durata della manifestazione stessa —:

chi abbia autorizzato la conferenza che, pare, si sia trasformata in una manifestazione di partito;

quali misure intenda adottare.

(4-07040)

RISPOSTA. — *Dai chiarimenti forniti dal preside del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Caltanissetta in merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto risulta che, in effetti, la conferenza-dibattito sul tema la Sicilia in Europa e l'occupazione giovanile, svoltasi presso l'istituto il giorno 10.1.1997, non è stata oggetto di formale delibera da parte degli organi collegiali.*

Ciò in quanto la richiesta dell'Associazione Giovani di Caltanissetta di svolgere durante le lezioni e nei locali dell'istituto tale iniziativa, inviata per fax dall'ufficio di presidenza della provincia, con apposta in calce l'autorizzazione del presidente della provincia medesima, era pervenuta alla scuola quando il capo d'istituto era assente per motivi di famiglia e pochi giorni prima della programmata data di svolgimento.

Constatato che l'esiguità del tempo non avrebbe permesso la convocazione degli organi collegiali, nel rispetto dei termini prescritti, il collaboratore vicario, dopo una consultazione telefonica intercorsa con l'ufficio scolastico provinciale, ha ritenuto di poter interpellare verbalmente ciascuno dei componenti del consiglio d'istituto, compresi gli allievi ed i docenti presenti il giorno 8.1.1997 e, avuto da tutti l'assenso verbale per la concessione dell'auditorium e per la partecipazione degli allievi alla conferenza, considerata l'importanza dell'argomento, ha concesso l'uso dei locali dalle ore 11 alle ore 13 del giorno 10 gennaio.

Tale comportamento è stato anche confortato dal fatto che la programmazione d'istituto prevede la partecipazione dei discenti a conferenze e dibattiti di interesse culturale e che con delibera del 26.10.1988

il consiglio d'istituto ha delegato il preside a concedere l'aula magna per manifestazioni culturali ed artistiche che non disturbino l'andamento della vita scolastica e che costituiscano eventi di arricchimento culturale.

La conferenza in parola, comunque, si è svolta fino alle ore 12.15 quando gli allievi hanno ripreso regolarmente le lezioni.

Venuto a conoscenza del procedimento adottato il Provveditore agli Studi di Caltanissetta ha subito invitato il capo dell'istituto ad osservare le disposizioni vigenti che prevedono la preventiva autorizzazione del consiglio d'istituto circa l'uso dei locali e la preventiva delibera del collegio docenti circa le iniziative culturali che prevedano la partecipazione degli allievi, non essendo consentite ratifiche successive a supporto di assensi verbali.

Il medesimo Provveditore tuttavia, tenuto conto che il Consiglio d'istituto nella seduta del 4.2.1997 ha confermato l'assenso espresso verbalmente dai singoli componenti, non ha ritenuto di assumere ulteriori iniziative riservandosi di vigilare sul corretto andamento della scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

è evidente la gravità dell'azione compiuta dalla Digos nei confronti di un organo di stampa, Il Giornale, e di un suo redattore;

non solo è stata perquisita la redazione, ma anche la casa del giornalista, reo di avere pubblicato — credendo di essere ancora in uno Stato democratico e di diritto — un articolo ove, ad avviso dell'interrogante rappresentativa delle verità —:

se il Governo intenda continuare a servirsi della Digos per intimorire i giornalisti non conformisti e non allineati, ciò che parrebbe piuttosto proprio di una dittatura; questi episodi, che si pensava non dovessero più accadere nel nostro Paese,

hanno infatti turbato tutto il popolo italiano pensante, che riteneva superata l'era della dittatura e dei soprusi. (4-03737)

RISPOSTA. — *La risposta è fornita dal Ministero di Grazia e Giustizia, a ciò delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 23 gennaio 1997.*

Sulla base degli elementi forniti dal Ministero dell'interno si rappresenta che lo scorso 28 settembre, con inizio alle ore 13.30 circa, il personale della D.I.G.O.S. ha dato esecuzione al decreto di perquisizione n. 8393/96 R.G.N.R., emanato lo stesso giorno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (Sost. dott. Piercamillo Davigo) nei confronti del giornalista Stefano Zurlo sottoposto ad indagini per il reato di cui all'articolo 684 c.p. (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale), in quanto autore dell'articolo dal titolo « L'autista del Colle portava in giro Pacini », pubblicato (sempre lo scorso 28 settembre) sul quotidiano « il Giornale ».

Per l'esecuzione di tale provvedimento erano stati incaricati ufficiali di polizia Giudiziaria della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione della Polizia di Stato che ha subdelegato la D.I.G.O.S. di Milano.

La perquisizione — finalizzata al rinvenimento e sequestro del verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria da persona informata sui fatti (l'autista citato nell'articolo in parola) nonché di documentazione concernente contatti telefonici fra utenze radiomobili — è stata eseguita, così come disposto dall'Autorità Giudiziaria, presso più obiettivi e precisamente nell'abitazione del citato giornalista, nell'autovettura e nel garage in suo uso, e nei locali di pertinenza esistenti all'interno della redazione de « Il Giornale », ubicata a Milano, in Via Negri n. 4.

Le suddette operazioni di polizia giudiziaria sono state compiute contestualmente da complessivi dodici dipendenti, che hanno operato suddivisi negli obiettivi sopra indicati.

Tali perquisizioni hanno avuto esito negativo per quel che concerne l'oggetto del provvedimento.

Quindi il decreto di perquisizione citato in interrogazione risulta adottato dall'autorità Giudiziaria nell'ambito di indagine penale e in forza degli autonomi poteri attribuiti al Pubblico Ministero dagli articoli 247 e 55 del vigente codice di procedura penale, che consentono appunto, qualora vi sia fondato motivo, rinvenuto nel caso di specie nell'aver redatto l'articolo in maniera tale da far supporre che l'estensore fosse in possesso del verbale di S.I. rese alla polizia giudiziaria e di informazioni relative ai tabulati telefonici, di disporre perquisizioni personali e locali per acquisire il corpo di reato o comunque cose pertinenti al reato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MAGGI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

l'uso incauto dell'alcool denaturato è una delle principali cause delle ustioni;

gli incidenti causati dall'alcool colpiscono in particolare i bambini;

l'estrema facilità dell'uso dei contenitori in plastica è un rischio in sé. Nella depressione della stretta del contenitore di plastica, dopo aver gettato l'alcool sulla fiamma per un *barbecu* o per ravvivare il fuoco di un caminetto, si forma un invisibile canale di ritorno del gas prodotto dall'alcool, che riporta con sé istantaneamente la fiamma verso il contenitore. A questo punto avviene un'esplosione del contenitore e il liquido in fiamme si sparge su tutto quello che raggiunge —:

se intenda regolamentare la vendita dell'alcool denaturato vietando la sua commercializzazione nei contenitori di plastica. (4-05752)

RISPOSTA. — Un divieto alla commercializzazione dell'alcool denaturato in contenitori di plastica, al fine di evitare eventuali incidenti causati dall'uso non corretto, creerebbe ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del Mercato Unico Euro-

peo. Peraltro, il Ministero dell'industria non condivide l'ipotesi dell'introduzione di divieto del suddetto materiale, in maniera unilaterale da parte dell'Italia.

La questione, invece, potrebbe trovare una adeguata innovazione normativa solo attraverso un'azione comunitaria. Si assicura, pertanto, che il Ministero dell'industria presterà il dovuto impegno e la massima attenzione alla questione, cooperando alla ricerca delle soluzioni più idonee nel quadro della vigente disciplina dell'Unione europea, con particolare riferimento ai profili di tutela concernenti sia la sicurezza delle persone che la concorrenza tra le imprese.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

MALAVENDA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

alcuni pazienti affetti da patologie, quali la siringomelia, si sono visti rifiutare la domanda di esenzione dal *ticket* da parte dell'unità sanitaria locale competente (via de Gasperi, a Napoli), malgrado una lista esenzione *ticket* esposta in bacheca comprendesse tali patologie, con la motivazione che la lista esposta era parte di un decreto emanato dall'ex Ministro della sanità Garavaglia e il decreto e la lista relativa erano decaduti con il Ministro stesso —:

se sia corretto il rifiuto dell'unità sanitaria locale e l'esposizione in bacheca di un decreto decaduto;

con quali criteri vengano decise attualmente le malattie che danno diritto all'esenzione dal *ticket*;

quali rapporti esistano fra l'elaborazione dei criteri suindicati e l'indirizzo politico del Governo. (4-06058)

RISPOSTA. — Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di

valutazione di competenza regionale acquisiti attraverso il Commissariato del Governo nella Regione Campania.

Da quanto si è appreso, al riguardo, stando alle comunicazioni della Azienda U.S.L. NA/1, risulta che non sarebbero mai state esposte, nei locali frequentati dagli utenti di detta Azienda, le « liste di esenzioni tickets per patologia », di cui si fa menzione, nell'interrogazione.

Parrebbe, inoltre, che i criteri con cui si applicano le esenzioni per patologia nella Azienda in questione siano gli stessi previsti dalla normativa attualmente in vigore.

Il Ministro della sanità: Bindi.

MALGIERI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:

quale sia il motivo per il quale il provveditore agli studi di Napoli, Gennaro Fenizia, è stato rimosso dall'incarico e chiamato a Roma come responsabile dell'ispettorato di educazione fisica e sportiva, contro la sua volontà e con mesi di anticipo rispetto alla conclusione del suo mandato;

se l'iniziativa ministeriale non sia da attribuire « ad alcune ipotesi di dissenso », come ha detto lo stesso Fenizia, con il Ministro della pubblica istruzione in merito ad una presunta errata valutazione nel 1996 dei titoli per le graduatorie per incarichi e supplenze, che hanno provocato numerosi ricorsi al Tar, ed agli interventi necessari per sollecitare i sindaci della provincia di Napoli a provvedere alla mancanza di duecentotrentanove aule (novantanove a Napoli) per circa cinquemila bambini delle elementari. (4-08729)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto.

I motivi che hanno indotto questo Ministero ad assegnare al Dott. Fenizia l'incarico di Capo dell'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva sono stati determinati dalla necessità di assicurare all'Ispettorato un dirigente che ha dato ampia dimostrazione di possedere capacità di re-

lazione, di coordinamento, di mediazione e di alta professionalità in ragione dei risultati con seguiti in qualità di Provveditore.

Giova peraltro precisare che l'incarico già conferito al Dott. Fenizia in data 1° settembre 1995 non era soggetto a limiti temporali.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

MALGIERI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

l'Isef di Roma non ha ritenuto idoneo all'insegnamento l'ex campione di atletica Pietro Mennea, « ambasciatore italiano dello sport nel mondo », disattendendo perfino una sentenza favorevole del Tar del Lazio a cui l'interessato aveva fatto ricorso per far valere il suo buon diritto;

nell'anno accademico 1995-1996, infatti, Mennea aveva presentato domanda per due cattedre messe a concorso dall'Isef, a corredo delle quali aveva aggiunto un curriculum scientifico inattaccabile: due lauree (giurisprudenza e scienze politiche); il diploma Isef conseguito a Napoli nel 1975; l'abilitazione ad esercitare la professione di commercialista; l'iscrizione all'albo dei procuratori sportivi; gli attestati di insegnamento a Cagliari, dell'incarico di assistente di atletica leggera all'Isef dell'Aquila, di insegnamento nelle scuole pubbliche di Formia; infine, una copiosa documentazione pubblicistica;

Mennea si è trovato a competere per una cattedra con Mario Pescante, presidente del Coni, a cui in ragione dell'ufficio che ricopre motivi di opportunità, se non proprio di incompatibilità, consiglierebbero di farsi da parte: Pescante è stato riconfermato nell'incarico e Mennea è stato dichiarato soltanto « cultore della materia »;

anche l'altra cattedra è stata negata al campione per essere assegnata a Nicola Rossi, burocrate del Ministero della pubblica istruzione ed ex capo della segreteria

dell'onorevole Gerardo Bianco quando questi era ministro della pubblica istruzione senza nessun particolare titolo di idoneità, a quanto risulta all'interrogante, per ricoprire una cattedra dell'Isef;

nella sentenza del Tar che dà ragione a Mennea si legge: « Deve dunque dichiararsi l'obbligo dell'amministrazione di procedere ad una nuova valutazione comparativa, nella quale siano innanzitutto presi in considerazione tutti i titoli prodotti dagli interessati, e siano poi indicati chiaramente il giudizio comparativo tra le varie categorie di titoli ed il giudizio complessivo finale ... Debbono, conseguentemente, annullarsi gli atti relativi al conferimento dell'incarico in questione » —:

per quale motivo l'Isef, dopo la sentenza citata, non abbia ritenuto di procedere al riesame dei titoli e di riaprire i termini del concorso;

se non ritenga di dover intervenire presso l'Istituto al fine di indurne l'ottemperanza alla sentenza del Tar;

se non sia il caso di provvedere a che il cittadino Mennea venga soddisfatto nelle sue legittime aspirazioni, anche per non umiliare un campione che ha illustrato al più alto livello lo sport italiano nel mondo.
(4-08752)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto l'On.le interrogante chiede di conoscere per quale motivo l'ISEF di Roma non ha soddisfatto le « legittime aspirazioni » del campione Pietro Paolo Mennea e non ha ottemperato, inoltre, alla sentenza del TAR favorevole all'interessato.*

L'istituto ha fatto pervenire un esauriente nota al riguardo. Se ne riassumono i dati salienti.

Il Consiglio Direttivo ed il Consiglio di Amministrazione con delibere, rispettivamente del 20.6.95, n. 25 e 27.6.95, n. 42, disposero l'emanazione di un bando di concorso per numerose discipline e fra queste 1 posto per « Legislazione, regolamentazione e organizzazione dell'educazione fisica e dello sport » e n. 1 posto per « Sistemica,

regolamentazione e organizzazione delle attività sportive agonistiche ».

Il Consiglio Direttivo stabilì quindi preventivamente i criteri con cui procedere alla valutazione dei candidati.

Al primo concorso fecero domanda n. 6 candidati, al secondo n. 3 candidati, tra i quali anche il dott. Mennea.

Il Consiglio giudicò alcuni candidati privi dei requisiti richiesti dal bando, mentre giudicò il già citato dott. Mennea, sia con riferimento al primo che il secondo concorso, « cultore della materia ».

Avverso la deliberazione adottata da detto Consiglio per il conferimento dell'incarico di « Legislazione, regolamentazione e organizzazione dell'educazione fisica e dello sport » l'interessato dott. Mennea propose ricorso, con domanda incidentale di sospensione, al TAR del Lazio.

Detto TAR, dopo aver respinto in prima istanza la domanda incidentale di sospensione, si è pronunciato, con sentenza n. 2276/96 (notificata all'Istituto il 14.12.96), disponendo che l'Istituto doveva « procedere ad una nuova valutazione comparativa, nella quale siano anzitutto presi in considerazione, in modo analitico e dettagliato, tutti i titoli prodotti dagli interessati, e siano poi indicati chiaramente il giudizio comparativo tra le varie categorie e di titoli ed il giudizio complessivo finale ».

Il Consiglio direttivo, riunitosi nella seduta del 30.1.97 pose all'ordine del giorno la questione degli incarichi di insegnamento per l'anno accademico 1996/97 ma non assunse alcuna decisione in quanto secondo quest'ultimo, era necessario « procedere plenariamente all'esame dei titoli dei candidati ».

Pertanto detto Consiglio decise di aggiornare la seduta all'11.2.97 proprio al fine di pervenire, previo esame dei titoli di tutti i candidati, ad una oculata determinazione.

Nel frattempo, in data 31.1.97 perveniva all'Istituto la nota n. 007189 del 17.1.97 dell'Avvocatura Generale dello Stato in cui si esprimeva l'avviso di non ritenere condivisibile la sentenza del TAR Lazio n. 2276/96 e l'intenzione di voler impugnare la detta sentenza. Conseguentemente il Consiglio Direttivo, nella seduta dell'11.2.97,

non poteva che prendere atto di quanto comunicato dall'Avvocatura Generale. Nel constatare pertanto che la questione era ormai sub-judice, rinviava l'argomento sino alla sentenza definitiva di secondo grado.

Allo stato dei fatti lo scrivente non può assumere iniziative di alcun tipo volte a derimere la controversia tra l'ISEF di Roma ed il dott. Pietro Paolo Mennea.

La vicenda in questione infatti ha assunto ormai i connotati della controversia giudiziaria in cui, come noto, un organo di Governo non può intervenire.

Non resta pertanto che attendere la sentenza del Consiglio di Stato la quale stabilirà definitivamente se siano stati o meno lesi i legittimi interessi del cittadino e campione Pietro Paolo Mennea.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

MALGIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

si ha notizia che la spesa globale del nostro Paese per fronteggiare i danni provocati dai disastri naturali supera di circa dieci volte quella che, investita nella ricerca e nella prevenzione, sarebbe sufficiente a determinare un'efficace azione di contrasto ed un'adeguata gestione del rischio geologico;

sul piano della prevenzione e della ricerca finalizzate a produrre un'adeguata mitigazione del rischio geologico nel nostro Paese, si registrano evidenti lacune e deleterie carenze, che rischiano di vanificare le iniziative e gli interventi che pure sono stati promossi nel settore;

in particolare, l'interrogante denuncia le enormi difficoltà che si frappongono alla realizzazione del progetto di cartografia geologica nazionale, avviato, con apposita legge, fin dal 1988;

tali difficoltà sono essenzialmente riconducibili alla deleteria persistenza di

una serie di pastoie amministrative; ai ritardi nell'erogazione dei fondi; all'eterogeneità ed alla confusione delle procedure amministrative; all'affidamento del progetto alle regioni, delle quali soltanto una parte sembra animata dall'indispensabile volontà e dalla imprescindibile capacità di gestire l'operazione;

il progetto di cartografia geologica nazionale riveste un'importanza fondamentale, ove si consideri che la predisposizione di un'aggiornata carta geologica di base costituisce una premessa conoscitiva indispensabile per qualsiasi studio tematico successivo e per qualsivoglia intervento sul territorio;

l'Italia è l'unico paese europeo che, alle soglie del Duemila, non dispone di una carta geologica in scala 1:50.000;

il Comitato per le scienze geologiche e minerarie del Cnr ha in più occasioni offerto ai responsabili di Governo la disponibilità a fornire operatori e coordinatori capaci ed adeguati dal punto di vista tecnico-scientifico, nonché il supporto del patrimonio di esperienze accumulato nel settore dalle università e dagli enti di ricerca, pur sottolineando come il positivo esito dell'operazione sia essenzialmente legato alla volontà di coinvolgere direttamente nell'impegno l'università e gli enti di ricerca, evitando tortuosi passaggi intermedi —:

quali iniziative intendano adottare nel breve periodo per accelerare la definizione e la conclusione del progetto di cartografia geologica nazionale;

in che modo intendano utilizzare energie e competenze, di cui il nostro Paese non è certo carente, con l'obiettivo di giungere in tempi ragionevoli alla predisposizione di quello che, a giusta ragione, può essere considerato un fondamentale strumento per la pianificazione del territorio;

quali atti concreti intendano porre in essere al fine di rimuovere le difficoltà che stanno di fatto impedendo la realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle farraginosità amministrative, ai ritardi

nell'erogazione dei fondi, all'eterogeneità ed alla confusione che caratterizzano le procedure operative e al meccanismo di affidamento alle regioni della gestione del progetto. (4-09244)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto, il Dipartimento per Servizi Tecnici Nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha riferito quanto segue.*

Per il progetto di cartografia geologica nazionale è previsto un finanziamento globale che si valuta attualmente in 1000 miliardi nell'arco di 20 anni, di cui 600 per la cartografia geologica di base (completamento del progetto CARG della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000: n. 476 fogli geologici) e 400 per la cartografia geotematica, soprattutto quella relativa alla pericolosità geologica connessa all'instabilità dei versanti; tale finanziamento, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, dovrebbe essere suddiviso in stanziamenti annuali di 50 mld.

Nel progetto saranno coinvolti oltre al Servizio Geologico, che potrà avvalersi anche di professionalità esterne, le regioni e le province autonome attraverso i servizi geologici regionali; il coinvolgimento delle regioni è essenziale per il decentramento delle attività di rilevamento.

Per il completamento del progetto CARG, i soggetti suindicati potranno avvalersi della collaborazione delle Università, del CNR e degli Enti di ricerca aventi competenze nel campo della cartografia geologica e geotematica; al Servizio Geologico nazionale sono demandati i compiti di finanziamento, indirizzo, armonizzazione dei programmi ed il controllo.

Utilizzando nuove procedure, quali ad esempio gli « accordi di programma » tra le amministrazioni interessate o altri strumenti organizzativi che le recenti leggi sulla semplificazione offrono, si riuscirà ad eliminare i ritardi e le lungaggini burocratiche, soprattutto in relazione all'erogazione dei fondi.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

MASSIDDA, BERGAMO, APREA, DEL BARONE, PAGLIUCA, SCALTRITTI, GUIDI, ROMANI, DIVELLA, ERRIGO, POSSA, FRATTA PASINI, COLLAVINI, DI LUCA, PALMIZIO, GAGLIARDI, LEONE, BAIAMONTE, BERTUCCI, DANESE, COSENTINO, MARTUSCIELLO, FILOCAMO, DEODATO, LIOTTA e GIULIANO. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

il 23 marzo 1997, a Riccione, la Federazione pugilistica italiana provvederà a rinnovare gli organi statutari nazionali;

per l'elezione alla presidenza federale hanno presentato candidatura persone non tesserate alla Federboxe in passato;

la Federazione pugilistica italiana, nell'immediata vigilia del termine di presentazione delle candidature per il rinnovo degli organi dirigenziali periferici, ha emanato una circolare con la quale informava i Comitati regionali federali di una interpretazione della Corte federale superiore di giustizia che imponeva un vincolo di tesseramento di 24 mesi per i candidati alle elezioni regionali e nazionali;

detta interpretazione non risulta essere contemplata da alcuna norma statutaria federale vigente ed appare in contrasto con i normali principi del Comitato olimpico nazionale italiano in materia di requisiti di eleggibilità;

appare invece vigente il principio informatore dello sport olimpico, secondo il quale è sufficiente che i candidati siano titolari di regolare rapporto di tesseramento al momento della presentazione della candidatura, requisito del quale tutti gli aspiranti dirigenti risultano essere in possesso;

tale disposizione falserebbe l'esito della consultazione elettorale, eliminando artificiosamente un gran numero di concorrenti, per altro schierati su posizioni antagoniste alla dirigenza federale in carica;

qualora le elezioni dovessero essere gestite in osservanza della discussa interpretazione adottata dalla Corte federale, gli esclusi si vedrebbero costretti ad impugnarne l'esito. L'eventuale accoglimento dell'istanza comporterebbe il rischio di conseguenze amministrative e di immagine che l'organo di governo di una disciplina in crisi ed in discredito presso l'opinione pubblica a causa delle disgrazie che hanno colpito alcuni tesserati non può assolutamente correre;

appare pertanto opportuno porre in essere tutti gli accorgimenti preventivi atti a garantire il regolare svolgimento dell'importante incombenza statutaria e conferire al momento elettorale la serenità necessaria al rilancio di una disciplina ricca di fascino e di tradizioni sociali e culturali —

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per verificare la legittimità delle disposizioni elettorali emanate dagli organismi federali in carica;

se non ritenga opportuno, qualora venisse accertata l'illegittimità del provvedimento, disporre un rinvio delle elezioni, nominando, nel contempo, un commissario *ad acta* che gestisca questo fondamentale momento di democrazia all'interno di una struttura associativa che svolge un importante ruolo sociale, anche in virtù di rilevanti risorse pubbliche. (4-07453)

RISPOSTA. — *Si fornisce risposta all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso il CONI.*

Premesso che in data 8 marzo 1997, con delibera urgente, il Presidente della Federazione Pugilistica Italiana ha legittimato le candidature alle cariche elettive (in occasione dell'assemblea federale del 23 marzo a Rimini), considerando sufficiente il solo requisito del tesseramento dei candidati, in ordine ai fatti in questione va esposto quanto segue.

Lo statuto federale, approvato dall'Assemblea Nazionale straordinaria della F.P.I. del 18 marzo 1995, prevede all'articolo 33 p. 1, tra i requisiti richiesti al candidato per l'elezione a cariche sociali: « aver praticato

lo sport agonistico o aver ricoperto, per almeno un biennio, cariche federali di nomina o elettive presso la F.P.I., il CONI o altra Federazione Sportiva o svolto funzioni di ufficiale di gara, di dirigente o tecnico presso Società, Associazioni o Organismi affiliati alla F.P.I. o ad altre Federazioni.

Il Consiglio Nazionale del CONI, il 28 giugno 1996, ha rilevato che quanto sancito dal suddetto articolo 33 contrastava con il disposto dei principi ispiratori degli statuti federali ed invitava la F.P.I. a prevedere, in occasione della successiva Assemblea Straordinaria, il requisito dell'anzianità di tesseramento di almeno 24 mesi precedenti l'Assemblea.

La Federazione suddetta, in data 30 agosto 1996, tenuto conto del vuoto normativo determinatosi in relazione al requisito del tesseramento, prese atto della necessità di ricorrere, in occasione dell'Assemblea Nazionale del 23 marzo 1997, alle predette indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale del CONI nella citata riunione del 28 giugno 1996, secondo le quali va previsto, come già detto, per i candidati alle cariche federali, il requisito del possesso di un'anzianità di tesseramento di almeno 24 mesi precedenti l'Assemblea.

Peraltro è prevalsa la tesi che, in mancanza dell'approvazione da parte dell'Assemblea federale di una diversa anzianità di tesseramento, debba applicarsi la norma contenuta nell'articolo 16 dei principi informativi degli Statuti federali, secondo la quale — ove non venga richiesta l'anzianità di tesseramento di 24 mesi — è comunque obbligatoria la sussistenza del requisito del tesseramento al momento del deposito della candidatura e delle elezioni.

Il Ministro delegato per lo sport:
Veltroni.

MATTEOLI e MIGLIORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il provveditore agli Studi di Livorno si appresterebbe a sopprimere, per il prossimo anno scolastico, l'iscrizione alla

prima media della scuola di Riotorto, a circa venti chilometri dalla città di Piombino;

tale decisione apparirebbe viziata da una burocratica interpretazione della norma vigente, considerando la sufficiente proiezione di popolazione scolastica per il prossimo anno, i gravi disagi che provocherebbe il trasferimento degli alunni a Piombino, ed il buon livello didattico dell'attuale scuola media di Riotorto —

quali iniziative urgenti intenda assumere presso il provveditore agli studi di Livorno affinché sia comunque rivisitabile tale scelta. (4-07624)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato della S.V. Onorevole.*

Infatti, nell'ambito del piano di razionalizzazione scolastica per l'anno 1997/98, il Provveditore agli Studi di Livorno non ha adottato alcun provvedimento di soppressione della I classe della scuola media di Riotorto sezione staccata della scuola media « Fucini » di Piombino.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

MERLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

l'Istituto Agrario « Carlo Ubertini » di Osasco continua a vivere in una sorta di incertezza e di profonda transitorietà;

il fabbricato è del comune di Pinerolo, è situato nel comune di Osasco e, in vista del passaggio di competenze alla provincia, si aggrava la situazione compromettendo la gestione futura del suddetto istituto che oggi conta quasi trecento allievi e che rappresenta un fiore all'occhiello nel panorama del settore agricolo piemontese;

l'Istituto Ubertini, infatti, conta una forte specializzazione nel comparto agroturistico, agroambientale e agroindustriale,

nonché la provenienza degli allievi da oltre cinquanta comuni del Piemonte;

gli amministratori locali della zona attendono risposte precise per non trovarsi in difficoltà nella gestione concreta dell'Istituto, carente di servizi essenziali — come la palestra — e in continua balia delle onde —:

quali iniziative, dunque, si intende intraprendere per evitare il degrado dell'Istituto e, soprattutto, per porre fine ad un continuo rimbalzo di responsabilità che rischia di offuscare la realtà più qualificata dell'istruzione agraria piemontese.

(4-03456)

RISPOSTA. — *In merito alla questione riguardante la sede dell'Istituto Agrario « Carlo Ubertini » di Osasco il Provveditore agli Studi di Torino ha comunicato che l'edificio in parola, — ex Villa Ninfea — ereditato dal Comune di Pinerolo con vincolo alla destinazione d'uso ed adattato a scuola, nel corso degli ultimi anni è stato oggetto di vari interventi finalizzati a migliorarne la funzionalità.*

L'adeguamento delle strutture è stato integrato da ulteriori lavori impiantistici e di restauro conservativo.

Le attuali carenze riguardano la mancanza di una palestra o di strutture alternative per l'esercizio dell'attività di educazione fisica da parte degli allievi.

Tale problema, di non facile soluzione, è comunque particolarmente sentito dall'amministrazione comunale di Osasco, la quale si è dimostrata disponibile a risolverlo d'intesa con gli altri enti locali interessati.

In tale senso questo Ministero, al quale non risulta che sia stato disposto a favore dell'Istituto in parola alcun finanziamento ai sensi della legge 488/86 e 430/91, né sia stata avanzata alcuna richiesta di mutuo in ordine alla legge 23 articolo 4 dell'11.1.1996, ha già invitato l'Amministrazione Provinciale di Torino e l'Amministrazione Provinciale di Pinerolo ad intraprendere di concerto con l'Ufficio Scolastico periferico e l'Amministrazione Comunale di Osasco

tutte le possibili iniziative finalizzate ad assicurare una corretta erogazione del servizio scolastico nell'istituzione in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

MIGLIORI. — Al Ministro per l'ambiente. — Per sapere — premesso che:

da alcuni anni era sistemato sopra il Ponte di S. Pierino, comune di Fucecchio (Firenze), un apparecchio di « telecontrollo idropluviometrico » sul fiume Arno;

da alcuni mesi tale impianto è stato rimosso e non sostituito —:

quali siano i dati sulle acque del fiume che si è stati in grado di registrare tramite tale strumentazione nel corso degli anni ed i motivi della recente rimozione;

quali iniziative sostitutive siano state approntate o se si sia appurato l'insoddisfacente funzionamento della suddetta apparecchiatura della quale è opportuno conoscere anche i costi complessivi.

(4-05638)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto l'Autorità di Bacino del fiume Arno ha fatto presente che i dati sulle acque registrati dall'impianto in questione sono quelli relativi al livello idrometrico a partire dall'anno 1989, data di installazione dello stesso.

Tale teleidrometro, installato a S. Pierino Comune di Fucecchio (FI) a cura e spese della Regione Toscana per il controllo in tempo reale del livello dell'Arno nella corrispondente sezione, è stato disinstallato a causa di lavori di manutenzione straordinaria alle strutture del Ponte che collega l'abitato di San Pierino a quello di Fucecchio e, una volta ultimati i lavori la Ditta manutentrice dell'intero impianto di monitoraggio teleidropluviometrico del Bacino dell'Arno, i cui comproprietari sono oggi la Regione Toscana e l'Ufficio Idrografico e Mareografico di Pisa, provvederà al rimontaggio delle apparecchiature su informale richiesta della stessa Regione.

Allo stato attuale la stazione in questione è, in teoria, in efficienza ma, la Ditta manutentrice non ha riattivato la funzione di chiamata da parte della centrale che gestisce il sistema, in attesa che, sulla base del preventivo di spesa di circa 2 (due) milioni di lire, sia formalizzato l'ordine per i lavori.

In merito alle eventuali iniziative sostitutive citate nell'atto ispettivo, la stessa Autorità fa presente che a circa 500 metri a monte della stazione idrometrica in questione ne esiste una seconda, installata a suo tempo per motivi di studio e per conferire ridondanza all'informazione sul livello del fiume in quella zona, particolarmente rappresentativa di tutto il comprensorio del Cuoio (area di S. Croce sull'Arno, etc.) e che, in passato, è stata interessata ripetutamente da eventi alluvionali. Dai dati derivanti da tale seconda stazione, attraverso semplici correlazioni statistiche, è possibile ricostruire i valori della prima.

Infine, l'Autorità di Bacino dell'Arno fa presente che tale operazione non ha comportato costi aggiuntivi.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

MIGLIORI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

in data 19 agosto 1995 il sindaco di Bagnone (Massa) chiedeva al ministro della pubblica istruzione l'istituzione di un corso di « addetto alla cucina », da aggregarsi all'istituto professionale alberghiero « G. Minuto » di Marina di Massa, corredando la domanda inoltrata dei necessari allegati;

si è dovuto ripercorrere l'intero iter burocratico per la domanda al ministero della pubblica istruzione per il ritardato parere favorevole espresso dalla regione Toscana con deliberazione della Giunta regionale n. 1010 del 5 agosto 1996, essendo nel frattempo divenuto l'organo decisionale delegato in materia, il provveditorato agli studi;

il provveditore ha espresso disponibilità all'istituzione di un corso in Bagnone direttamente al sindaco della comunità, non più come aggregato all'istituto professionale alberghiero « G. Minuto » di Marina di Massa, ma come corso sostitutivo della

qualifica di operatore chimico biologico presso l'Ipsia « A. Pacinotti » di Bagnone;

l'Ipsia ha tempestivamente attivato l'iter necessario all'istituzione di una prima classe già a partire dal prossimo anno scolastico 1997/1998;

in data 15 marzo 1997, il vice provveditore agli studi ha comunicato l'impossibilità di istituire il corso stesso con la motivazione della preannunciata riforma scolastica da parte del ministro della pubblica istruzione;

un elevato numero di alunni della Lunigiana è attualmente costretto a disagi logistici ed economici per frequentare la predetta sede di Marina di Massa, risultando vanificato la volontà espressa in tal modo di migliorare l'organizzazione del servizio scolastico nel comprensorio lunigianese —:

quali urgenti iniziative intenda assumere per consentire l'avvio del corso alberghiero « addetto alla cucina » presso l'Ipsia di Bagnone o come sede coordinata dell'istituto « G. Minuto » di Marina di Massa, iniziativa socialmente utile per la formazione ed istruzione professionale di personale, in una zona a forte vocazione turistico-alberghiera come la Lunigiana.

(4-09512)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto il competente Provveditore agli Studi di Massa Carrara ha precisato che nonostante ogni migliore determinazione non ha potuto aderire alla richiesta, rivolta dal Sindaco del Comune di Bagnone, intesa ad ottenere per l'anno scolastico 1997/98, l'istituzione di una nuova sede coordinata o sezione di qualifica d'istituto professionale alberghiero presso il succitato comune, attesa la necessità di non superare l'organico complessivo assegnato con D.I. n. 176 del 15.3.1997 alla provincia.*

L'articolo 10 del succitato decreto prevede, infatti, che l'istituzione di ulteriori sezioni o corsi di studio in istituti di istruzione secondaria superiore può essere attuata entro il limite dell'organico complessivo tenendo comunque presente che gli

interventi devono essere limitati a situazioni assolutamente indilazionabili.

Ed invero nella provincia di Massa Carrara è già funzionante l'istituto professionale alberghiero « G. Minuto » di Marina di Massa e l'eventuale istituzione di una sede coordinata o sezione di qualifica avrebbe comportato un aumento di posti in organico e quindi maggiore spesa di personale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

MOLINARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il settore edile della provincia di Potenza si trova in un profondo stato di crisi legato alle limitazioni della spesa per opere pubbliche ed al mancato avvio degli interventi ancorché coperti da finanziamenti;

il perpetuarsi di tale situazione ha già causato una forte mortalità delle imprese ed un calo occupazionale stimabile nel periodo 1992/1996 in circa 3.000 unità;

la situazione di crisi è maggiormente aggravata dal fatto che, a tutt'oggi non si è ancora proceduto alla stesura del nuovo prezzario delle OO.PP.;

il prezzario tuttora vigente è quello risalente al 1994 i cui prezzi, quantificati con metodo sintetico e non con metodo analitico (uno dei pochi casi in Italia), risultano ancora più bassi rispetto al precedente prezzario del 1992;

una tale situazione sta causando uno stato di profonda turbativa tra le imprese locali, costrette — soltanto per pura sopravvivenza — a dover partecipare alle gare di appalto ed a subire i prezzi indicati nell'attuale prezzario sui quali poi, in sede di gara, dovranno essere indicati i ribassi offerti;

l'assoluta mancanza di prezzi congrui ed equamente remunerativi, tra l'altro, inficia alla base l'equilibrio economico dell'appalto, incentiva il lavoro nero, l'evasione contributiva e, in più di qualche caso, è stata ed è tuttora causa diretta del mancato completamento delle opere;

nonostante si siano conclusi da tempo i lavori della apposita commissione congiunta regione Basilicata - Provveditorato OO.PP. - Ordini Professionali- Associazioni Imprenditoriali, cui è stato conferito l'incarico di redigere il nuovo prezzario, il Provveditorato alle OO.PP. per la Basilicata, nonostante le continue sollecitazioni che da più parti vengono rivolte, non ha ancora provveduto alla pubblicazione del nuovo prezzario ledendo così legittimi interessi imprenditoriali in un momento di grave crisi del settore edile e pregiudicando fortemente l'auspicata ripresa del settore stesso;

la commissione congiunta sopraindicata e le relative sottocommissioni, tutte formate da tecnici, hanno determinato i singoli prezzi del nuovo prezzario prendendo come riferimento base quello del prezzario 1992 opportunamente aggiornati ad oggi, con ciò operando una giusta ed equilibrata rivisitazione dei prezzi indicati nel prezzario 1992 —:

quali iniziative ed interventi intenda adottare per sbloccare una situazione incresciosa e di totale immobilismo non più sostenibile, visti i programmi di grandi opere che saranno proposti per il triennio 1996-1999. (4-02977)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto, il Provveditorato alle OO.PP. di Potenza ha fatto presente che il prezzario 1997 è stato redatto dall'Istituto stesso di concerto con la Regione Basilicata, alla quale è stato trasmesso per l'approvazione.*

Al momento si è in attesa che il CO.RE.CO legittimi la delibera della Giunta regionale, presupposto indispensabile per la definitiva divulgazione del prezzario medesimo, che si prevede venga attuato in tempi brevi.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

presso l'Istituto Magistrale « C. Alvaro » di Palmi (Reggio Calabria) sono in

funzione, regolarmente autorizzati, due corsi sperimentali: uno ad indirizzo linguistico ed uno ad indirizzo socio-psicopedagogico;

l'organico di diritto per l'anno scolastico 1996/1997, trasmesso dal Provveditore agli studi di Reggio Calabria con prot. n. 25827, in data 10 luglio 1996, prevedeva due cattedre ordinarie, una cattedra orario interna ed una cattedra orario esterna, affidate alla classe di concorso 36/A, e due cattedre orario interne affidate alla classe di concorso 37/A;

in data 13 luglio 1996, il preside *pro tempore* dell'Istituto in questione rievidenziava, con nota n. 2573, al provveditore agli studi di Reggio Calabria, quanto già fatto nel prospetto analitico relativo alle indicazioni previsionali, ossia la non esistenza di una delle due cattedre orario interne affidate alla classe di concorso 37/A;

in data 11 settembre 1996, il nuovo preside dell'Istituto magistrale, visti gli atti d'ufficio e sentite le denunce in merito alla questione emerse in seno al collegio dei docenti, provvedeva, con nota n. 2851, a sollecitare l'intervento del provveditore agli studi di Reggio Calabria in merito al disagio verificatosi nella formulazione dell'organico di diritto;

lo stesso preside, in data 19 settembre 1996, con nota n. 2966, provvedeva a dichiarare soprannumeraria l'insegnante che, nel frattempo, aveva assunto servizio in quella scuola per effetto di trasferimento per l'anno scolastico 1996/1997;

in data 19 settembre 1996, con *fax* prot. n. 28429, il provveditore agli studi di Reggio Calabria rettificava l'organico di diritto, evidenziando la costituzione nello stesso di una sola cattedra di filosofia e storia A 037 e numero quattro cattedre di filosofia A 036, con la conseguente soprannumerarietà di un docente di Filosofia e storia, classe A 037;

in data 23 settembre 1996, con prot. n. 925/1, raccomandata a mano, il provveditore agli studi di Reggio Calabria tra-

smetteva alla scuola in questione l'organico di fatto per l'anno scolastico 1996/1997, che risultava difforme da quello consegnato alle rappresentanze sindacali provinciali e che stranamente ripristinava, con correzione apposta a penna e senza alcun timbro di visto, la situazione dell'organico di diritto;

in data 24 settembre 1996, con fax avente lo stesso numero di prot. (n. 28429) di quello inviato in data 19 settembre 1996, il provveditore agli studi di Reggio Calabria invitava il preside dell'istituto a voler ritenere nulla la precedente nota del 19 settembre 1996;

il comportamento del provveditore agli studi di Reggio Calabria, oltre ad essere in palese contrasto con gli indirizzi operati dallo stesso negli anni scolastici precedenti, evidenziava una palese volontà di privilegiare, ad ogni costo, il nuovo docente titolare della cattedra, affidata alla classe di concorso 37A;

l'anomala introduzione di una cattedra, peraltro inventata in un momento di pressante razionalità scolastica, ha creato grosso scompiglio tra docenti ed alunni, che hanno visto venir meno persino il tanto conclamato principio della continuità didattica —:

quali urgenti iniziative intenda assumere sia al fine di accertare quanto di riportato dall'interrogante sia al fine di ripristinare la situazione di organico dovuta in base alla normativa vigente.

(4-04992)

RISPOSTA. — *In ordine alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che dai chiarimenti forniti dal capo dell'ufficio scolastico provinciale di Reggio Calabria in merito all'organico di diritto dell'istituto magistrale « Alvaro » di Palmi ed in particolare in merito alle classi di concorso 37A e 36A non risultano scorrettezze di sorta nell'operato del predetto ufficio.*

Ed invero in data 15.4.1996 il preside pro tempore dell'istituto in parola ha tra-

smesso all'ufficio scolastico i prospetti con la previsione organica relativa all'a.s. 1996/97 per le tre sezioni ivi funzionanti: 1) magistrale, 2) Progetto Brocca Socio-Psico-Pedagogico, 3) Progetto Brocca Linguistico.

Nei due progetti Brocca sono presenti insegnamenti riconducibili alle cosiddette classi di concorso « atipiche » attribuibili cioè ad una o ad altra classe di concorso.

In particolare il decreto interministeriale che autorizza l'indirizzo sperimentale socio-psico-pedagogico presso l'istituto in questione prevede l'attribuzione dell'insegnamento della filosofia indifferentemente a due diverse classi di concorso (37A e 36A).

Poiché l'opzione per la classe di concorso 37A in sede di predisposizione dei dati per la determinazione dell'organico di diritto è stata liberamente deliberata dalle componenti scolastiche dell'istituto e tale opzione era normativamente corretta e rispondente a criteri obiettivi connessi con la realtà didattica della scuola, l'ufficio scolastico non ha ritenuto di apportare alcuna variazione.

Peraltro alle proposte d'organico formulate non è stata fatta alcuna osservazione dai rappresentanti sindacali presenti nelle scuole ai quali a norma dell'articolo 7 del contratto collettivo nazionale deve essere data comunicazione entro tre giorni dalla compilazione dei relativi prospetti.

Soltanto in data 13 luglio 1996 ad organico già definito e quando non era più possibile procedere ad una eventuale rettifica dell'organico in quanto le relative procedure meccanizzate erano state disattivate per dar corso all'elaborazione delle procedure di trasferimento e passaggio, il medesimo capo d'istituto ha rilevato un diversa consistenza numerica delle cattedre 36A e 37A.

Tale modifica, richiesta fuori dai termini consentiti e motivata non per riscontro d'errori materiali ma per ripensamenti, avrebbe comportato ritardi nella determinazione dell'organico di diritto e delle successive operazioni di mobilità, operazioni queste le cui scadenze sono rigidamente fissate per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico.

Inoltre modifiche limitate al solo organico di fatto non sono risultate possibili in quanto avrebbero leso le legittime aspettative del personale di ruolo, titolare della classe di concorso 37A regolarmente trasferito in sede di procedura di mobilità presso l'istituto in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la legge n. 148 del 1990, attuativa della riforma della scuola elementare, ha evidenziato diversi punti critici, così come nel rapporto sull'attuazione della stessa presentato dal Ministro della pubblica istruzione in data 27 marzo 1996 e, a tutt'oggi, in discussione presso le competenti Commissioni parlamentari;

nella citata relazione si evidenzia che il 37 per cento delle classi funziona solo al mattino, un quarto con una sola giornata di attività pomeridiana ed il resto con più rientri; l'opzione per la settimana corta su cinque giorni riguarda l'8 per cento delle classi con organizzazione modulare e quelle a tempo pieno, per un totale del 23,6 per cento delle classi funzionanti;

le difficoltà riscontrate nella realizzazione dei rientri pomeridiani evidenziano il problema della conciliazione tra principi pedagogici e la varietà/diversità della domanda sociale e delle condizioni strutturali;

la legge n. 148 del 1990 lascia ai consigli di circolo la definizione delle modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche, che, comunque, dovrebbero anche tener conto delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti e delle condizioni socio-economiche delle famiglie;

i genitori hanno il dovere di essere i protagonisti nell'educazione globale dei figli;

il tempo scuola suindicato sta creando grossi problemi in numerose famiglie del Paese;

anche nel corrente anno scolastico i genitori degli alunni della scuola elementare di Minerbe (VR) si sono ritrovati tempi scuola inaccettabili;

nella stessa famiglia, infatti, capita che un figlio vada a scuola dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 ed un altro vada a scuola il martedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 8 alle 12,30 ed inoltre il primo figlio rientri a scuola anche il pomeriggio ed il secondo solo il lunedì ed il giovedì;

l'amministrazione comunale del comune citato provvede solo al trasporto degli alunni all'entrata e all'uscita della scuola (alle ore 8 e alle ore 12,30); i genitori, pertanto, con orari di lavoro svariati non sanno come poter coniugare le esigenze scolastiche dei rispettivi figli —

quali iniziative intenda assumere per far sì che il tempo scuola nelle scuole elementari sia compatibile con le esigenze della vita quotidiana delle numerose famiglie, che mantengono comunque l'obbligo di provvedere all'educazione dei figli.

(4-05256)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che la legge di riforma dell'ordinamento della scuola elementare n. 148/90 prevede un orario di attività didattica di 27 ore settimanali da elevarsi a 30 con l'insegnamento della lingua straniera, quale condizione essenziale per l'attuazione del curriculum previsto dai programmi e per il conseguimento dei relativi obiettivi formativi.*

Quanto all'effettiva articolazione dell'orario settimanale nell'ambito degli obiettivi e dei vincoli stabiliti dalla legge, ogni determinazione al riguardo è di competenza del consiglio di circolo quale organo di partecipazione democratica nel quale sono rappresentate tutte le componenti scolastiche.

Questo Ministero, tuttavia, in considerazione della particolare rilevanza che la

questione dell'orario scolastico ha assunto nella scuola elementare, ha più volte fornito indicazioni per una corretta ed equilibrata applicazione della norma summenzionata.

In particolare con C.M. n. 164/1933 è stata sottolineata la necessità di garantire produttività al progetto educativo attraverso un'opportuna distribuzione delle attività didattiche che rispetti i ritmi di apprendimento degli alunni ed è stata raccomandata una valutazione attenta delle diverse esigenze connesse agli aspetti pedagogico-didattici, alle difficoltà delle famiglie e alla disponibilità degli Enti Locali.

Con C.M. n. 116/396, pur richiamando il valore della autonomia progettuale delle scuole e della flessibilità nelle scelte organizzative questa amministrazione ha tuttavia inteso riaffermare, tra gli essenziali fattori di qualità, l'orientamento verso almeno due giornate settimanali con attività pomeridiane, in particolare nel caso di prolungamento dell'orario curricolare a 30 ore, ed ha ancora una volta ribadito che l'assunzione del solo turno antimeridiano è da considerarsi come soluzione contingente ed a termine.

Si deve anche far presente che l'espansione pomeridiana del tempo modulare ha costituito evidentemente uno dei punti di maggiore difficoltà nel processo di attuazione delle riforme e richiede, certo, un preciso impegno anche per le amministrazioni locali e per tutti i soggetti istituzionali interessati.

In tal senso, pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà in cui talora si trovano ad operare gli Enti Locali, non si è mancato di richiamare l'attenzione sulla necessità di garantire alle istituzioni scolastiche le condizioni strumentali indispensabili per una corretta erogazione del servizio scolastico.

Ciò premesso in merito al caso evidenziato dalla S.V. Onorevole si fa presente che la scelta di attuare la settimana corta su cinque giorni, presso il circolo didattico di Minerbe « Verona » è stata deliberata dal Consiglio di Circolo in conformità alle disposizioni surrichiamate, anche al fine di poter introdurre l'insegnamento della lingua

straniera che rappresenta un aspetto qualificante delle riforme.

Riguardo poi all'opportunità di contenimento di differenziazioni di orari tra le diverse classi del medesimo plesso in modo tale, comunque, da consentire un'adeguata organizzazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori essa è stata valutata nell'ambito dell'autonomo potere decisionale degli organi collegiali della scuola medesima.

Si desidera, infine, far presente che la questione riguardante il tempo scuola e altre problematiche riguardanti gli ordinamenti della scuola elementare sono state oggetto della consultazione sulle proposte di sviluppo della riforma della scuola elementare i cui esiti sono oggetto di approfondito esame da parte di questo Ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il D.P.R. n. 470 del 1996 modifica la precedente normativa in materia di abilitazioni all'insegnamento per i docenti della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado;

l'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica afferma che « I piani di studio degli allievi che intendano conseguire un'abilitazione valida anche per l'attività didattica di sostegno comprendono, aggiuntivamente, 5 semestralità ... », « ... queste dovranno prevedere contenuti sia dell'area neuropsicologica specifica e comprendere adeguata attività di laboratorio e di tirocinio »;

sino ad oggi gli insegnanti, al fine di conseguire il titolo di specializzazione per l'insegnamento ai portatori di handicap, hanno dovuto frequentare un corso biennale post-laurea o post-diploma di mille-trecento ore di frequenza obbligatoria, con il superamento di esami comprendenti i contenuti delle pedagogie e delle didattiche speciali;

i requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996 per il conseguimento dell'abilitazione risultano, quindi, equivalenti a quelli contenuti nelle precedenti norme che disciplinavano i corsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno —:

se non ritenga opportuno definire il riconoscimento dell'abilitazione o, per la scuola primaria, dell'idoneità all'insegnamento su posti di sostegno a tutti gli insegnanti specializzati fino ad oggi, in base alla precedente normativa;

se non ritenga opportuno valutare l'istituzione di una specifica classe di concorso per il sostegno. (4-08240)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare, in oggetto indicata, si premette che la richiesta, volta a consentire che al titolo di specializzazione — conseguito dai docenti precari ai sensi della normativa preesistente al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996 — sia riconosciuto valore abilitante, attiene ad un problema che, nonostante ogni migliore predisposizione, non appare suscettibile di accoglimento, tenuto conto che, per l'abilitazione all'insegnamento, è prescritto un apposito esame di Stato, in conformità di quanto sancito dall'articolo 33, 5° comma, della Costituzione.*

Quanto, comunque, al raffronto tra le finalità ed i conseguenti effetti, derivanti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996 e dalla previgente normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, si ritiene di dovere ricordare che i corsi biennali di specializzazione, istituiti ed attuati ai sensi di quest'ultimo decreto sono stati gestiti, in parte direttamente dall'Amministrazione — la quale ne ha limitato la partecipazione (a titolo gratuito) ai soli docenti di ruolo — e, in parte, da Enti ed Associazioni varie che ne hanno consentito la partecipazione (a titolo oneroso) anche a neodiplomati e neo laureati.

Premesso, peraltro, che molti dei docenti, specializzati a norma delle precedenti disposizioni, hanno poi potuto conseguire

l'abilitazione e successivamente la nomina sui posti di sostegno, con la possibilità di partecipare ai concorsi per soli titoli, la questione sollevata dalla S.V. Onorevole si pone per quei docenti precari i quali, pur avendo conseguito fino a tutto il 1996 la citata specializzazione, sono tuttora privi dell'abilitazione all'insegnamento e si vedono, quindi, preclusa la possibilità di accedere ai predetti concorsi ai fini dell'immissione in ruolo.

Non si ritiene, comunque, che i docenti in parola siano stati penalizzati dalla istituzione delle scuole di specializzazione universitarie previste dalla legge n. 341 del 19.11.1990, considerato, tra l'altro, che tali scuole sono state previste per il conseguimento di fini che non sono del tutto assimilabili a quelli perseguiti con i corsi di specializzazione fin qui attivati a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975.

Infatti le nuove scuole universitarie — il cui ordinamento didattico è stato approvato con i DD.PP.RR. nn. 470 e 417, rispettivamente per la scuola secondaria e per quella primaria — sono finalizzate, secondo lo spirito della legge istitutiva, alla formazione specifica degli insegnanti, a differenza dei corsi dianzi citati, i quali avevano lo scopo precipuo di fornire agli insegnanti medesimi solo una specializzazione che consentisse loro di essere utilizzati in attività di sostegno a favore degli alunni affetti da handicap fisici e sensoriali, indipendentemente da qualsivoglia collegamento tra la specializzazione conseguita e determinate classi di concorso.

Non si ritiene quindi del tutto condivisibile l'assunto secondo cui le discipline di studio previste per il conseguimento dell'abilitazione, mediante le nuove scuole universitarie, sarebbero equivalenti a quelle richieste dalle norme regolanti i corsi di specializzazione.

In realtà, il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996, che disciplina il funzionamento della scuola di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria, prevede, nell'arco di un biennio, n. 10 insegnamenti semestrali — di cui 5 comuni a tutti gli indirizzi e 5 differenziati

per specifiche discipline — con almeno 700 ore di insegnamento e 300 ore di tirocinio; gli indirizzi relativi agli insegnamenti differenziati sono volti ad un approfondimento metodologico e didattico nelle aree disciplinari interessate, corrispondenti alle abilitazioni che si intendono conseguire, « fatte salve eventuali variazioni che le università riterranno di apportare », così come precisato nell'articolo 3 dello stesso D. P.R. n. 470/96.

A conclusione del biennio è prescritto un esame finale, per il conseguimento del diploma, che ha valore di esame di Stato per l'abilitazione all'insegnamento in coerenza con il diploma di laurea che ha dato accesso alla scuola di specializzazione e che costituisce titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a cattedra.

Gli allievi, che intendano conseguire un'abilitazione valida anche per l'attività didattica di sostegno, devono sobbarcarsi poi un numero più elevato di ore di studio dovendo aggiungere, a quelle dianzi riferite, altre 5 semestralità obbligatorie riguardanti insegnamenti dell'area delle pedagogie, delle didattiche speciali e dell'area neuropsicologica nonché attività di laboratorio e di tirocinio.

Le suesposte considerazioni escludono quindi che alle specializzazioni, conseguite mediante i corsi disciplinati dalla pregressa normativa possa essere attribuito valore abilitante e che per le medesime specializzazioni possano essere previste delle apposite classi di concorso.

In ordine a quest'ultimo punto occorre, in particolare, tenere presente che l'attività di sostegno non è configurabile come disciplina di insegnamento a sé stante, concretandosi essa soltanto in interventi individualizzati di natura integrativa a favore degli alunni in situazione di handicap, così come espressamente stabilito dall'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, a prescindere da accertate, specifiche competenze disciplinari possedute dai docenti interessati.

Quanto sopra premesso, si desidera ad ogni modo assicurare che il problema dei docenti precari compresi quelli specializzati,

privi di abilitazione e con adeguata anzianità di servizio è all'attenzione del Ministero, che auspica di poterlo eventualmente risolvere nel contesto del disegno di legge n. 932 (attualmente all'esame del Parlamento) ed in ordine al quale è in atto un confronto tra le forze politiche per giungere ad una modifica del sistema di reclutamento del personale della scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NERI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

pare che la Cgil di Catania abbia diffidato il provveditore agli studi della città dall'autorizzare la celebrazione del precetto pasquale nelle scuole sottoposte alla sua competenza;

la celebrazione del precetto pasquale e dei relativi esercizi spirituali appartiene alla consolidata tradizione religiosa e culturale delle famiglie catanesi;

un fatto di tale portata rappresenta una gravissima ingerenza nelle competenze di un pubblico funzionario ed una palese violazione della libertà di opinione e religiosa garantita dalla Costituzione —:

se e quali accertamenti abbiano disposto per verificare la fondatezza e gli effetti della suddetta diffida e della conseguente, indebita ingerenza della Cgil nelle competenze proprie di un pubblico ufficio;

quali provvedimenti intendano adottare per garantire che nelle scuole pubbliche, oltre alle celebrazioni gramsciane, possano essere ancora esercitate le libertà di opinione e di culto religioso. (4-08744)

RISPOSTA. — In ordine alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Provveditore agli Studi di Catania ha precisato che a seguito di una nota con la quale la CGIL Catania — Sin-

dacato Nazionale Scuola lamentava lo svolgimento di esercizi spirituali presso istituzioni scolastiche della provincia, in occasione delle festività pasquali, senza la specifica approvazione dei competenti organi collegiali, ha richiesto alla segreteria territoriale dell'organizzazione sindacale in parola chiarimenti in merito alle istituzioni scolastiche interessate.

Al riguardo l'organizzazione sindacale in parola non ha tuttavia fornito alcuna delucidazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

OLIVO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:*

la legge n. 56 del 1989 prevede delle norme transitorie di cui una è quella espressa dall'articolo 34 che consente l'ammissione all'esame di Stato a coloro che abbiano un anno di attività documentata come psicologo e che, nel 1989, risultino essere stati iscritti ad un corso almeno triennale di specializzazione in psicologia o in uno dei suoi rami (nell'articolo 34 non si precisa neppure che i candidati debbano esser laureati);

un numeroso gruppo di candidati sono stati ammessi all'esame di abilitazione con riserva riguardo ai titoli di ammissione in quanto l'università riteneva di dover chiedere un parere al Ministero dell'università e ricerca scientifica;

molti candidati hanno sostenuto e superato l'esame di abilitazione alla professione di psicologo in base all'articolo 34 della legge n. 56 del 1989 nella sessione di novembre 1993 ed anche nella sessione precedente;

dopo tre anni di attesa l'università non ha, a tutt'oggi, ancora comunicato una decisione;

questo periodo di tempo ha comportato un pesante stato di incertezza e gravi

problemi nella vita professionale oltre che un notevole investimento di energie, tempo e denaro —:

quali urgenti provvedimenti intenda intraprendere per una soluzione positiva della problematica. (4-02473)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, è opportuno anzitutto chiarire alcune questioni relative alla legge 18 febbraio 1989, n. 56.*

Detta legge recante norme concernenti la professione di psicologo dispone che per poter essere ammessi all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione è necessario aver conseguito la laurea in psicologia ed aver compiuto un tirocinio annuale post lauream.

In deroga a tale disposizione l'articolo 34, ha esteso tuttavia, in via transitoria, il diritto all'ammissione agli esami di Stato anche a coloro che, privi della laurea in psicologia, all'entrata in vigore della legge risultavano iscritti ad un corso di specializzazione in psicologia o assimilato, almeno triennale e, avevano conseguito il relativo diploma, dopo aver compiuto un anno di documentata pratica professionale.

In applicazione alla succitata legge si pose il problema, sollevato da numerose scuole private, se la norma transitoria si riferisse a corsi post lauream o anche a percorsi formativi che non richiedevano la laurea e attivabili da istituti privati.

Il M.U.R.S.T. autorizzò dapprima le Università sedi di esami di Stato per la predetta abilitazione a concedere l'ammissione, con riserva, agli aspiranti che avevano conseguito il diploma presso scuole private, precisando che lo scioglimento della riserva era collegato all'accoglimento o meno della istanza di riconoscimento presentata, dalle scuole stesse ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 56/89 già citata.

Avendo il cennato provvedimento di ammissione con riserva sollevato perplessità per la possibile violazione dei principi ispiratori della legge — intesi a garantire un elevato livello qualitativo dei candidati all'iscrizione all'albo professionale — il Ministero sottopose in un tempo successivo la questione al Consiglio di Stato.

Il citato Consesso con i due successivi pareri n. 84/94 e n. 817/94 affermò che sussistevano i presupposti giuridici per procedere all'autoannullamento dei provvedimenti di ammissione con riserva, sia nei confronti dei richiedenti sprovvisti di laurea che avevano chiesto di essere ammessi a sostenere l'esame per esercitare la professione di psicoterapeuta (oggetto di una specifica disciplina), sia nei confronti degli aspiranti all'esercizio dell'attività di psicologo che, non essendo muniti di laurea, risultavano in difetto anche di uno solo dei requisiti previsti dal richiamato articolo 34.

Il Consiglio di Stato, in tale occasione, affermò infatti che l'espressione « corso di specializzazione », di cui all'articolo 34 della predetta legge n. 56, doveva necessariamente riferirsi ad attività formativa post lauream, esercitata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 10 marzo 1982, n. 162 da scuole di specializzazione istituite dalle Università.

Diversamente opinando, significherebbe ricondurre le scuole di cui fa menzione il detto articolo 34 ad un genere imprecisabile (tale dunque da vanificare sostanzialmente la norma) o altrimenti ne conseguirebbe la autolegittimazione delle scuole, in assenza di ogni riconoscimento pubblico: il che sarebbe in contraddizione con il valore legale del titolo da esse rilasciato, che la stessa norma postula.

Ad avviso del Consiglio di Stato esistevano altresì i presupposti per l'autoannullamento nell'ipotesi che gli interessati avessero conseguito il diploma presso scuole successivamente riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della richiamata legge n. 56, attesa l'irretroattività del predetto riconoscimento.

Pertanto con nota del 24 luglio 1994 il Dipartimento pro tempore « per l'istruzione universitaria » ora denominato « per l'autonomia universitaria e gli studenti » ha invitato le competenti autorità accademiche ad adeguarsi ai sopraesposti pareri del Consiglio di Stato.

A seguito di ciò avverso i provvedimenti rettorali di annullamento delle ammissioni gli interessati hanno proposto numerosi ricorsi giurisdizionali.

Si fa presente che le pronunce finora pervenute al M.U.R.S.T. sono state comunque sfavorevoli ai ricorrenti (da ultimo la sentenza del TAR Veneto n. 1466 del 12.8.96, notificata al M.U.R.S.T. il 10.9.96).

Tutto ciò premesso rimane il fatto che il mutamento nel tempo dell'indirizzo ministeriale ha oggettivamente determinato conseguenze negative su coloro i quali si sono sottoposti alle procedure previste dalla legge n. 56/89.

Per ovviare a tale inconveniente, in attuazione della legge 15.5.97, n. 127, questo Ministero potrà emanare, sulla base dei criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui alla legge 341/90, un apposito decreto che ridetermini la disciplina concernente « il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 18.2.89, n. 56 e la valutazione dei titoli da essi rilasciati » (articolo 17, 96° comma, lett. b) della legge n. 127/97 sopra citata).

Come si evince da quanto sopra esposto questo Ministero si è adoperato e si sta adoperando per fare quanto è in suo potere, superando limiti procedurali e normativi di ogni genere.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

PAGLIUCA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio ed artigianato. — Per sapere — premesso che:

migliaia e migliaia sono gli autoveicoli che tutti i giorni transitano sulla strada di collegamento Melfi-San Nicola di Melfi per raggiungere l'insediamento Fiat ed il relativo indotto, oltreché le fabbriche limitrofe e le Officine grandi riparazioni delle Ferrovie dello Stato. Difatti, lungo la citata arteria, soprattutto in determinate fasce orarie, coincidenti con i cambi dei turni lavorativi degli stabilimenti industriali, il traffico è alquanto sostenuto a causa degli spostamenti le lavoratori pendolari, da e verso la zona del Melfese, lavoratori che sono costretti a servirsi dei mezzi propri

per raggiungere il posto di lavoro a causa dell'inadeguatezza dei collegamenti ferroviari;

è questa una delle tante « strade di nessuno », costruite con i soldi stanziati dalla legge n. 219 del 1981 ed aperte al traffico, ma prive di manutenzione;

questa strada non è mai stata formalmente acquisita né dall'Anas né dall'amministrazione provinciale di Potenza, la quale provvede solamente, durante il periodo invernale, allo sgombero della neve, onere disposto a seguito di riunione prefittizia;

nelle stesse condizioni della strada di cui sopra vi sono in Basilicata le seguenti infrastrutture viarie, sempre realizzate in corso di realizzazione con i fondi di cui alla legge n. 219 del 1981: strada di collegamento Nerico-Muro Lucano; strada di collegamento strada statale Ofantina-Area industriale Valle di Vitalba; strada di collegamento Basentana-Baragiano; strada di collegamento area industriale Isca Pantanelle-strada provinciale « Tito Brienza »; strada di collegamento Muro Lucano-strada statale Ofantina-Rapone; strada di collegamento Muro Lucano-Baragiano Scalo; bretella Vitalba-Ofantina-Rapone; strada di collegamento area industriale Isca Pantanelle-strada statale 19-Autostrada Salerno/Reggio Calabria;

in ordine alla pericolosità dell'arteria di cui trattasi (la Melfi-San Nicola di Melfi) non sono mancate, da parte di alcuni sindaci dell'area e dei singoli cittadini e forze dell'ordine, richieste di interventi tendenti ad assicurare la manutenzione ordinaria ed il rifacimento della segnaletica —:

quali iniziative intendano assumere per assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria, considerata l'importanza che la stessa riveste per l'economia ed il trasporto della regione Basilicata;

quali iniziative inoltre intendano assumere per il completamento e/o l'apertura al traffico e/o assicurare la manutenzione delle altre arterie viarie sopra menzionate. (4-08844)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade rende noto che i tronchi stradali, cui fa riferimento la S.V. On.le, sono stati realizzati o, in corso di realizzazione, da parte dell'Amministrazione Provinciale con fondi stanziati dalla Legge 14.5.1981, n. 219, recante interventi e provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.*

Pertanto, le suddette strade non rientrano nella sfera di competenza dell'Ente medesimo.

Per quanto concerne il tronco stradale « Basentana-Baragiano » è stato precisato che lo stesso è compreso tra lo svincolo di Balvano, lungo il raccordo autostradale « Sicignano-Potenza » e la SS n. 7 presso Baragiano Scalo e denominata SS. 94/dir (dell'estesa di Km. 10+600).

Tale tratto stradale è stato preso in consegna dall'ANAS nel dicembre 1993.

Attualmente risulta in buone condizioni di percorribilità e segnaletica.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

PAMPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la IV commissione consiliare della provincia di Lecce ha proposto al provveditorato agli studi della stessa città l'ipotesi di accorpamento della sede dell'istituto tecnico commerciale di Gallipoli (sede distaccata di Nardò) con la sede dell'istituto tecnico nautico di Gallipoli;

i due istituti, a causa delle enormi diversità organizzative e didattiche, non presentano, secondo le indicazioni ministeriali riguardanti gli accorpamenti, la necessaria affinità —:

se non ritenga di respingere l'eventuale richiesta di accorpamento tra istituti assai diversi, anche in conseguenza del fatto che tale accorpamento potrebbe far perdere all'istituto tecnico commerciale di Nardò la dimensione ottimale prevista dalla vigente normativa senza, peraltro,

farla acquisire all'istituto tecnico nautico di Gallipoli. (4-09481)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Infatti, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998 il Provveditore agli Studi di Lecce non ha disposto alcun provvedimento nei confronti dell'Istituto tecnico commerciale di Gallipoli, sede distaccata di Nardò.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PANETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

da tempo si paventa l'ipotesi di sopprimere la prima classe della scuola media « R. Fucini » di Riotorto, nell'ambito di un programma di tagli nel settore scolastico, ipotesi che oggi sarebbe vicina a concretizzarsi e che creerebbe non pochi disagi alle famiglie residenti in quel comune;

la distanza tra Piombino e la frazione di Riotorto è di circa venti chilometri, ai quali se ne devono aggiungere altri per quei ragazzi che abitano nelle campagne circostanti e nelle località che vanno da Follonica a Ponte di Ferro;

con tale ipotizzata chiusura si creerebbero non pochi problemi economici che graverebbero sulle famiglie, non consentendo comunque di ottenere un apprezzabile risparmio per l'amministrazione scolastica;

conseguentemente i ragazzi che attualmente frequentano la scuola media di Riotorto sarebbero costretti a rimanere fuori casa per un periodo superiore all'attuale;

la struttura della scuola è moderna ed efficiente e comprende, oltre ad aule e laboratori, anche un parco attrezzato per

attività all'aperto ed è posta in prossimità degli impianti sportivi della circoscrizione —:

quali iniziative intenda assumere al fine di evitare il materializzarsi di una decisione sicuramente lesiva dei diritti e degli interessi dei ragazzi e delle famiglie residenti nella frazione di Riotorto, consentendo loro una piena attuazione del diritto allo studio. (4-07797)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato della S.V. Onorevole.*

Infatti, nell'ambito del piano di razionalizzazione scolastica per l'anno 1997/1998, il Provveditore agli Studi di Livorno non ha adottato alcun provvedimento di soppressione della I classe della scuola media di Riotorto sezione staccata della scuola media « Fucini » di Piombino.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

da notizie di agenzie stampa si apprende che sarebbe stato rimosso, ovvero che il ministro interrogato avrebbe intenzione di rimuovere, dal suo incarico di provveditore agli studi di Napoli il dottor Gennaro Fenizia, da destinare sembra ad altro incarico;

tale sostituzione non sembrerebbe motivata, soprattutto in considerazione dell'operato del provveditore, che si è mosso in questi anni con rigore e diligenza per contrastare i numerosi problemi della scuola napoletana;

sembra che il citato Fenizia sia stato sostituito, ovvero verrebbe sostituito, con un funzionario ai limiti dell'età pensionabile —:

se le notizie riportate dalle agenzie di stampa corrispondano al vero;

in tal caso, se non ritenga di voler ripensare alla scelta fatta, mantenendo il provveditore Fenizia nel suo incarico;

quali motivazioni abbiano indotto a prospettare tale sostituzione. (4-08949)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto.*

I motivi che hanno indotto questo Ministero ad assegnare al Dott. Fenizia l'incarico di Capo dell'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva sono stati determinati dalla necessità di assicurare all'Ispettorato un dirigente che ha dato ampia dimostrazione di possedere capacità di relazione, di coordinamento, di mediazione e di alta professionalità in ragione dei risultati conseguiti in qualità di Provveditore.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la tangenziale di Napoli ogni giorno viene attraversata da migliaia di automobilisti lungo il percorso che va da Pozzuoli a Capodichino;

all'altezza dei caselli d'uscita, numerosi sono i problemi per i residenti, dovuti all'inquinamento acustico prodotto dalle auto in circolazione;

non esistono pannelli fonoassorbenti e la strada, in alcuni tratti, si trova nelle immediate vicinanze degli edifici;

la « tangenziale di Napoli » Spa, nonostante le proteste di migliaia di cittadini, ha proceduto soltanto ad una ripavimentazione con asfalto fonoassorbente del tratto interessato all'uscita « Vomero », che non ha prodotto risultati significanti dal punto di vista della riduzione dell'inquinamento acustico;

continuano ad essere disattese le norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968;

sono previsti alcuni interventi di rilancio dell'occupazione con la riapertura di vari cantieri nel Mezzogiorno —;

se sia a conoscenza dei fatti in premessa;

se non intenda valutare la possibilità di finanziare gli eventuali progetti per la realizzazione dei pannelli fonoassorbenti sulla tangenziale di Napoli, nell'ambito delle previste iniziative di rilancio dell'occupazione nel Mezzogiorno anche attraverso la riapertura di numerosi cantieri. (4-09031)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione in oggetto la Società Concessionaria della Tangenziale di Napoli, interpellata dall'ANAS sulla questione, ha riferito che provvederà a predisporre un piano di interventi atti alla mitigazione del rumore non appena saranno emanati i regolamenti di attuazione ed esecuzione della Legge Quadro n. 447/95, specifici per il rumore del traffico stradale e che consentiranno di individuare le priorità degli interventi ed i valori limite di livello sonoro a cui fare riferimento nel territorio adiacente le autostrade. Tali criteri sono indispensabili per poter valutare al meglio il grado di priorità dell'intervento richiesto, rispetto alle altre situazioni segnalate.*

La Concessionaria nell'ambito dei lavori di ordinaria manutenzione e, in attesa dell'emanazione dei citati regolamenti, ha realizzato la pavimentazione in materiale fonoassorbente nel tratto Fuorigrotta-Vomero e ha provveduto, ove possibile, ad infittire le zone di verde al fine di attenuare il fenomeno dell'inquinamento acustico.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

PERETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale n. 249 « Gardesana orientale » costeggia la sponda veronese del lago di Garda, che rappresenta un comprensorio di grande significato turistico e di grande valore ambientale;

la predetta strada statale n. 249 viene quotidianamente percorsa dal traffico pesante che collega l'area industriale di Arco e Riva del Garda all'autostrada del Brennero (attraverso il casello di Affi) e all'autostrada « Serenissima » (attraverso il casello di Peschiera) anziché come sarebbe più giusto, attraverso il casello di Rovereto (sulla Bennero-Modena);

il continuo passaggio di traffico pesante sulla strada statale n. 249, oltre a rappresentare una penalizzazione per i residenti e per i turisti sotto il profilo della qualità della vita, costituisce un pericolo incombente sia per la sicurezza stradale dei numerosi paesi attraversati, sia per la sicurezza ecologica del lago di Garda, posto che buona parte del materiale trasportato è rappresentato da solventi e materiali a vario titolo inquinanti relativi alle attività industriali poste in terra trentina, a nord del lago di Garda;

analoghe situazioni, in altre parti del territorio nazionale sono state risolte con la chiusura delle strade al traffico pesante;

per la strada statale n. 249 « Gardesana Orientale » è prevista solo la temporanea chiusura estiva —:

se non intenda assumere un provvedimento che preveda la chiusura della strada statale n. 249 « Gardesana Orientale » per tutto il periodo dell'anno.

(4-08945)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade, con nota n. 1351 in data 21.5.1997, ha comunicato che la deviazione del traffico pesante dalla strada statale n. 249 « Gardesana Orientale » sulla S.S. n. 12 « dell'Abetone e del Brennero » non presenta particolari problemi sotto il profilo tecnico poiché quest'ultima statale ha caratteristiche tali da poter ricevere il detto traffico.*

L'Ente in parola, con la medesima nota ha fatto inoltre presente che, a norma del vigente Codice della Strada, qualsiasi limi-

tazione al traffico lungo le strade rientra nella esclusiva competenza delle Prefetture di zona.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

PEZZOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i tagli alla scuola previsti dalla legge finanziaria e dai decreti applicativi del Ministro della pubblica istruzione riguardano in Italia ben trecentosettantanove istituti delle secondarie superiori (oltre a quattrocentocinquantaquattro sezioni staccate), duecentoventiquattro istituti di scuole medie (oltre a centocinquantaquattro sezioni staccate), centoventiquattro circoli elementari e quattrocentocinquantaquattro « plessi »;

tali procedure di razionalizzazione causeranno, solo a livello del corpo docente, una diminuzione in ambito nazionale di sedicimila insegnanti alle superiori, novemila alle medie e settemila alle elementari, diminuzione legata alla cancellazione di 5912 classi alle superiori, 4768 alle medie e 2506 alle elementari;

tali tagli sono solo in parte da attribuire al calo demografico;

il ministero ha programmato uno stanziamento di mille miliardi per l'acquisto di *computer* da fornire alle scuole —:

se non ritenga di fornire spiegazioni circa l'utilizzo del personale in esubero e sull'opportunità di un investimento così oneroso per i *computer* in un momento in cui il Governo preferisce tagliare sull'occupazione, peggiorando inevitabilmente la qualità del servizio pubblico. (4-08141)

PEZZOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i tagli alla scuola previsti dalla legge finanziaria per il 1997 ed attonati con i decreti applicativi del ministero della pubblica istruzione riguardano in Italia ben 379 istituti di istruzione secondaria supe-

riore (oltre a 452 sezioni staccate), 224 istituti di istruzione media (oltre a 154 sezioni staccate), 124 circoli elementari e 454 « plessi »;

tali procedure di razionalizzazione causeranno, solo a livello del corpo docente, una diminuzione in ambito nazionale di sedicimila insegnanti alle superiori, novemila alle medie e settemila alle elementari, diminuzione legata alla cancellazione di 5912 classi alle superiori, 4768 alle medie e 2506 alle elementari;

tali tagli sono solo in parte da attribuire al calo demografico;

il ministero della pubblica istruzione ha programmato uno stanziamento di mille miliardi di lire per l'acquisto di *computer* da fornire alle scuole —:

se non ritenga di fornire spiegazioni circa l'utilizzo del personale in esubero e sull'opportunità di un investimento così oneroso per i *computer* in un momento in cui il Governo preferisce tagliare sull'occasione, peggiorando inevitabilmente la qualità del servizio pubblico. (4-08937)

PEZZOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i tagli alla scuola, previsti dalla legge finanziaria per il 1997 e dai decreti applicativi del ministero della pubblica istruzione, riguardano ben 379 istituti secondari superiori (oltre a 452 sezioni staccate), 224 istituti di scuole medie (oltre a 154 sezioni staccate), 124 circoli elementari e 454 « plessi »;

tali procedure di « razionalizzazione » causeranno, solo a livello di corpo docente, senza dunque tener conto del personale non docente, una diminuzione in ambito nazionale di sedicimila insegnanti delle superiori, novemila delle medie e settemila alle elementari, in seguito alla cancellazione di 5912 classi superiori, 4768 medie inferiori e 2506 elementari;

mentre tali tagli sono in parte da attribuire al calo demografico, il ministero,

da parte sua, ha programmato uno stanziamento di mille miliardi di lire per l'acquisto di *computer* da fornire alle scuole —:

se non ritenga doverosa una spiegazione circa le prospettive di reinserimento di tutto quel personale che resterà in esubero e sull'opportunità, in un momento così delicato per il mondo della scuola, di procedere a un investimento estremamente oneroso, mentre si taglia l'occupazione e si peggiora inevitabilmente la qualità del servizio pubblico. (4-09046)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alle interrogazioni parlamentari citate in oggetto e si comunica quanto segue.*

Gli interventi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dalla normativa vigente ed attuati annualmente hanno lo scopo di armonizzare la distribuzione delle risorse e dei servizi scolastici e di assicurare una corretta e generalizzata fruizione del diritto allo studio senza creare squilibri fra le realtà interessate e provocare aggravati contabili.

La razionalizzazione infatti partendo da esigenze di economicità ed efficienza organizzativo-didattica, ha come obiettivo di ottimizzare le strutture, le dotazioni e le professionalità esistenti e di contemperare l'esigenza di garantire livelli di qualità e di efficienza del servizio scolastico con quella del contenimento della spesa.

Riguardo al fenomeno dell'aumento del numero del personale docente soprannumerario, questa Amministrazione ritiene che esso non sia collegabile con i provvedimenti di razionalizzazione quanto piuttosto, con la riduzione del numero degli alunni.

In merito, infine, al progetto « Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche », questo prevede, oltre l'acquisto di stazioni multimediali, anche la formazione dei docenti delle 1500 scuole di ogni ordine e grado esistenti attualmente, in Italia.

Tale formazione ha lo scopo di innovare la professionalità dei docenti in linea con l'evoluzione tecnologica degli ultimi decenni; assumendo la « multimedialità » come dimensione culturale del nostro tempo, è evidente la necessità che le future

generazioni possedano le competenze che verranno loro richieste.

Attraverso tale nuovo modello di formazione i docenti amplieranno la loro professionalità, e, qualora si trovassero in posizioni di esubero, potranno essere utilizzati nel mondo della scuola, ricoprendo ruoli innovativi a vantaggio della qualità del servizio scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PROCACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, relativa agli incarichi e supplenze per il triennio 1995/1996 - 1997/1998, conteneva la novità dell'allegato 28, da compilarsi per coloro che fossero inseriti nelle graduatorie della legge n. 417 del 1989;

detto allegato 28, per il carattere di novità, in provincia di Napoli, non veniva distribuito presso le edicole, e gli abituali punti di diffusione dei modelli da presentare per le domande ai provveditorati;

nelle abituali domande per l'inserimento nelle graduatorie triennali d'incarichi e supplenze è comunque presente una voce specifica per la dichiarazione di inclusione o meno nelle graduatorie della legge n. 417 del 1989;

all'atto della visione delle graduatorie provvisorie per la provincia di Napoli, in un clima di grande confusione ed affollamento, gli impiegati si sono limitati a fornire oralmente i punteggi, senza specificare il riconoscimento dell'inclusione nelle graduatorie della legge n. 417 del 1989, e del relativo diritto alla precedenza;

le schede personali fornite dal provveditorato agli studi di Napoli non recano la dicitura specifica sull'appartenenza o meno alle graduatorie della legge n. 417 del 1989, ma si limitano ad una generica voce sulle precedenze;

molti docenti precari non hanno presentato l'allegato 28 perché non incluso nel materiale che viene venduto per la compilazione delle domande e non hanno specificato l'inclusione nei ricorsi avversi alle graduatorie provvisorie perché non consapevoli dell'esclusione;

il provveditorato agli studi di Napoli, dinanzi agli oltre 4000 ricorsi di vario genere nei confronti delle graduatorie definitive, ha deciso di accogliere esposti avverso a queste, ma, ha continuato ad ignorare il problema della mancata precedenza per gli inseriti nelle graduatorie della legge n. 417 del 1989 nonostante che negli esposti gli interessati avessero specificato la loro inclusione e avessero ricordato la precedente posizione nelle graduatorie del triennio precedente, in cui è ben evidente il godimento riconosciuto del diritto alla precedenza;

il provveditorato è a conoscenza dei nominativi inseriti nelle graduatorie della legge n. 417 del 1989;

trattasi di domande di aggiornamento e pertanto, paradossalmente, coloro che non avessero presentato domanda si troverebbero oggi a godere di una posizione decisamente più avanzata di quelli che hanno presentato domanda di aggiornamento senza includere l'allegato 28;

il mancato riconoscimento del diritto di precedenza vuole dire, di fatto, l'automatica esclusione per sempre dal mondo della scuola di docenti precari di un'età compresa mediamente tra i 37 e i 42 anni, spesso coniugati con prole e in non floride condizioni economiche per la lunga ed umiliante trafila di docente precario;

diversi presidi hanno provveduto a licenziare tali docenti per effettuare nuove convocazioni. — stata così spezzata la continuità didattica, in considerazione anche del fatto che molti di essi insegnavano quasi regolarmente ormai da anni e quindi avrebbero avuto diritto alla riconferma del posto che occupavano;

questi docenti, all'età in cui sono giunti, con il titolo di studio specifico,

l'abilitazione all'insegnamento e con l'esperienza e la professionalità accumulata, non sarebbero in grado ormai di svolgere un'altra attività professionale e verrebbero ad aggiungersi al già ingente esercito di disoccupati della provincia di Napoli;

questa vicenda ha comportato un grande disagio per i docenti precari coinvolti, che soffrono della paradossale situazione di non poter più lavorare pur avendo tutti i requisiti per farlo, compreso il diritto alla precedenza che viene loro riconosciuto da anni per l'inserimento nelle graduatorie della legge n. 417 del 1989;

sono stati presentati numerosi ricorsi al Tar per la sospensione delle graduatorie di incarichi e supplenze del provveditorato di Napoli, che dovrà sobbarcarsi un ulteriore sforzo economico ed organizzativo per sostenerli —:

se non ritenga opportuno, in considerazione della situazione venutasi a creare, intervenire presso il provveditorato di Napoli e tutti i provveditorati italiani per recuperare il diritto alla precedenza di tutti i docenti precari inclusi nelle graduatorie della legge n. 417 del 1989 che non hanno presentato l'allegato 28;

se non ritenga assurda la negazione del diritto al lavoro e la condanna alla disoccupazione dei docenti precari per aver presentato una domanda di aggiornamento incompleta, in seguito ad una mancata pubblicità della novità dell'allegato 28 e alla mancata messa in vendita di questo nel corredo predisposto per la compilazione della domanda. (4-02829)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto.

Com'è noto alla S.V. Onorevole nell'O.M. 371/94 che disciplina il conferimento delle supplenze al personale docente non di ruolo per gli anni scolastici 1995/96-1996/97-1997/98 è stato introdotto all'articolo 1 comma 11 il diritto di precedenza assoluta nel conferimento di supplenze nei confronti dei docenti che per effetto dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui ai DD.MM.

28.3.96, 29.3.96 e 5.4.96 figurano inclusi, ai sensi dell'articolo 401 del D.L.vo n. 297/94, nelle rispettive graduatorie concorsuali.

Per l'applicazione delle succitate disposizioni si è resa necessaria, da parte degli aspiranti la compilazione di un apposito modello (allegato n. 28).

Le disposizioni che prevedono la compilazione di tale allegato e le conseguenze in caso di mancato adempimento essendo state collegate nell'articolo 3 « presentazione delle domande » dovevano risultare di sicura consultazione da parte degli aspiranti interessati al beneficio in parola.

Peraltro nello stesso articolo si dava facoltà agli aspiranti che avessero ommesso detto adempimento ai produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, laddove gli stessi risultassero inclusi senza alcun titolo di precedenza.

Infine, nel modulo-domanda da compilare a cura dell'interessato al punto 10 « sezione » Inclusioni nelle graduatorie ex legge 426/88 e 417/89 veniva ulteriormente richiamato l'obbligo di compilare l'apposito allegato n. 28 dell'O.M. 371/94 « Modello di dichiarazione del possesso delle precedenza assolute ».

Ciò premesso per quanto riguarda in particolare l'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze in provincia di Napoli il competente Provveditore agli Studi ha precisato che non è stata attribuita la precedenza prevista dall'articolo 1 commi 10 e 12 e dall'articolo 3 dell'O.M. 371/94 nonché ex legge 417/89 a quegli aspiranti alla inclusione nelle graduatorie che non hanno prodotto la prescritta autocertificazione, conforme all'allegato 28 della O.M. in parola che doveva essere presentato a corredo delle domande di aggiornamento o anche in sede di ricorso avverso le graduatorie provvisorie.

Per effetto di tale inadempienza l'Ufficio Scolastico Provinciale si è trovato nell'impossibilità di riconoscere tale diritto agli aspiranti aventi titolo.

Riguardo poi alla circostanza che l'allegato in parola non è stato distribuito presso le edicole e non è stato incluso nel

materiale che viene venduto per la compilazione delle domande in merito si ritiene di dover far presente che esula dalle competenze dell'amministrazione controllare il materiale venduto.

Per quanto riguarda poi la consultazione delle graduatorie provvisorie il capo dell'Ufficio Scolastico Provinciale ha precisato che dette graduatorie sono state affisse contemporaneamente in n. 20 istituzioni scolastiche variamente dislocate sull'intero territorio provinciale e che il personale dell'ufficio scolastico era ben in grado di fornire ogni spiegazione in merito e di ricevere in tempo reale qualsivoglia tipologia di ricorso.

Peraltro l'attribuzione del diritto di precedenza era facilmente individuabile avendo il Sistema Informativo di questo Ministero previsto una apposita colonna in tutte le pagine delle graduatorie provinciali in cui risultava chiaramente indicata l'attribuzione del diritto di precedenza e che di conseguenza era onere degli interessati controllare che sulle graduatorie pubblicate fossero presenti tutte le precedenze, preferenze e tipologie richieste.

Per quanto riguarda poi le schede personali fornite dal Sistema Informativo e distribuite dal Provveditore agli Studi esse riportano in modo inequivocabile, nel frontespizio, l'avvenuta attribuzione, in sede di valutazione dell'istanza, della precedenza prevista per gli inclusi nei concorsi per soli titoli ex lege 417/89.

Il responsabile del Provveditorato agli Studi di Napoli ha precisato, infine, che, in sede di autotutela, l'ufficio scolastico provinciale ha dovuto comunque osservare le disposizioni contenute nell'O.M. in parola; pertanto su 4000 reclami presentati è stato possibile accoglierne soltanto 800.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

ORESTE ROSSI e BORGHEZIO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

venerdì 21 febbraio 1997 un agente della polizia municipale di Novi Ligure

(Alessandria), impegnato nell'espletamento delle sue funzioni, è stato aggredito da due persone identificate ed arrestate;

sul fatto è stato emanato un comunicato stampa del sindacato unitario lavoratori polizia municipale: « Questo sindacato, apparso che ancora una volta un operatore di polizia municipale è stato vittima di feroce aggressione da parte di malavitosi, ribadisce per l'ennesima volta la necessità dell'adozione di provvedimenti volti a scongiurare episodi quali quelli accaduti il 21 febbraio 1997 a Novi Ligure. — veramente preoccupante assistere all'inerzia di talune amministrazioni comunali di fronte a problematiche, sempre più attuali, che coinvolgono in prima persona chi è preposto al controllo del regolare svolgersi di una società civile e che, per contro, non ha strumenti per difendere se stesso.

% La polizia municipale, cosciente del proprio ruolo e della richiesta di giustizia che, quotidianamente, perviene dalla cittadinanza tutta, vuole essere attiva e protagonista, e non un mero strumento di interesse di bottega elettorale; per questo motivo, da tempo, si è chiesto alle autorità tutte di procedere all'armamento ed alla formazione specifica di chi sta in prima linea a difesa della collettività. Le legge impone ai sindaci (articolo 20 decreto del ministero dell'interno n. 145 del 4 marzo 1987) l'armamento della polizia municipale, ma molti amministratori, talvolta gli stessi che invece si battono per acquistare gli Autovelox, fanno finta di non conoscere quella norma, e chi ne paga le conseguenze è l'operatore di polizia municipale. Siamo stufi di essere aggrediti e di non poterci difendere, e per questo motivo, nel condannare con sdegno quanto accaduto al collega di Novi Ligure, vittima di turno, e purtroppo, ultima per ora, nel manifestare ad egli la nostra solidarietà e sicuri del favorevole riscontro nell'opinione pubblica, auspicheremo un autorevole intervento volto a definire, una volta per tutte, la questione armamento, ma soprattutto della formazione professionale specifica della Polizia municipale »;

l'amministrazione comunale di Novi Ligure ha deciso di non costituirsi parte civile al processo celebrato per direttissima e di non chiedere neppure il risarcimento dei danni;

oltre ai gravi danni fisici riportati dall'agente di polizia municipale è stata danneggiata anche l'auto di servizio —

se intenda intervenire al fine di: a) verificare la legittimità del comportamento dell'Amministrazione comunale di Novi Ligure che non intende rivalersi sugli aggressori dell'agente di polizia municipale; b) sanare la situazione di disagio legata a episodi diffusi di criminalità, in particolare prostituzione, spaccio di stupefacenti, rapine e atti vandalici che da tempo si ripetono in detto comune e dei quali i firmatari avevano informato il capo della Polizia. (4-07815)

RISPOSTA. — *Gli onorevoli interroganti, premessi cenni su episodio di resistenza in danno di agente della Polizia municipale di Novi Ligure (AL), chiedono al Ministro di Grazia e Giustizia se intenda intervenire al fine di verificare la legittimità del comportamento dell'Amministrazione comunale di Novi Ligure che non intende rivalersi sugli aggressori dell'agente di Polizia municipale.*

La richiesta esula dalla competenza di questo Ministero: la costituzione di parte civile nel processo penale è del tutto rimessa alla discrezionalità della parte offesa, sia essa identificabile in privato o in pubblica amministrazione.

Le valutazioni che hanno portato alla decisione nel caso di specie non sono pertanto sindacabili da parte dell'Amministrazione di Grazia e Giustizia.

Ricordiamo peraltro che l'opportunità della presenza in giudizio è oggetto di delibera da parte del Consiglio Comunale.

Per completezza di informazione, si comunica che in data 22 febbraio 1997 ha avuto luogo il giudizio con rito direttissimo relativo ai fatti citati nell'interrogazione; detto giudizio, che vedeva la costituzione di parte civile delle parti offese, agenti di polizia municipale, si è concluso con sentenza di patteggiamento nei confronti degli impu-

tati e conseguente liquidazione delle spese processuale sostenute dalle parti civili.

Anche per quanto riguarda il secondo quesito — cioè se intenda sanare la situazione di disagio legate a episodi diffusi di criminalità che da tempo si ripetono in detto comune — non si ravvisa la competenza del Ministero interrogato, in quanto l'azione di prevenzione e di ordine pubblico è propria del Ministero dell'interno; del resto, il mancato riferimento ad episodi specifici non ha consentito la richiesta di elementi conoscitivi al Ministero citato, che vadano aldilà della retorica adesione al quesito proposto.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

RUSSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il professor Francesco Mautone nato a Marigliano il 30 gennaio 1966 è titolare della cattedra di insegnamento di laboratorio di elettrotecnica presso l'Ipsia di Udine;

nell'anno scolastico 1994-1995 il professor Mautone Franco presentava, in data 3 febbraio 1994 domanda di trasferimento al provveditore agli studi di Udine, da Udine per Napoli e provincia, nonché per la provincia di Caserta, Benevento, Avellino e Salerno;

tale domanda (come appreso successivamente in data 17 ottobre 1994 a seguito di interrogazione al sistema informativo computerizzato), essendo stata inserita nel sistema informativo con la data di nascita errata, risultò come non presentata;

in data 17 ottobre 1994 il provveditorato agli studi di Udine, accortosi dell'errore materiale commesso, comunicò via fax al provveditorato di Napoli che il professor Mautone aveva presentato regolare domanda nei termini;

di conseguenza, il provveditorato di Napoli, con comunicazione di servizio n. 4280 del 26 ottobre 1994, assegnava in via provvisoria al professor Mautone la

cattedra disponibile presso l'Ipsia di Miano (Napoli), affermando testualmente che per mero errore materiale tale cattedra non era stata resa disponibile ai trasferimenti;

essendo la domanda nei termini, e comunque sanata in data 17 ottobre 1994 dal fax del provveditorato di Udine, al possessore spettava trasferimento alla suindicata sede di Napoli in conformità a quanto ammesso dallo stesso provveditorato di Napoli con comunicazione n. 4280;

contrariamente a quanto riferito dal provveditorato di Napoli con nota n. 105.851 del 26 aprile 1995, il professor Mautone pare che nell'anno scolastico 1994-1995 c'è chi ha ottenuto il relativo trasferimento da altra sede a Napoli;

il provveditorato agli studi di Napoli ha assegnato ai vincitori di concorso ordinario n. 3 posti per l'anno scolastico 1994-1995 per la cl. con C.280 XXVIII Lab. di elettrotecnica, mentre per legge doveva dare preferenza alla domanda di trasferimento del professor Mautone;

è stato accertato che nell'anno scolastico 1994-1995 esisteva la disponibilità di posti vacanti evidenti dal prospetto del provveditorato agli studi di Napoli sui dati sintetici risultanti al sistema informativo del M.p.l. Sc. secondo grado per la Cl. C.280 Lab. di elettronica;

i restanti 3 posti per accantonamento dovevano essere a norma di ordinanza del Ministro della pubblica istruzione distribuiti per l'anno scolastico 1994-1995 il quaranta per cento per i trasferimenti interprovinciali, il venti per cento accantonamento per ulteriori immissioni in ruolo e il restante quaranta per cento riservato ai passaggi;

il provveditorato agli studi di Napoli, in accoglimento della domanda di trasferimento del professor Mautone, poteva così provvedere al riconoscimento all'istante del diritto al trasferimento alla luce dei

motivi adottati e dalla documentazione allora allegata —:

perché la domanda di trasferimento regolarmente presentata presso il provveditorato agli studi di Udine non abbia avuto seguito;

quali misure si intendano adottare ai fini di accertare eventuali negligenze, inadempienze e responsabilità in merito al mancato trasferimento;

quali misure urgenti si intendano adottare per consentire il trasferimento a tutela della legittima istanza per evitare ulteriori danni e beffe all'interessato professor Mautone Franco. (4-05675)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si lamenta in sostanza il mancato trasferimento, dalla provincia di Udine a quella di Napoli, del Prof. Francesco Mautone, al quale — a seguito dei disguidi di cui e cenno nell'interrogazione medesima — una sede in quest'ultima provincia (IPSIA di Miano) fu assegnata nell'ottobre del 1994, ma soltanto in via provvisoria.

Al riguardo, dall'esame degli elementi informativi acquisiti, è risultato che la disponibilità della cattedra, attribuita al suddetto docente dal Provveditore agli Studi di Napoli con la comunicazione di servizio n. 4280, citata anche dalla S.V. Onorevole, si riferiva all'organico di fatto e poteva essere quindi utilizzato solo per le operazioni limitate all'anno scolastico di riferimento; lo stesso Provveditore ha infatti precisato che, per la classe di concorso C/280 (alla quale appartiene l'interessato), nessun docente proveniente da altra provincia aveva ottenuto per l'anno scolastico 1994/1995, il trasferimento definitivo in provincia di Napoli.

Sempre per l'anno 1994/1995, l'unico movimento interprovinciale, effettuato dalla provincia di Latina a quella di Napoli, relativamente all'anzidetta classe di concorso, ha riguardato un trasferimento, annuale (e non definitivo) ottenuto dall'insegnante tecnico pratico Antonio Guerriero, il quale vantava un punteggio di 60 punti, ben superiore quindi a quello del collega Mautone, costituito da punti 23.

Quanto poi al numero dei posti, assegnati dal Provveditore agli Studi di Napoli a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, il medesimo dirigente ha chiarito di aver disposto, per l'anno scolastico 1989/1990, n. 8 nomine a favore di docenti vincitori del concorso per soli titoli e di averne accantonati altrettanti, sempreché se ne fosse ravvisata l'effettiva disponibilità, a favore dei vincitori del concorso ordinario per titoli ed esami, indetto con il decreto ministeriale del 22.3.1990; di fatto, tuttavia, fino all'anno scolastico 1992/1993, l'ufficio scolastico ha potuto accantonare soltanto 5 posti, che si sarebbero dovuti assegnare, nello stesso anno, ai vincitori del concorso ordinario.

È accaduto, invece, che la graduatoria di merito relativa a quest'ultimo concorso è stata pubblicata con l'inizio dell'anno scolastico 1993/1994, per cui, nel disporre le nomine dei vincitori per tale anno, è stato possibile conferirne soltanto 2 per carenza di posti nell'organico di fatto, con il conseguente accantonamento dei rimanenti 3 posti per l'anno scolastico 1994/1995 nel quale, essendosene constatata la presenza nell'organico di fatto, essi sono stati assegnati ai vincitori del concorso, a norma delle disposizioni vigenti.

I motivi del mancato accoglimento dell'istanza di trasferimento, oggetto dell'interrogazione, risultano essere stati a suo tempo, debitamente portati a conoscenza dell'interessato da parte del provveditore agli Studi di Napoli.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

RUZZANTE. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

il testo del regolamento di attuazione della legge n. 82 del 1994 predisposto dal ministero dell'industria, se approvato, determinerebbe una situazione di estrema difficoltà per le imprese artigiane del settore delle pulizie;

questo atto amministrativo contiene articoli che limitano pesantemente la libertà delle imprese, in particolar modo di quelle più piccole a carattere artigiano;

stabilisce, infatti, che l'accesso all'attività sia consentito solo a chi abbia il titolo di scuola media inferiore, per le attività più semplici, e di media superiore, per quelle di maggiore impegno professionale;

non contiene norme transitorie che permettano, a chi ha operato per anni e che non possiede i titoli di studio richiesti, di poter continuare nel lavoro, o di conseguire i diplomi richiesti;

il tutto determinerà una riduzione degli operatori presenti sul mercato, a scapito delle aziende più piccole —:

se intenda modificare il testo del regolamento suddetto, per tutelare le esigenze della piccola impresa. (4-04271)

RISPOSTA. — Il regolamento di attuazione della legge n. 82 del 1994 in merito ai requisiti tecnici, prevede, come unico titolo di studio l'adempimento dell'obbligo scolastico vigente, che deve risultare congiuntamente con la dimostrazione del possesso di specifica esperienza lavorativa nel settore della pulizia; due anni di esperienza per l'attività di pulizia propriamente detta e tre anni per le altre. Il requisito del diploma o della laurea è richiesto in sostituzione del periodo di esperienza lavorativa, e, nelle norme transitorie viene precisato che nel testo predisposto è stata contemplata anche la possibilità, per le imprese prive, alla data di emanazione del regolamento, dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dal regolamento stesso, di poter continuare a operare per altri due anni. Tale periodo di due anni potrà essere utilizzato, per l'acquisizione dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari.

Per quanto concerne la richiesta di modifica del testo in argomento si fa presente che lo stesso è stato predisposto previa consultazione di tutte le categorie interessate, comprese quelle artigiane, e che si è

tenuta nel debito conto la costruttiva collaborazione fornita dalle stesse sul piano tecnico.

Pertanto, dopo aver acquisito il parere formale dal consiglio di Stato in data 22 marzo 1997, il Ministero dell'industria ha inviato in data 29 maggio 1997, così come disposto dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di cui trattasi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la necessaria comunicazione ai fini della sua emanazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.

RUZZANTE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

gli studenti dell'Istituto « De Nicola » di Piove di Sacco non possono frequentare i laboratori, come previsto dal piano di studi ordinario;

ciò accade poiché il provveditore agli studi e la provincia di Padova si « rimpallano » la decisione di nominare un Itp o un assistente di cattedra —:

se sia di competenza delle province o dei provveditori fornire il personale Itp o assistente di cattedra addetto alle esercitazioni di laboratorio negli istituti commerciali e per geometri nei quali, per effetto del regolamento 31 gennaio 1996, sono stati istituzionalizzati, a partire dall'anno scolastico 1996-1997, i « progetti assistiti »;

se si intenda sollecitare a chi ha la competenza l'effettuazione, al più presto, della suddetta nomina. (4-08572)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto il Provveditore agli studi di Padova ha comunicato che la nomina dell'insegnante tecnico pratico presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri « De Nicola » di Piove di Sacco*

compete all'amministrazione provinciale a norma dell'articolo 144 lettera c) del testo unico 3 marzo 1934 n. 383.

Il medesimo Provveditore ha anche fatto presente di aver più volte sollecitato l'ente locale a provvedere in tal senso.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

SAIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Silvi (Teramo) si stanno evidenziando numerosi segni di dissesto idrogeologico a carico della collina sovrastante Slivi Marina;

tale fenomeno si evidenzia con numerosi smottamenti e frane che vanno anche ad interrompere la strada statale 553 che collega Atri con Silvi —:

quale iniziative urgenti intenda assumere per mantenere il fenomeno in modo da prevenire ulteriori danni;

quali interventi intenda effettuare per ripristinare l'assetto idrogeologico della zona e consolidare le zone franose.

(4-07115)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione in oggetto, il Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa della Giunta Regionale della Regione Abruzzo dopo apposito sopralluogo effettuato con l'Ufficio Tecnico del Comune di Silvi allo scopo di individuare l'insieme dei fenomeni esistenti e la loro precisa ubicazione con relazione n. 4899 datata 21/05/97 ha comunicato che il responsabile tecnico Comunale ha indicato, in quella sede, tre situazioni di dissesto, sulle quali il predetto Ufficio Regionale ha espresso le seguenti conclusioni.*

Sono state riscontrate delle lesioni lungo il tratto esterno della sede stradale della provinciale che collega la statale n. 16 « Adriatica » a Silvi Alto. Tale arteria, « si sviluppa lungo la porzione medio-terminale

di un versante collinare che non evidenzia, al momento, segni di movimenti di masse nonostante la sua elevata acclività. Il fenomeno appare di modesta entità e, ad ogni modo, la competenza ad intervenire sulla strada Provinciale è dell'Amministrazione Provinciale di Teramo».

A monte della strada Comunale «Fonte del Capo», che collega il Cimitero con Silvi paese si evidenzia un antico discoscendimento, tale dissesto appare stabilizzato e comunque non attivo alle condizioni attuali e non ha interessato le abitazioni sovrastanti. La competenza ad intervenire lungo tale arteria appartiene al Comune.

Lo stesso Servizio Difesa e Tutela del Suolo della Regione Abruzzo evidenziando che nei luoghi in questione non risultano dissesti di una certa gravità e, in definitiva tali luoghi risultano non coinvolti in problematiche geomorfologiche rilevanti classificabili come movimenti franosi, riferisce che lungo la diramazione di allacciamento tra la strada provinciale per Silvi Alta e la statale n. 553 si evidenziano modesti cedimenti ai lati della sede stradale imputabili alle modalità di realizzazione e di manutenzione della strada, che ricade tra le competenze ANAS.

A tale proposito L'Ente Nazionale per le Strade con nota n. 811 del 03/04/97 confermando che lungo il tratto in questione della statale n. 553 non sono presenti particolari fenomeni franosi ad eccezione di quello verificatosi nell'aprile 1992 a seguito delle piogge alluvionali abbattutesi sulla zona, comunica che i lavori di sistemazione della tratta viaria, asta di raccordo per Silvi paese in corrispondenza dell'innesto con la statale 553, sono in fase di riaffidamento ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 694/94.

Relativamente alle iniziative atte a prevenire ulteriori danni l'ANAS fa presente che il Compartimento della viabilità per l'Abruzzo, avendo riscontrato modesti avvallamenti del piano viabile ne ha già disposto la risagomatura con interventi di ordinaria manutenzione.

Infine, si fa presente che il ripristino idrogeologico della zona e il consolidamento

delle zone franose citate nell'atto ispettivo sono di pertinenza degli Enti competenti per territorio.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

SAIA. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

nel comune di Casalincontrada (Chieti) è stata messa in vendita la casa natale di Cesare De Lollis, grande filologo italiano, studioso e grande letterato internazionale, francesista ed ispanista di fama ed autore tra l'altro di libri su Cristoforo Colombo, del quale è stato il più importante studioso;

va detto che la casa in questione, oltre all'importanza storica, è anche molto bella ed interessante dal punto di vista artistico-architettonico, per cui potrebbe essere benissimo utilizzata a fini culturali in un'area in cui ben poche sono le strutture destinate a questo fine —:

se non ritenga opportuno intervenire subito attraverso la sovrintendenza regionale alle opere artistiche ed architettoniche per bloccare momentaneamente la vendita della casa di Cesare De Lollis, onde valutare l'opportunità di acquisirla al patrimonio pubblico. (4-09599)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, si rende noto che la casa natale dello studioso Cesare De Lollis non è vincolata ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089.

La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Aquila, considerata l'importanza storica culturale ed architettonica dell'immobile, si attiverà affinché lo stesso venga sottoposto a vincolo.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

SBARBATI e VIGNALI. — Al Ministro delle università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

nell'agosto del 1996, la direzione generale dell'istruzione tecnica del ministero della pubblica istruzione ha inviato agli istituti sperimentali una lettera con la quale comunica che, a partire dall'anno scolastico 1997/1998, non verrà più rinnovato il nuovo ciclo di sperimentazione;

le scuole con progetti sperimentali autonomi sono nate per rispondere alle esigenze del territorio, sono state uno degli elementi di vitalità e stanno per essere cancellate da un atto ministeriale, che appare peraltro in contrasto con la legislazione vigente;

l'abolizione della sperimentazione comporta, nella maggior parte dei casi, l'abolizione di indirizzi di studio e quindi di interi istituti. Molti di questi non hanno infatti indirizzi ordinari, ma solo sperimentali, e spesso di tipo diverso da quelli tecnici;

la direzione dell'istruzione tecnica non propone di sostituire gli indirizzi sperimentali con qualcos'altro: impone semplicemente di sopprimerli;

le scuole con sperimentazione autonoma non vogliono difendere a tutti i costi la loro attuale configurazione, anzi vogliono partecipare al processo di ristrutturazione dell'istruzione tecnica, e sono quindi ben disponibili a trasformare i loro indirizzi autonomi secondo quello che verrà loro proposto, ma non sono disponibili a vedersi cancellare con un colpo di mano gli stessi indirizzi;

c'è una grande mobilitazione a livello nazionale; per ora non si sono mossi gli enti locali, che ovviamente non ci staranno a veder eliminare dal proprio territorio intere scuole o indirizzi di studio ai quali affluisce una consistente utenza;

il direttore generale della istruzione tecnica ha ricevuto delegazioni di presidi, ma è stato irremovibile;

secondo lo stesso, risulta che gli indirizzi liceali non possono coesistere con quelli tecnici, per cui gli istituti tecnici se ne devono disfare, trasformandoli in se-

zioni staccate di licei esistenti nel territorio o trasformandosi essi stessi in licei, perdendo quindi la parte tecnica e soprattutto la personalità giuridica;

questa è una concezione che non solo contrasta con quanto il Governo sta facendo sulla riforma del ministero della pubblica istruzione, che prevede l'abolizione della distinzione delle direzioni generali in tecnica, classica, eccetera, ma è abnorme dal punto di vista didattico, perché le scuole con più indirizzi, proprio per la presenza del professore di filosofia, di latino di storia dell'arte insieme a quello di diritto, economia aziendale e informatica, offrono opportunità formative a tutti gli studenti ben più ampie di quelle offerte da una scuola canalizzata per settori;

il problema non può trovare soluzione per singoli istituti, ma deve essere risolto a livello nazionale perché la scure del nuovo direttore generale non colpisce solo le scuole sperimentali, se è vero che intende riformare tutta l'istruzione tecnica;

sembra altresì cosa certa che sarà abolita la seconda lingua straniera —:

se non intenda dare rapida soluzione al problema, perché entro i primi giorni di ottobre le scuole dovranno formulare le richieste di rinnovo o di modifica della sperimentazione e non sono in grado di resistere a tanta insistenza;

se non intenda riconfermare nelle scuole sperimentali lo studio della seconda lingua straniera. (4-03978)

RISPOSTA. — Nel rispondere su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla interrogazione Parlamentare, indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che già da tempo le molteplici indicazioni emerse in venti anni di intensa attività sperimentale, costantemente seguita, hanno fatto rilevare l'esigenza di una progressiva razionalizzazione di quelle sperimentazioni globali non in linea con le più recenti scelte pedagogiche o che debbono comunque

uscire da una situazione di sperimentabilità in qualche caso ventennale.

Del resto l'ampia revisione, condotta con la C.M. 338 del 14.11.1992, ha posto in evidenza la frammentazione delle iniziative autonome e la loro inadeguatezza e mancanza di omogeneità, che contrastano sia con l'esigenza di ottimizzazione delle risorse disponibili sia con il più ampio coinvolgimento delle istituzioni scolastiche all'innovazione.

Uno dei criteri fondamentali della valutazione dei risultati raggiunti dall'attività sperimentale — oltre quello del superamento della iniziale frammentazione — è stato quello della coerenza con l'indirizzo di studi previsto dall'ordine e tipo di scuola.

Recentemente, in attesa della definizione del nuovo assetto complessivo del ciclo di istruzione secondaria, questo Ministero ha ritenuto di non autorizzare nuove sperimentazioni di ordinamenti e strutture.

Tale orientamento è stato anticipato nelle circostanze alle quali fa riferimento la S.V. Onorevole e successivamente reso noto con la C.M. n. 710 del 20 settembre 1996, con la quale sono state anche impartite disposizioni circa le condizioni per il rinnovo e la prosecuzione delle sperimentazioni già in atto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

SCALIA, MATTIOLI, DE BENETTI e LECCESE. — *Ai Ministri dell'ambiente dell'industria, del commercio e dell'artigianato del tesoro e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in attuazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 1995, una OPCM disponeva, tra l'altro, che il ministero dell'ambiente e il ministero dell'industria procedessero entro il 1° dicembre 1995 ad una verifica unitaria dei fabbisogni di gas del parco elettrico italiano e della relativa copertura;

tale verifica è stata eseguita, ma nelle previsioni di fabbisogno ci si mantiene sistematicamente al di sotto delle cifre che

l'ultimo Piano energetico regionale, adottato dal Governo nell'agosto del 1988, prevedeva: da 18 a 24 miliardi di metri cubi di metano da usarsi come combustibile nelle centrali termoelettriche, mentre a tutto il 1994 tale consumo ascendeva soltanto a 9.6 miliardi di metri cubi (di cui 5.9 miliardi di metri cubi utilizzati dall'Enel) con una flessione rispetto all'anno precedente;

la Snam ha fatto presente più volte le rilevanti disponibilità di metano che è in grado di assicurare, in generale, al sistema energetico nazionale, e, in particolare, per l'alimentazione delle centrali termoelettriche; a tal fine, l'amministratore delegato della Snam ha scritto alle autorità competenti lettere che assicurano rispettivamente cinque miliardi di metri cubi di gas per la centrale di Montalto di Castro attraverso Trasmed e un miliardo di metri cubi per la centrale di Brindisi;

tra i numerosi casi di cui al punto precedente, figurano senz'altro le centrali termoelettriche di Brindisi, di Vado Ligure e di La Spezia, le cui sezioni generatrici e i cui camini sono siti all'interno di abitati densamente popolati, con conseguenti gravi danni per la popolazione, in violazione del diritto fondamentale alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione e più volte riaffermato dalla Corte Costituzionale come primario, e quindi non subordinabile a diritti di tipo sociale —:

come intendano procedere i Ministri interrogati, anche tenendo conto della verifica di cui alla premessa, nei confronti dell'Enel, che da anni ostacola attivamente e con successo il conseguimento degli obiettivi del Pen riguardo all'utilizzo del metano, configurando così maggiori danni alla salute e all'ambiente in generale e, in modo ancora più pesante nelle particolari situazioni quali quelle di Brindisi, di Vado Ligure e di La Spezia a causa dell'ubicazione degli impianti e delle caratteristiche condizioni ambientali e climatiche;

se non intendano i Ministri competenti sottoporre al Parlamento gli elementi e le analisi conseguenti alla verifica di cui

in premessa, per il rilievo senza dubbio nazionale dei programmi di approvvigionamento energetico, delle modalità connesse e degli impianti da realizzare ad essa connessi;

se non intendano i Ministri competenti dare urgentemente disposizioni perché l'Enel, attraverso opportune convenzioni, ad esempio con la Snam, provveda ad adeguare i suoi consumi di metano alle previsioni del Pen, come è possibile fare. (4-00279)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In merito ai quesiti posti nel testo dell'interrogazione, occorre in primo luogo evidenziare i diversi quadri di riferimento nei quali il « Piano energetico Nazionale » e la « Verifica dei fabbisogni di gas del parco termoelettrico italiano » sono stati redatti.

Il Piano Energetico Nazionale era fondamentalmente il documento di programmazione con il quale il Governo delineava le strategie nel settore energetico. Si ricordano i cinque obiettivi del PEN:

il risparmio di energia;

la protezione dell'ambiente e la salute dell'uomo;

lo sviluppo delle risorse nazionali;

la diversificazione delle fonti e delle provenienze geopolitiche;

la competitività del sistema produttivo.

Un altro capitolo fondamentale del PEN era quello dedicato agli strumenti ed alle azioni per la realizzazione dell'intervento. Infine un capitolo era dedicato alla programmazione del settore elettrico, ricordando che nel periodo in cui è stato redatto l'ultimo Piano energetico nazionale non era ancora in discussione la privatizzazione dell'ENEL, e quindi la programmazione della produzione elettrica dipendeva direttamente dal Governo.

Per contro, la « Verifica dei fabbisogni di gas del parco termoelettrico italiano e della relativa copertura » è solo uno strumento di indagine conoscitiva con il quale si è sti-

mato quale potrà essere la richiesta di metano, in particolare nel settore termoelettrico, in base:

al parco termoelettrico esistente;

alle autorizzazioni esistenti per la costruzione di nuove centrali o di ripotenziamenti o modifiche di centrali esistenti;

ai piani di risanamento approvati;

alle iniziative approvate dei produttori terzi che cominceranno a gestire gli impianti di cogenerazione nei prossimi anni;

ad una valutazione delle necessità di risanamento ambientale delle centrali esistenti.

Per quanto riguarda invece l'offerta di metano si è fatta una stima della produzione interna, la disamina dei contratti in essere e di quelli che prevedibilmente verranno rinnovati o accesi, una valutazione di quelle che potrebbero essere le nuove infrastrutture di importazione di metano (terminali GNL). In sostanza, la « Verifica dei fabbisogni di gas » non è, e non doveva essere, un documento di programmazione energetica ma, si ribadisce, solo uno strumento consultivo di indagine conoscitiva.

Si fa presente, infine, che l'orizzonte temporale dei due documenti è fondamentalemente differente.

Il Piano Energetico Nazionale è stato sviluppato alla fine degli anni ottanta (la sua redazione è cominciata nel 1987 ed è terminata con la sua presentazione, nell'agosto 1988) ed aveva come orizzonte temporale l'anno 2000 e come scenario economico quello della fine degli anni ottanta, nei quali lo sviluppo economico faceva registrare degli elevati incrementi.

Inoltre si riteneva che i prezzi dell'energia sarebbero notevolmente aumentati nei successivi anni fino al 2000, per arrivare fino a circa 30\$ a barile in lire costanti (riferite al 1988) mentre in realtà il prezzo del greggio, e di conseguenza di tutte le altre fonti che hanno come riferimento questo prezzo, è rimasto sostanzialmente costante per poi addirittura diminuire in termini reali.

La « Verifica dei fabbisogni di gas » è stata redatta all'inizio del 1996, ed ha come

orizzonte temporale l'anno 2005 (anche se contiene cenni sugli eventuali sviluppi al 2015).

Le stime dei consumi termoelettrici si basano non su considerazioni macroeconomiche ma su valutazioni impiantistiche di settore che si è ritenuto solo in minima parte influenzabili dall'andamento dell'economia, posto che non è attribuibile al metano, almeno per i prossimi anni, un ruolo residuale nell'ambito dell'energia.

I dati riportati nei due documenti risentono quindi profondamente del contesto nei quali sono stati sviluppati, delle diverse finalità e delle diverse metodologie utilizzate e pertanto vi possono essere alcune differenze sulle previsioni che vengono fatte.

Occorre tuttavia tenere presente che già lo stesso PEN del 1988 individuava nel metano uno dei principali strumenti sia per conseguire l'obiettivo di differenziazione delle fonti energetiche e delle provenienze geopolitiche sia per contribuire a conseguire l'obiettivo di protezione ambientale. Sono di quel periodo le prime normative ed i primi atti relativi ai risanamenti delle centrali termoelettriche.

In termini ambientali si può infatti affermare che, in particolare nel settore elettrico, gli obiettivi del PEN 88 non solo sono stati raggiunti ma sono stati ampiamente superati.

Mentre il Piano Energetico prevedeva l'emissione di circa 150 milioni di tonnellate di CO₂, l'emissione reale delle centrali termoelettriche è stata di 126 milioni di tonnellate.

Per quanto riguarda le altre emissioni inquinanti la situazione del settore elettrico è la seguente:

EMISSIONI SETTORE ELETTRICO

1986 (kt)	1995 (PEN 88) (kt)	1995 (Preconsuntivo) (kt)
So _x 1199	800-1100	700;
No _x 428	400-600	350.

Tali risultati sono stati conseguiti anche grazie all'entrata in vigore della direttiva

CEE sulle emissioni degli impianti termici, all'emanazione delle leggi 9 e 10 del 1991 sulla liberalizzazione della produzione di energia elettrica da parte di soggetti terzi e della delibera CIP n. 6/92.

Questo insieme di circostanze ha portato i soggetti produttori di energia elettrica ad un riorientamento delle strategie produttive più favorevole all'ambiente.

Per quanto riguarda la previsione dei consumi complessivi di metano al 1995, quella del PEN, pari a 50,9 miliardi di metri cubi, è stata sostanzialmente rispettata; anzi si è registrato un consumo superiore di circa il 6% (54 miliardi di metri cubi).

Il valore di 18-24 miliardi di metri cubi di gas metano nel 2000, che si riferisce al solo settore elettrico, è invece riportato nella delibera CIPE del dicembre 1994 relativa al contenimento delle emissioni di CO₂.

Nel documento sulla « Verifica dei bisogni... » viene invece previsto un consumo di metano al 2000 di 24,9 miliardi di metri cubi, con variazioni, correlate ad eventuali sfasamenti di programmi impiantistici, che possono portare il consumo dai 21 ai 27 miliardi di metri cubi.

Chiarito il quadro all'interno del quale i due documenti sono situati, si rappresenta quanto segue in merito ai quesiti specifici posti dagli interroganti.

Per quanto riguarda le centrali termoelettriche menzionate, la situazione attuale è la seguente:

In ordine alla centrale di La Spezia, attualmente costituita da 4 sezioni termoelettriche per un totale di 1835 MW con alimentazione ad olio combustibile e carbone, è stato modificato dall'ENEL l'originario progetto di risanamento ambientale sulla base del protocollo d'intesa stipulato il 20 luglio 1995 con le amministrazioni locali.

Tale progetto prevede la trasformazione delle sanzioni 1 e 2 in unità a ciclo combinato (circa 300 MW per ciascuna sezione). Per le sezioni 3 e 4 è prevista la realizzazione di un solo complesso per l'abbattimento delle emissioni consistente in un impianto di denitrificazione, un impianto di desolfurazione ed un solo impianto di depolverizzazione al servizio di entrambe le

sezioni da 600 MW ciascuna che saranno esercitate una sola alla volta riducendo quindi la potenza di funzionamento complessiva della centrale di 600 MW.

Tale soluzione, per effetto dell'uso del gas naturale nelle sezioni 1 e 2, del miglior rendimento di tali sezioni rispetto all'attuale e della limitazione a 600 MW della potenza esercitabile a carbone, comporta una significativa diminuzione degli inquinanti presenti nei fumi rilasciati.

Fino al completamento degli interventi di risanamento per la centrale è previsto un regime di funzionamento transitorio, vincolato al rispetto di numerose prescrizioni, al fine di contenere le emissioni.

L'esecuzione del suddetto progetto — per il quale l'apposita commissione presso il Ministero dell'ambiente ha accertato la sussistenza delle condizioni di esclusione della procedura VIA, e i Dicasteri della sanità e dell'ambiente, nonché la Regione Liguria hanno espresso parere favorevole — è stata autorizzata dal Ministero dell'industria con l'emanazione del decreto 29 gennaio 1997.

Nel territorio del comune di Brindisi sono presenti due centrali ENEL: Brindisi Nord, quattro sezioni da 320 MW per complessivi 1280 MW funzionanti a olio combustibile e carbone e Brindisi Sud, quattro sezioni policombustibili da 660 MW ciascuna per complessivi 2640 MW.

La realizzazione ed il successivo esercizio di detti impianti, in particolare per quello di Brindisi Sud, hanno determinato un acceso contenzioso tra Enti locali ed ENEL, culminato con l'ordinanza del Sindaco di Brindisi del 18 gennaio 1994 di sospensione di qualsiasi attività di esercizio della centrale di Brindisi Sud.

Per trovare un accordo tra ENEL e Enti locali, la questione del polo energetico brindisino è stata portata all'esame della Presidenza del Consiglio — Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione — che ha dato incarico ad un apposito gruppo di lavoro di analizzare le diverse soluzioni atte ad assicurare l'utilizzazione del gas naturale e di valutare le soluzioni tecnologiche proposte dall'ENEL atte a ga-

rantire il rispetto dei limiti ambientali nell'attuale situazione di alimentazione della centrale di Brindisi Nord.

La questione si è trascinata a seguito di alterne vicende e varie ipotesi di soluzione del problema sino all'estate dello scorso anno. Per iniziativa dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria — che avevano avviato una comune concertazione per giungere ad una definizione della vicenda — uno schema di accordo relativo alle centrali di Brindisi Nord e Brindisi Sud, sottoscritto il 25 luglio 1996 tra i richiamati Dicasteri e le società ENI, ENEL e SNAM, è stato portato all'attenzione del Gruppo per l'aggiornamento del Protocollo d'intesa sull'area di Brindisi.

Su detto schema di accordo, aggiornato per quanto concerne l'utilizzo annuo complessivo di carbone presso la centrale di Brindisi Sud, si è concretizzata una convergenza da parte del Comune e della Provincia di Brindisi, quali parti sottoscrittrici delle sopra richiamate convenzioni, nonché della Regione Puglia anche quale rappresentante delle altre realtà istituzionali pugliesi.

In data 12 novembre 1996, presso la Presidenza del Consiglio nella sede di Palazzo Chigi, è stato firmato l'aggiornamento del Protocollo d'Intesa per l'area di Brindisi. Il Protocollo ribadisce ed aggiorna gli impegni del Governo per lo sviluppo socio economico dell'area, con particolare riferimento alle aree tematiche delle infrastrutture, della reindustrializzazione e della tutela dei lavoratori. L'aggiornamento del Protocollo d'Intesa ha altresì consentito la stipula delle convenzioni tra Comune e Provincia di Brindisi, e l'ENEL SpA; la vertenza sul polo energetico brindisino si è quindi conclusa con la contestuale revoca dell'ordinanza del Sindaco di Brindisi del 18 gennaio 1994 di sospensione delle attività di esercizio della centrale di Brindisi Sud, in quanto con la stipula della suddetta Convenzione sono state superate le motivazioni a base dell'Ordinanza medesima.

I punti principali dello schema di accordo, sulla base del quale sono state sti-

pulate le Convenzioni sopra richiamate, sono:

a) la realizzazione a cura dell'ENEL entro l'anno 1999 della bretella di collegamento per l'adduzione del gas naturale alle due centrali;

b) per quanto concerne la centrale di Brindisi Nord, due gruppi funzioneranno a carbone fino alla metà del 1997, mentre gli altri due continueranno tale modalità di funzionamento sino alla fine dello stesso anno; l'esercizio della centrale proseguirà ad olio combustibile a bassissimo tenore di zolfo (STZ) sino all'arrivo del gas naturale previsto per la fine del 1999. Dall'anno 2000 al 2004 l'esercizio dei quattro gruppi avverrà utilizzando annualmente 700 milioni di m³ di gas naturale, corrispondenti ad un utilizzo della centrale alla massima potenzialità di 2350 ore/anno; al 31 dicembre 2004 la centrale sarà dismessa ed il quantitativo di gas naturale trasferito a Brindisi Sud;

c) per quanto concerne la centrale di Brindisi Sud, saranno completati i lavori di adeguamento di cui ai DD.MM. 18 maggio 1990 e 17 marzo 1993, nonché sarà completato il nastro trasporto carbone entro il 1997; l'energia elettrica producibile annualmente non potrà superare i 15 miliardi di kWh (circa il 65 per cento della potenzialità nominale). Nel rispetto dei limiti di emissione stabiliti dai citati DD.MM. la centrale sarà esercita con combustibili petroliferi liquidi sino al 31 dicembre 1997. Da tale data sarà utilizzato un quantitativo annuo di carbone non superiore a 2 milioni di tonnellate e per la parte rimanente, sino alla concorrenza della produzione annuale di 15 TWh, saranno utilizzati olio combustibile, emulsioni in acqua di bitumi naturali e gas naturale; detto ultimo combustibile sarà utilizzato per 500 milioni di m³ annuali sino al 2004 e successivamente, a seguito della dismissione della centrale di Brindisi Nord, per 1,2 miliardi di m³ annuali;

d) il Ministero dell'ambiente, d'intesa con gli Enti locali, assicurerà il monitoraggio ambientale e, alla fine del 1998, svolgerà una verifica dello stato di attuazione degli interventi tesi alla riduzione degli impatti ambientali.

Per quanto riguarda la centrale di Vado Ligure, costituita da quattro gruppi di circa 330 MW ciascuno funzionanti a carbone ed a olio combustibile, si precisa che l'impianto è completamente localizzato in zona industriale, fuori dall'abitato.

Per tale centrale sono attualmente in corso di realizzazione gli interventi di risanamento ambientale autorizzati con Decreto del Ministero dell'industria del 23 giugno 1993 successivamente integrato con il decreto 20 dicembre 1993. Tali decreti prevedono le prescrizioni per l'esercizio dell'impianto e la specificazione dei limiti alle emissioni in atmosfera secondo il tipo di combustibile utilizzato.

Sugli interventi di risanamento ambientale era stata preliminarmente raggiunta un'intesa tra l'ENEL e gli Enti locali sulla cui base è stato predisposto il progetto di risanamento successivamente autorizzato dal Ministero dell'industria.

I principali interventi previsti riguardano:

il risanamento ambientale sui gruppi 3 e 4 con, tra l'altro, installazione di impianti di desolfurazione;

risanamento ambientale sui gruppi 1 e 2 con funzionamento ad olio combustibile a basso tenore di zolfo e, non appena disponibile, a gas metano per il quale è previsto un accordo tra ENEL e SNAM per la fornitura di 500 milioni di mc/anno.

Per quanto concerne il secondo quesito posto dagli interroganti, si fa presente che, come già evidenziato in precedenza, il documento di verifica dei fabbisogni di gas è solo uno strumento di indagine conoscitiva, che non copre tutto il settore energetico, e non è certamente uno strumento programmatico di politica energetica.

Il documento è ovviamente disponibile alla visione ed all'esame di chiunque (è stato pubblicato integralmente da numerose riviste di settore); tuttavia, non avendo come fine né l'orientamento della politica né puntuale scelte programmatiche, non sussistono i presupposti per un formale esame in sede parlamentare.

Peraltro, le vicende del settore energetico hanno evidenziato tutti i limiti degli stru-

menti di programmazione energetica di medio periodo, quali appunto i Piani energetici, a causa di una limitata flessibilità in relazione alla sempre più rapida evoluzione degli scenari di riferimento, delle tecnologie e degli eventi, spesso imprevedibili, che hanno ripercussioni radicali e repentine sul mercato dell'energia.

Tali considerazioni acquistano un peso maggiore nel contesto italiano che sta vivendo una fase di transizione da una condizione di gestione dello Stato della politica energetica attraverso gli Enti energetici (ENEL ed ENI) esecutori di scelte assunte in sede politica, ad una logica di mercato in cui il ruolo dello stato è sostanzialmente quello di fissare le regole nell'ambito delle quali si muovono i vari operatori tra cui rientrano anche ENEL e SNAM con comportamenti propri delle società per azioni.

Da ultimo si ribadisce che l'ENEL in qualità di società per azioni in via di privatizzazione si muove in termini economici, nel rispetto delle normative vigenti, nel cui ambito rientra la disciplina della salvaguardia ambientale che ha assunto negli ultimi anni un particolare rilievo ai fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti.

Dal punto di vista economico l'ENEL, così come i terzi produttori, ha tutto l'interesse ad utilizzare metano in impianti a ciclo combinato, nuovi o realizzati attraverso la trasformazione di impianti esistenti, che garantiscono rendimenti più elevati rispetto alle centrali termoelettriche con ciclo a vapore.

D'altra parte in base al documento di verifica dei fabbisogni di gas è prevedibile che già al 2000 i consumi di gas naturale nel settore elettrico, pari a 24,9 miliardi di metri cubi, superino i valori previsti alla stessa data dal PEN 88 (18 Mtep equivalenti a 21,8 miliardi di metri cubi) e pertanto il contributo di questa fonte è destinato in tempi brevi a superare le previsioni del PEN senza nessun intervento di tipo dirigitico sul mercato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.

SCARPA BONAZZA BUORA. — Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno, per la funzione pubblica e gli affari regionali e della sanità. — Per sapere — premesso che:

i genitori degli alunni della sezione staccata di Cortina d'Ampezzo del liceo scientifico « Fermi », riunitisi in assemblea il giorno 18 marzo 1997 per esaminare la bozza del « piano provinciale per l'anno scolastico 1997-1998, riorganizzazione della rete scolastica », hanno espresso netto dissenso nei riguardi dell'ipotizzato provvedimento di soppressione della sezione staccata di Cortina d'Ampezzo dipendente dal liceo scientifico « Fermi » di Pieve di Cadore;

i genitori medesimi si sono rammaricati per aver appreso la notizia attraverso la stampa e per non essere stati minimamente informati per tempo dalle autorità competenti;

non si comprendono le ragioni di questa improvvida decisione, che penalizza gravemente Cortina e tutta la valle del Boite, già private di molti altri servizi pubblici;

non vi sarebbero risparmi finanziari rilevanti dato che, con l'ipotizzato accorpamento delle sezioni di Cortina a quelle di Pieve di Cadore, verrebbero ad essere eliminate solo due classi;

con tale infausto provvedimento circa cento ragazzi di Cortina e dei paesi limitrofi dovrebbero affrontare giornalmente circa sessantasei chilometri (pari a due ore di percorrenza), su una strada di montagna, la strada statale n. 51 di Alemagna, disagiata per motivi climatici e soggetta a frequenti interruzioni a causa di frane;

per provvedere al trasporto degli studenti, la provincia di Belluno dovrebbe provvedere al potenziamento del servizio automobilistico, effettuato tramite la « Dolomitibus », con evidente ulteriore aggravio di spesa;

esiste nella popolazione di Cortina e della valle del Boite grande preoccupa-

zione per quanto riguarda la grave limitazione e lo svilimento del diritto allo Studio, non solo per gli alunni attuali ma anche per le classi future;

tale giustificata preoccupazione è accresciuta dalla considerazione che la sezione staccata di Cortina è frequentata non solo da ragazzi di Cortina, della valle del Boite e della Val Zoldana, ma anche da numerosi alunni provenienti dalla provincia di Bolzano, che hanno scelto questa sede per poter proseguire gli studi in una scuola di lingua italiana;

il Comune di Cortina d'Ampezzo ha fortemente voluto questa scuola nel dicembre 1968, sostenendola finanziariamente fino ad oggi, convinto che la presenza di un liceo avrebbe favorito la crescita sociale e culturale di tutta la comunità, il che è avvenuto;

la scuola è ben inserita nel territorio e consente agli studenti che lo desiderano di conciliare lo studio e la pratica degli sport invernali;

la preoccupazione della comunità locale è avvalorata da oltre tremila firme raccolte in due pomeriggi —:

quali iniziative intendano intraprendere al fine di scongiurare una scelta improvvida, iniqua, e che priverebbe la comunità cortinese e della valle del Boite di una struttura scolastica fondamentale per la crescita culturale di una popolazione già fortemente penalizzata da infrastrutture insufficienti. (4-09072)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998, il Provveditore agli studi di Belluno ha disposto la soppressione graduale del Liceo scientifico di Cortina d'Ampezzo, sezione staccata del liceo scientifico « E. Fermi » di Pieve di Cadore, attraverso la non attivazione delle classi 1°, 3° e 4° che vengono trasferite nella sede centrale.

Il provvedimento suddetto è stato adottato in quanto il numero degli studenti frequentanti ed iscritti della scuola in parola è relativamente basso, la distanza fra Cortina d'Ampezzo e Pieve di Cadore è facilmente superabile con i mezzi pubblici in 35-40 minuti e l'offerta formativa esistente nel comune di Cortina può considerarsi ampia: un istituto statale d'arte, una scuola coordinata di istituto alberghiero dipendente dall'I.P.S.S.A.R. « Dolomieu » di Longarone, un liceo linguistico legalmente riconosciuto e, a San Vito di Cadore, una sezione staccata di liceo classico, dipendente dal liceo scientifico di Pieve di cadore.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia. — Per sapere:*

se risulti che il dottor Sergio Conti, nella sua qualità di presidente dell'Autocamionale della Cisa spa di Parma (concessionaria dell'Anas per l'autostrada A15 e dei lavori di ammodernamento delle strade statali n. 308 e 523), ha stipulato in data 24 ottobre 1995 con l'impresa Pizzarotti e C. (esecutrice dei lavori di ammodernamento delle strade statali n. 308 e 523) un atto di sottomissione modificativo del contratto originario, in aperta violazione delle prescrizioni impartite dall'Anas con il decreto 11 agosto 1995, rendendole di fatto inoperanti e provocando altresì un aggravio di costi a carico dell'Anas per diverse decine di miliardi;

se corrisponda al vero che tale operazione si sia formalizzata stipulando ed inserendo nel suddetto atto di sottomissione apposite riserve per oltre cinquanta miliardi ed annullando il compenso approvato dall'Anas allo stesso titolo, per 2,5 miliardi: il tutto senza la preventiva approvazione dell'Anas, beneficiaria dell'opera pubblica, il cui costo ricade sull'erario;

se corrisponda al vero che tali e maggiori richieste di compensi siano già state inoltrate al compartimento della viabilità Emilia Romagna dell'Anas di Bologna, con specifica richiesta di pagamento;

se nel compartimento del legale rappresentante dell'Autocamionale della Cisa spa, coadiuvato nell'operazione dell'ingegnere capo Albino Carpi, emergano gli estremi per il ritiro della concessione accordata dall'Anas all'Autocamionale della Cisa spa e per la conseguente nomina di un commissario straordinario, al fine della tutela del patrimonio pubblico e per evitare la dissipazione dei mezzi finanziari dell'erario. (4-03732)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

dopo sei anni dall'inizio, i lavori di ammodernamento delle strade statali nn. 308 e 523 (Ghiare-Bertorella) risultano attualmente ancora incompiuti nella misura del cinquanta per cento;

tale situazione provoca pregiudizio economico a carico dello Stato ed un enorme disagio agli abitanti dell'Alta Valle del Taro (circa ventimila persone);

gli abitanti della Alta Valle del Taro, senza possibili percorsi alternativi, devono percorrere la vecchia sede della n. 523, spesso interrotta da smottamenti e notevoli frane —:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

quali iniziative il Governo intenda intraprendere nei confronti dell'autocamionale della Cisa S.p.A. di Parma, nella sua qualità di concessionaria dell'Anas, per i lavori di ammodernamento delle strade statali nn. 308 e 523 (Ghiare-Bertorella), che risultano attualmente ancora incompiuti;

se non ritengano opportuno intervenire urgentemente al fine di verificare le indiscrezioni secondo le quali i ritardi sarebbero stati provocati da notevoli controversie con le imprese costruttrici e, più in particolare, se corrisponda a verità che tale lentezza sia dovuta all'inefficienza e all'incapacità dell'ingegnere capo Albino Carpi (colpito, a quanto risulta all'interrogante, anche da un avviso di garanzia emesso dalla magistratura di Parma);

se il Governo intenda nominare, nel caso quanto sopra esposto corrispondesse a verità, un commissario al fine di rimuovere ogni ostacolo e tutelare, quindi, gli interessi della collettività. (4-03240)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade ha fatto presente quanto segue.*

I lavori di ammodernamento delle SS. nn. 308 e 523 (Ghiare-Bertorella) sono stati consegnati il 19.12.1990 nell'ambito della procedura speciale delle « Colombiane ».

Detti lavori hanno subito dei ritardi in conseguenza di un contenzioso ancora in atto.

Il TAR di Parma si è più volte pronunciato su questi lavori disponendo, in un primo tempo, la loro sospensione (poi revocata) e, successivamente, la non eseguibilità del IV tratto (terminale dell'intervento).

Contro tale ultima decisione, si è ricorso, tramite l'AUTOCISA, al Consiglio di Stato e, a tutt'oggi, si è in attesa di conoscere gli esiti del ricorso.

Il Compartimento ANAS di Bologna, subentrato all'Ufficio Speciale Autostrade, ha esaminato la IV perizia di variante tecnica, che recepiva le nuove numerose richieste da parte di Enti locali e disponeva uno stralcio funzionale dopo la precedente riduzione dell'intervento disposta dall'ANAS.

L'istruttoria di tale perizia si è conclusa con il D.A. n. 1273 dell'11.8.1995, che ha approvato la perizia stessa.

Nelle more, i lavori sono proseguiti con la realizzazione, alla data del decreto, di un ulteriore 30 per cento dell'opera, in aggiunta al precedente 30 per cento. A fine luglio

scorso l'avanzamento dei lavori ha superato il 60 per cento.

Nel citato decreto è stata prevista per l'Impresa esecutrice la somma di L. 2,5 miliardi quale transazione a fronte di ogni compenso dei danni e degli interessi di cui alle riserve già scritte nel registro di contabilità ed ammontanti al 16 per cento stato di avanzamento dei lavori a tutto il 31.7.95, a L. 120,5 miliardi.

Sempre con il D.A. n. 1273 è stato approvato uno schema di atto sottomissione, peraltro rettificato, rispetto a quello allegato alla IV perizia sopra indicata.

L'Impresa ha firmato tale schema in data 24.10.1995. Ha inserito n. 12 riserve, di cui una parte quantificata ed una parte sono riportate nel 17° Stato avanzamento lavori (S.A.L.) per lavori a tutto il 30.9.1995 e per un importo di L. 3,8 miliardi.

Tale importo è poi stato aggiornato a 4,6 miliardi in sede di 22° S.A.L. per lavori a tutto il 31.7.1995.

Le riserve non quantificate contestano, tra l'altro, anche alcune prescrizioni contenute nel D.A. in parola, quali:

il tempo utile per la esecuzione dei lavori;

l'emissione dei certificati di pagamento ogni 2 mesi;

l'esecuzione dei lavori integrativi;

le motivazioni per il compenso di L. 2,5 miliardi;

la mancata esecuzione del IV tratto;

i 10 nuovi prezzi (peraltro già accettati in sede di IV — perizia).

Lo schema di atto di sottomissione, registrato da parte della Autocisa s.p.a. in data 7.5.96 è stato trasmesso in data 31.7.96 al Compartimento ANAS di Bologna al quale a tutt'oggi non è pervenuta alcuna specifica richiesta di pagamento delle riserve sopra indicate.

Per ovviare a possibili intenzioni dell'attuale sede stradale, a causa della frana in loc. Ostia Parmense, è stato previsto un percorso alternativo che ha consentito l'anticipata apertura al traffico della variante

sin qui eseguita mediante superamento provvisorio a « raso » della ferrovia Parma-La Spezia.

Le FS hanno iniziato i lavori dell'armamento ferroviario sulla linea deviata la cui messa in esercizio consentirà di realizzare il sottopasso ferroviario stradale definitivo, nonostante impedimenti e vincoli tuttora presenti (attivazione dell'esercizio sulla linea deviata, spostamenti di linee elettriche, di gasdotti, di linee telefoniche, ed esecuzione di espropriazioni) l'ultimazione dei lavori è programmata come segue.

I tratto: Da Giare di Berceto a località Le Piane. Giugno 97;

II tratto: da Rocca Murata a Ostia P.se: Novembre 1997;

III tratto: Superamento dell'area urbana di Borgo Bai di Taro: dicembre 1997;

IV tratto fino alla località Fornace: sospeso dal TAR.

Circa il contenzioso instauratosi tra l'impresa Pizzarotti e la Società Concessionaria CISA, l'ANAS fa presente che lo stesso è culminato in un lodo arbitrale emesso il 13.1.97 con il quale è stato riconosciuto il pagamento di 5 miliardi all'Impresa per i lavori eseguiti.

In ordine alle riserve avanzate sulla capacità professionale dell'Ing. Albino Carpi l'ANAS ha precisato che il predetto professionista è stato nominato dalla Società AUTOCISA « Responsabile del Procedimento » di cui all'articolo 31 bis — legge 109794, come modificato dalla legge 21.6.1995, ed in tale qualità ha proceduto all'istruttoria relativa alle riserve iscritte in data 28.11.96 sul Registro di Contabilità in occasione dell'emissione del 23° stato avanzamento lavori (ammontare dei lavori netti £. 59.299.400.490=; riserve iscritte £. 20.585.788.018=). Detta istruttoria è tuttora in corso. Peraltro, l'Ing. Carpi risponde del suo operato alla Società Concessionaria da cui ha ricevuto l'incarico.

L'ANAS aggiunge, infine, che le situazioni costituenti materia delle due interrogazioni sono attualmente sotto il costante controllo dei propri organismi periferici.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

STORACE, COLA, FRAGALÀ, LO PRESTI e SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei beni culturali ed ambientali, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella città di Roma, la situazione relativa alla viabilità ha raggiunto, in quasi tutti i quartieri, preoccupanti livelli di pericolosità e di saturazione da gas di scarico, tali da mettere a serio repentaglio l'incolumità di tutti i cittadini, nonché lo sviluppo delle attività commerciali e produttive;

si è ipotizzata, quindi, la realizzazione di probabili parcheggi sotterranei;

in particolare, nel quartiere centrale Prati, sarebbe stata ventilata la possibilità dell'esecuzione di un parcheggio interrato multipiano, in sostituzione del Pup (Programma urbano dei parcheggi — legge n. 122 del 1989);

tale progettazione, e l'eventuale esecuzione del parcheggio, dovrebbero la naturale conseguenza dell'esito di appositi scavi per sondaggi preliminari, prescritti dalla sovrintendenza archeologica di Roma, e tendenti ad accertare, o meno, la presenza di reperti archeologici nel sottosuolo limitrofo alla piazza Cola di Rienzo, fulcro dell'omonima via, che costituisce una delle principali arterie di scorrimento del succitato quartiere della capitale;

la maggior parte dei residenti e degli operatori economici del quartiere stesso, teme la realizzazione di tale parcheggio, sia per la stabilità degli edifici, — in quanto essi sono stati costruiti nei primi anni del '900 — che per l'ipotizzabile danno che ne deriverebbe, a tutto nocumento delle loro attività professionali e commerciali —:

quali iniziative intendano assumere e quali provvedimenti vogliano adottare al fine di appurare se quanto esposto in premessa corrisponda a verità;

se siano a conoscenza dell'effettuazione di appositi scavi per sondaggi preliminari, operati dal comune di Roma, tesi ad accertare la presenza di preesistenze archeologiche;

in caso affermativo, quali metodologie siano state seguite e quale ne sia stato l'esito. (4-11114)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si comunica che la Soprintendenza archeologica di Roma, prima di esprimere il parere di competenza sul parcheggio multipiano interrato, sostitutivo della sosta su strada (legge n. 122 del 1989), progettato dall'Atac in Piazza Cola di Rienzo in una zona archeologicamente importante in quanto all'interno di un'area anticamente occupata dagli Orti di Agrippina e di Domizia, in vicinanza del tracciato della Via Triumphalis e della Naumachia Vaticana — ha chiesto ed ottenuto dall'Atac che si effettuassero preliminarmente otto sondaggi geognostici per verificare l'esistenza, lo spessore e le quote di eventuali livelli archeologici nell'area interessata dal progetto di parcheggio interrato.*

Le risultanze degli otto sondaggi, effettuati dalla Ditta Geoplanning nella prima settimana dell'aprile 1996, hanno confermato la presenza di interri ricchi di materiali antichi, fino ad una profondità variabile tra mt. 6 e mt. 8,50 circa, rispetto alla pavimentazione della piazza.

I dati emersi da tali indagini preliminari hanno reso necessaria, al fine di verificare più ampiamente la situazione archeologica individuata nel sottosuolo, l'effettuazione di ulteriori sei trincee di scavo (A-B-C-D-E-F, ciascuna di mt. 1,50 x 3 x 7 circa di profondità), tre su ciascun lato lungo della piazza.

I saggi di scavo, eseguiti per l'Atac dalla Rarem s.r.l., sono durati dagli inizi di giugno fino alla metà di luglio 1996. Relativamente ai loro risultati, va premesso che tre dei saggi (B-C-D) si sono dovuti interrompere alla profondità di mt. 4 per la presenza di manufatti moderni difficili da rimuovere, e che negli altri scavi l'affioramento dell'acqua di falda ha impedito di controllare il terreno fino alla quota del vergine. In questa situazione le indagini non hanno individuato strutture antiche, ma solo ricco materiale frammentario (intonaci dipinti, ceramiche, vetri, ecc.) raccolto nella terra di riporto; le cassette di frammenti recuperati sembrerebbero tuttavia confer-

mare nella piazza la presenza di uno strato di vita di periodo romano. Per questi motivi, e per la già menzionata vicinanza ad importanti monumenti archeologici, la situazione del sottosuolo di Piazza Cola di Rienzo continua a mantenere notevoli margini di incertezza relativamente alla sua situazione archeologica.

In tale contesto complessivo, nel parere di competenza sulla fattibilità del parcheggio, inviato dalla predetta Soprintendenza all'Atac, al Comune di Roma e alla Regione Lazio con nota n. 23903 dell'8 ottobre 1996, si è fatta presente la necessità, ai fini della tutela archeologica, che i lavori di scavo per la realizzazione del parcheggio siano costantemente controllati dal punto di vista archeologico con personale qualificato; inoltre, considerate le premesse, si è ricordato che non si può escludere che nel corso dei lavori possa verificarsi la necessità di modificare il progetto stesso.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

SUSINI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

l'istituto tecnico industriale di Livorno « G. Galilei » ha da tempo attuato un progetto autonomo globale (R.s.m. C 104) di sperimentazione per il settore biologico-sanitario-ecologico;

l'autorizzazione al rinnovo ed alla prosecuzione del suddetto progetto è stata concessa per l'anno scolastico in corso mentre nessuna assicurazione è stata data per l'anno scolastico 1997-1998;

l'istituto tecnico industriale di Livorno è una scuola che presenta una continua crescita del numero delle iscrizioni;

il controllo di qualità sui diplomati della suddetta sperimentazione ha evidenziato risultati positivi sia per quanto riguarda gli sbocchi occupazionali sia per quel che concerne il proseguimento degli studi universitari;

il progetto biologico-sanitario-ecologico è fortemente collegato a settori e problemi (polo ecologico, centro interuniversitario di biologia marina, sistema delle aree protette, ecc.) attorno ai quali le amministrazioni locali hanno avviato importanti iniziative che possono aprire nuove possibilità di sviluppo economico e occupazionale —

se intenda autorizzare il rinnovo e la prosecuzione senza modifiche del progetto « Autonomia globale » di cui sopra anche per l'anno scolastico 1997-1998. (4-03359)

RISPOSTA. — La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto e superata nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.

Infatti, in conformità di quanto previsto dalla C.M. n. 710 del 20.11.1996 circa il rinnovo e la prosecuzione delle sperimentazioni già in atto nell'anno scolastico 1996/97, è stato approvato senza modifiche il rinnovo, per un ciclo, del progetto di sperimentazione attuato dall'istituto tecnico industriale di Livorno « G. Galilei ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

TARADASH. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

l'autostrada Salerno-Reggio Calabria è mantenuta, così come tutte le tratte stradali d'Italia, con interventi ordinari e straordinari eseguiti sulla base di perizie-progetto redatte all'inizio e nel corso di ogni esercizio finanziario annuale, le quali, predisposte dai responsabili dei diversi tronchi, prevedono lavori su tratti saltuari e non continui che necessitano di interventi di ripristino;

gli importi di dette perizie-progetto, proprio perché si riferiscono a singoli e saltuari tratti della sede stradale, sono tali da consentire alle piccole e medie imprese, tutte localizzate nelle regioni meridionali d'Italia e gran parte delle quali già da anni imprese di fiducia dell'Anas, di partecipare all'appalto;

anche per l'esercizio finanziario 1997, così come per gli anni precedenti, i responsabili dei diversi tronchi avevano redatto dette perizie, il cui importo era tale da permettere alle piccole e medie imprese di partecipare all'appalto per i relativi lavori;

nei mesi scorsi i dirigenti del compartimento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria hanno inviato ai responsabili dei diversi tronchi una circolare con la quale si imponeva di accorpate le perizie in questione in lotti unici di importo elevatissimo e tale da consentire solo alle grandi imprese con iscrizione illimitata, quasi tutte del Nord, di partecipare agli appalti;

tale decisione non è giustificabile per ragioni funzionali: i lavori infatti si riferiscono a tratti saltuari e non continui del manto stradale sulle due corsie di marcia, e quindi appare più logico che vi siano più imprese che lavorino contemporaneamente sugli oltre quattrocento chilometri dell'autostrada, in modo da ridurre i tempi dei lavori e quindi le difficoltà alla circolazione;

tale decisione non appare giustificabile neanche per ragioni economiche: se da un lato l'accorpamento delle perizie-progetto in lotti unici può far sperare in economie di scala, e quindi nell'abbassamento dell'importo complessivo dei lavori, dall'altro una simile operazione, che impedisce l'accesso all'appalto a tutte le imprese piccole e medie, riduce drasticamente la concorrenza e consegna l'appalto nelle mani di un oligopolio di grandi imprese, vanificando così ogni speranza di risparmio;

le grandi imprese che usciranno vincitrici dagli appalti in questione fungeranno solo da intermediari finanziari dovendo, per evidenti ragioni di organizzazione aziendale, subappaltare i lavori alle ditte locali, e come da consuetudine a prezzi notevolmente ribassati;

una simile operazione si tradurrebbe, in definitiva, oltre che in un mancato risparmio, in una minaccia alle imprese meridionali ed all'attuale livello di occupazione ed in un passo ulteriore verso la colonizzazione economica del Mezzogiorno —

quali siano i motivi che hanno indotto il compartimento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ad adottare una simile iniziativa;

se questa iniziativa sia compatibile con le esigenze di risparmio della pubblica amministrazione;

se la direzione centrale dell'Anas abbia intenzione di estendere una simile metodologia alle altre tratte autostradali italiane;

se intenda intervenire rapidamente per impedire l'attuazione dell'iniziativa.

(4-08789)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione in oggetto l'ANAS con nota n. 1254-1321-1230-1320 del 17/06/97 ha fatto presente che l'Ufficio per l'Autostrada Salerno — Reggio Calabria, non ha mai emesso alcuna circolare che imponesse l'accorpamento di più perizie in « lotti unici di importo elevatissimo », sfavorendo in tal modo le imprese locali.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'A/3 viene eseguita dallo stesso Ufficio sulla base di proprie perizie-progetti, intervenendo ove maggiore sia l'urgenza ed in considerazione della annuale disponibilità economica. L'importo di tali perizie consente la partecipazione alle relative gare delle piccole e medie imprese operanti sul territorio.

L'ANAS, inoltre, comunica che alla realizzazione dei progetti relativi ai lavori di ammodernamento della A/3, progetti per complessivi 110 Km. già tecnicamente definiti ed in via di adeguamento alle recenti « linee guida » del Ministero dell'Ambiente, concorreranno imprese con iscrizione differente da quella delle Imprese impegnate nella predetta manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

TATTARINI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

il Ministro interrogato sarà sicuramente a conoscenza delle condizioni di

degrado e di pericolosità della strada statale n. 2 Cassia e del fatto che anche per i tratti avviati da tempo ad ammodernamento, come quello inerente la tangenziale dell'abitato di Monteroni d'Arbia (Siena) si sono accumulati ritardi inspiegabili;

la tangenziale in oggetto ha visto l'avvio dei lavori ben cinque anni fa e continue interruzioni degli stessi per varie motivazioni;

l'ultima scadenza per l'ultimazione dei lavori, prevista per l'autunno 1996, non è stata rispettata;

ad oggi, nonostante gli impegni assunti, i lavori sono di nuovo sospesi, e, per quanto si abbia notizia di una prevedibile conclusione entro l'estate del 1997, non ci sono elementi di certezza alcuna;

tutto questo crea problemi notevoli di sicurezza per l'abitato di Monteroni, soggetto a notevoli correnti di traffico turistico nella stagione primavera-estate, disagi alle popolazioni interessate ed alle attività economiche —:

se non ritenga utile ed urgente disporre perché l'Anas eserciti tutto il suo peso, nelle forme previste dalla legge, in direzione dell'impresa appaltatrice per il rispetto dei tempi prefissati e, comunque, della immediata ripresa dei lavori.

(4-08677)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade, con nota n. 1229-1253 in data 20.5.1997, ha comunicato che i lavori per l'ammodernamento della tangenziale di Monteroni d'Arbia, sulla S.S. n. 2 « Cassia », verranno ultimati nel mese di luglio p.v.*

L'Impresa COGEI, appaltatrice dei lavori principali, in vari incontri organizzati dall'Ente suindicato, si è impegnata a far fronte, nonostante le sue disagiate condizioni finanziarie, al termine temporale impostogli per l'ultimazione dei lavori di completamento della pavimentazione stradale.

L'ANAS, inoltre, ha comunicato che, completata l'opera, di competenza dell'impresa COGEI, potrà procedere all'esecuzione

dei lavori complementari già appaltati ed in parte realizzati, e pertanto, l'apertura al traffico della Variante, avverrà presumibilmente entro l'estate prossima.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere:*

se si sia a conoscenza che l'ambasciatore d'Italia a Montevideo (Uruguay), Egon Ratzenbergen, inoltrò alla fine del 1995 un memorandum alla direzione generale giuridica del ministero dell'educazione e della cultura dell'Uruguay per denunciare alcuni articoli dello statuto della scuola italiana di Montevideo e proporre la revisione, memorandum che determinò l'effettuazione di ispezioni presso la benemerita istituzione;

se risulti quali siano i risultati delle ispezioni effettuate alla scuola italiana di Montevideo dalle competenti autorità uruguayane, e, in dettaglio, quale risposta le stesse abbiano dato al memorandum della nostra ambasciata;

quali provvedimenti si intendano prendere nei confronti dell'ambasciatore d'Italia, Egon Ratzenbergen, che, con tanta leggerezza, ha cercato di compromettere l'immagine della scuola italiana di Montevideo, istituzione di cui il nostro Paese deve andare orgoglioso, anche agli occhi delle autorità uruguayane, dopo averla compromessa fra i nostri connazionali, coinvolti in una polemica con ripercussioni, anche di stampa, che ha diviso la comunità italiana di Montevideo. (4-08668)

RISPOSTA. — *In merito a quanto segnalato dall'Onorevole Interrogante si fa presente che al Ministero degli Esteri non risulta che l'Ambasciatore Ratzenberger abbia presentato esposti per irregolarità contro la scuola italiana di Montevideo alle Autorità uruguayane, cui la medesima è sottoposta poiché è anche istituzione scolastica di diritto locale.*

L'Ambasciatore italiano ha peraltro svolto dei passi volti a richiamare, quando ciò si è reso opportuno, l'Ente Gestore ad

onorare gli impegni, liberamente sottoscritti, di rispetto dei requisiti richiesti dalla natura giuridica di scuola italiana legalmente riconosciuta.

Nella scuola italiana di Montevideo sono stati di recente predisposti programmi sperimentali bilingui e biculturali che l'Ente Gestore si è impegnato a rispettare. Tali programmi risolvono in gran parte le problematiche didattico-funzionali della scuola, che avevano portato ad una situazione di conflittualità sia nella scuola che nella comunità italiana che gravita intorno ad essa.

Tenuto conto della difficoltà di garantire l'insegnamento di tutte le discipline in lingua italiana, il Ministero degli Esteri, di concerto con il Ministero della pubblica Istruzione, ha avviato un progetto sperimentale ad hoc che prevede solo il 50 per cento degli insegnamenti in lingua italiana ed il rimanente 50 per cento in lingua locale. Alla luce di una prima verifica è stato evidenziato che la soluzione del nuovo piano di studi bilingue e biculturale adottata sembra aver trovato tutte le parti favorevoli ed impegnate al fine del buon esito del progetto ed aver eliminato i motivi di polemica precedentemente esistenti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia.

VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

il piano provinciale di riorganizzazione della rete scolastica produce, a Vibo Valentia, preoccupazioni nella popolazione e presso gli stessi operatori del settore, nella prospettiva di impoverimento del territorio, con difficoltà per gli studenti, le famiglie e per i corpi insegnanti —:

quali indirizzi intenda suggerire o prescrivere allo scopo di evitare che la riorganizzazione delle strutture scolastiche risulti dannosa per il territorio, mentre è auspicabile, quanto doverosa, una razionalizzazione delle strutture scolastiche che tenga conto non solo delle esigenze attuali dei discenti e delle famiglie, ma anche dei

valori che hanno caratterizzato determinate strutture con lunga tradizione sul territorio, come il liceo classico di Nicotera. (4-07862)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 il Provveditore agli Studi di Vibo Valentia non ha adottato alcun provvedimento nei confronti del Liceo Classico di Nicotera.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

VALPIANA e LENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditorato agli studi di Verona, settore personale Ata, ha ricevuto dalla ragioneria provinciale dello Stato di Verona il rilievo n. 31 del 15 novembre 1996, relativo all'errato calcolo dell'aliquota destinata alle nomine per le categorie protette;

a seguito di ciò, il provveditorato ha revocato (e revocherà) contratti individuali a tempo determinato stipulati precedentemente con soggetti collocati in graduatoria;

questa procedura, non prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola né dall'ordinanza delle supplenze del personale Ata, riporta i metodi della Amministrazione ai tempi precedenti la stipulazione del contratto di lavoro di diritto privato di cui sopra;

il contratto di lavoro deve essere vincolante per ambedue i contraenti e non solo per il dipendente;

quando il beneficiario della legge n. 482 del 1968 assume servizio nel posto scelto, non viene licenziato il lavoratore a tempo determinato che ricopriva quell'incarico, ma chi si trova nella graduatoria delle supplenze con il minor punteggio, provocando così una rotazione in un numero indefinito di scuole;

alcuni dei beneficiari debbono essere sottoposti a visita medica per la verifica dell'invalidità; perciò le varie assunzioni avvengono in tempi diversi e la procedura utilizzata dal provveditorato di Verona mette in moto una mobilità inaccettabile nelle scuole dove, di volta in volta, assume servizio il lavoratore con incarico a tempo determinato con punteggio più elevato;

all'Itis « G. Ferraris » di Verona, l'assistente tecnico dell'area AR01 Luigi Guido, beneficiario di incarico a tempo determinato dal 20 settembre 1996 con punti 9,50, è stato licenziato dall'11 dicembre 1996 in favore di Renato Frappa, con punti 9,65, il quale, a sua volta, sarà licenziato quando assumerà servizio il beneficiario della riserva;

sia il Guido che il Frappa sono padri di famiglia e hanno risolto entrambi rapporti di lavoro precedenti, che non potranno essere ricostituiti in tempi brevi —;

se tale modo di procedere sia compatibile con le norme in vigore;

se, in caso affermativo, intenda rendere le norme maggiormente aderenti alle esigenze di continuità del servizio del personale nelle scuole e di maggiori garanzie per dei lavoratori che, seppure precari, debbono avere delle certezze;

come intenda provvedere alla soluzione dei problemi creati attraverso il licenziamento all'assistente tecnico Luigi Guido che, in seguito all'assunzione durata meno di tre mesi, ha perso ogni sicurezza del posto di lavoro, subendo una grave ingiustizia e un pesante danno personale. (4-06204)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si ritiene opportuno, premettere che la vigente normativa (Legge delega 421/92, decreto legislativo n. 29/93) ha ricondotto i rapporti di lavoro del pubblico impiego, ivi compresi i rapporti di lavoro del personale della scuola, sotto la disciplina del diritto civile assoggettandoli alla contrattazione individuale e collettiva.*

A decorrere dal 4.8.95, data di applicazione del contratto collettivo nazionale del comparto scuola i rapporti di lavoro del personale scolastico a tempo indeterminato e a tempo determinato si costituiscono con contratti individuali di lavoro secondo lo schema tipo trasmesso, come supporto ai Provveditorati agli Studi con C.M. 316 del 2 ottobre 1995.

In tale schema di contratto si menziona in particolare quale causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Peraltro l'articolo 2119 del codice civile prevede che nel rapporto di lavoro a tempo determinato ciascuna delle parti può recedere anticipatamente, senza preavviso, se si verifica una giusta causa.

Ed invero nel caso rappresentato dalla S.V. Onorevole, a seguito di rilievo della Ragioneria Provinciale di Verona, in data 15.11.96, per il mancato rispetto della percentuale provinciale, prevista per le categorie protette sulle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 1995/96 del personale ATA (profilo assistente tecnico e amministrativo), l'ufficio scolastico provinciale di Verona ha dovuto rivedere le nomine effettuate.

Ciò ha comportato una percentuale di accantonamento di posti diversa per i concorsi riservati e per i concorsi per titoli relativi agli anni scolastici 1995/96 e 1996/97 e, conseguentemente, una diminuzione di posti disponibili da assegnare a supplenze sia per il profilo di assistenza amministrativa che di assistente tecnico.

Sono stati individuati n. 3 riservisti (ex legge 482/68) aventi diritto alla nomina a tempo indeterminato, n. 2 in quanto invalidi civili e n. 1 in quanto equiparato agli orfani di guerra, servizio o lavoro.

Per maggiore trasparenza, tuttavia, l'ufficio medesimo ha sottoposto a visita medica i n. 2 invalidi civili al fine di accertare se sussiste ancora lo stato di invalidità, mentre ha nominato in ruolo il terzo riservista in quanto non era necessario procedere ad ulteriori accertamenti.

Il medesimo ufficio ha quindi dovuto procedere alla risoluzione del contratto a tempo determinato stipulato con l'ultimo

dei nominati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 comma 1 della O.M.: 59/84 il quale stabilisce che il Provveditore agli Studi conferisce le supplenze per tutti i posti disponibili procedendo alle nomine degli aventi diritto in rigida sequenza.

Poiché il tecnico riservista nominato in ruolo ha scelto la sede dell'istituto tecnico industriale « Marconi », dove era in servizio con contratto a tempo determinato fino al 31.8.97 il Sig. Frappa Renato, penultimo dei nominati il medesimo ha preso il posto del Sig. Guido Luigi nominato per ultimo all'istituto tecnico industriale « Ferraris », per lo stesso periodo, al quale è stato risolto il contratto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

VILLETTI. — Ai Ministri dei lavori pubblici e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

con un esposto inviato alla dottoressa Bozzi, dirigente superiore dell'ufficio terremoti del Ministero dei lavori pubblici, tre consiglieri comunali di San Giorgio La Molarola, in data 2 dicembre 1994, denunciavano quelle che, a loro parere, erano state alcune gravi violazioni alla legge n. 32 del 1992, in materia di erogazione dei fondi per il terremoto del 23 novembre 1980;

in particolare, si rendeva noto che il sindaco della cittadina, nell'attribuire i fondi in questione, non avrebbe rispettato quanto previsto dalla legge n. 32 del 1992 e ribadito dalla delibera Cipe del 13 luglio 1993;

in data 24 novembre 1994, furono adottati dal sindaco del comune una serie di decreti ai sensi della legge n. 219 del 1981 la maggior parte dei quali avrebbe riguardato i cittadini non presenti nell'elenco che il comune aveva precedentemente trasmesso al Ministero dei lavori

pubblici, risultando quindi privi dei necessari requisiti per ottenere il finanziamento stesso;

il 17 febbraio 1995 da parte del Ministero dei lavori pubblici venivano chieste nuove precisazioni ai consiglieri che avevano presentato l'esposto ed il 1° marzo dello stesso anno gli stessi risposero, con ulteriori particolari, alla richiesta ricevuta;

se e quali accertamenti siano stati compiuti in seguito all'esposto e se in qualche modo sia emerso che i fatti denunciati corrispondevano a verità. (4-08593)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, il Segretario Generale del Comitato per l'Edilizia Statale, con nota n. 2010 del 16.5 u.s., ha comunicato che per il Comune di S. Giorgio la Molarola sono state riconosciute, con delibere CIPE 13.7.1993 e 20.11.1995, esigenze per le priorità a) e b) articolo 3 legge n. 32/1992, per il complessivo importo di L. 14.758.000.000 da soddisfare, per L. 9.758.000.000 con fondi già disponibili presso il Comune su pregresse assegnazioni.

Sulla base delle delibere consiliari e della documentazione prodotta con ministeriali nn. A/9633 del 10.6.1994 e 1130/484 del 4.1.1996, veniva dato il nulla osta alla spesa, specificando che restava nella competenza del Comune stesso l'accertamento della legittimità delle relative erogazioni, sulle quali, il predetto C.E.R. si riservava di chiedere le opportune informazioni.

A seguito di ciò, sono state richieste al Comune notizie in merito all'utilizzazione dei fondi in parola, destinati sia all'edilizia abitativa privata che alla realizzazione di opere pubbliche ed è stata programmata nel corrente mese di giugno — una visita presso i Comuni della provincia di Benevento, tra cui il Comune di S. Giorgio a Molarola, durante la quale potranno essere approfonditi i necessari riscontri.

Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.